

CAPITOLO II.

RESPONSABILITÀ CIVILE.

(*Colpa aquiliana o extra-contrattuale*): danni derivanti da delitto o quasi-delitto.

SEZIONE PRIMA.

Generalità

SOMMARIO.

1381. 1382 e 1386. Estremi del quasi-delitto: colpa, lesione di un diritto, danno.
1383. Negligenza colposa per la sua abitualità e per fatti speciali: colpa grave del contravventore alla legge sui lavori pubblici; negligenza di chi dovendo, non vegliò alla osservanza di quella; obbligo dell'indennizzo del danno; ricade a preferenza sul contravventore.
1384. Danno recato mediante violazione del patto avvalorato da contratto giuridiale.
1385. Trascuranza delle norme che debbono regolare l'esercizio di un diritto.
- 1386, 1387 e 1381. Per la responsabilità del danno non basta il semplice fatto materiale, ma occorre che sia anche colposo: maggiore o minor grado della colpa; non ha influenza che sulla liquidazione del danno; buona fede.
1388. Ricevimento in mala fede della cosa altrui: responsabilità anche pel solo caso fortuito; commissionario di trasporto; consegna della cosa a persona diversa dal destinatario; da che è costituita la mala fede.
1389. Colpa lieve: colpa grave; caratteri.
1390. Danni risentiti per l'altrui imprudenza: rifazione; prova di chi la pretende di non avervi dato causa.
- 1391 e 1396. Prova della colpa nel presunto autore del danno: è a carico di chi si pretende danneggiato.
1392. Prima della prova è necessario stabilire in diritto se si possa essere responsabili.
1393. Indennizzamento per quasi-delitto: si estende anche al danno morale; credito od estimazione dello stato economico di un cittadino compromesso per le stampe; danno all'onore derivante da una lite di frode.
1394. Errore invincibile: avvenimento che non si poteva assolutamente evitare.
1395. Domanda di pagamento di danni per delitto o quasi-delitto: convincimento della colpa; il magistrato civile può attingerlo dagli atti del giudizio penale.
- 1396 e 1391. Fatti illeciti: non si garantiscono; danno; deve risponderne civilmente chi lo fece commettere.
1397. Danno che si poteva impedire, ma non si aveva l'obbligazione di prevenirlo: non responsabilità.

1398. Sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedere: non è di per sè un titolo pel querelato a chiedere la condanna del querelante ai danni; egli deve istituire apposito giudizio civile.
1399. Scoppio di un polverificio: dà ragione ad indennità ai proprietari degli edifizii danneggiati, salvo il caso fortuito; prova di questo.
1400. Spoglio violento: caratteri; usciere che procede ad una esecuzione forzata senza titolo esecutivo; giudizio di reintegrazione; quasi-delitto; azione civile regolata dagli art. 783 e seguenti del Cod. di proc. civ.
1401. Fatto illegittimo: obbligo dell'indennità.
1402. Condanna alla rifazione di un'opera: è una modalità di risarcimento di danni.
1403. Principio pel quale ciascuno risponde solo del fatto proprio: vien meno nel caso di contravvenzioni a leggi speciali od a regolamenti municipali.
1404. Competenza per territorio: luogo della obbligazione; delitto o quasi-delitto; significazione dell'aggiunto *quasi*.
1405. Responsabile civile: sua citazione quando non vi è parte civile.
1406. Sentenza penale: sua efficacia contro il responsabile civilmente.
1407. Azione civile pei danni: può nel giudizio penale esser proposta contro il responsabile civilmente.
1408. Caduta di una frana di un monte: convincimento dei giudici di merito; concause che hanno contribuito alla detta caduta; colpa dei proprietari superiori ed inferiori; responsabilità, ecc.
1409. Danni: azioni di reintegrazione e di turbato possesso.
1410. Danni: interessi sulle somme dovute; decorrenza.

1381. Affinchè siavi quasi-delitto e si faccia luogo a risarcimento di danni, fa d'uopo che siavi colpa, che questa leda non un semplice interesse, ma un diritto, e che da essa sia derivato un danno (*La Legge*, 1879, I, 207, C. C. di Torino, 13 dicembre 1878, Società anonima dei consumatori del gaz di Parigi c. Municipio di Genova).

— A fondare l'azione di risarcimento di danni non basta un fatto colposo, ma si richiede come principale condizione il concorso di un danno, e cioè la effettiva diminuzione del patrimonio di colui che si pretende danneggiato (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 3 aprile 1883; Caporiacco c. Caporiacco; *Tem. Ven.* 1883, 189).

1382. Un fatto ad altrui dannoso ed imputabile al suo autore costituisce un quasi-delitto allora soltanto, che vi sia stata da parte di quest'ultimo o colpa positiva, od almeno negligenza od imprudenza (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 3 dicembre 1878; Roggiero c. Alpa; *G. Trib. Mil.* 1879, 63; *La Legge*, 1879, I, 257).

— Affinchè taluno debba rispondere delle conseguenze di

danno causato col fatto proprio, non è necessario che il fatto stesso sia doloso, ma basta che lo si possa ascrivere a manifesta imprudenza del suo autore (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 19 settembre 1881; Cavalieri c. Groulier, Corbellini e Vigoni; *M. Trib. Mil.* 1881, 1001).

1383. Non ogni negligenza obbliga al risarcimento, ma quella solamente che sia colposa per la sua abitualità, e per fatti speciali, che tale la qualificano, la quale è stata causa del danno non solo *omittendo*, ma *committendo*.

Fra la colpa grave del contravventore alla legge sui lavori pubblici e la negligenza di chi non vegliò, come avrebbe dovuto, all'osservanza di quella, non è da dubitarsi che l'obbligo dell'indennizzo del danno, avvenuto per effetto della contravvenzione, ricada a preferenza sul trasgressore della legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 19 luglio 1881; Benedetti c. Arena; *Circ. Giur.*, 1881, 327; *Bett.*, 1881, 625; *Annali*, 1881, 469).

— Non qualsivoglia omissione che rechi danno da altri genera l'obbligazione di risarcirlo, ma solo l'omissione di un fatto che si doveva eseguire da chi lo ha ommesso, e nei rapporti col danneggiato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 11 dicembre 1883; Martinolo c. Del Carretto; *Giur. Tor.*, 1884, 41).

1384. Commette quasi-delitto e rendesi responsabile di riparazione chi per semplice imprudenza o negligenza reca danno altrui, molto più deve ritenersi responsabile di quasi-delitto chi reca danno, mediante la violazione del patto, avvalorato da contratto giudiziale (*La Legge*, 216, XIV, C. d'App. di Bologna, 5 agosto 1873; Arnau c. Albertini e Moroni).

1385. Quando nell'esercizio di un diritto, si trasmodi o si trascurino le norme che debbono regolarne l'esercizio s'incorre nella colpa (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 7 settembre 1878; Ministero dei lavori pubblici c. Pugliese; *Gazz. Proc.*, XIII, 499).

1386. A contrarre la responsabilità del risarcimento del danno non basta il semplice fatto materiale, ma occorre che sia anche colposo (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 10 dicembre 1880; Conti c. Comune di Calvi e Stame; *La Legge*, 1881, I, 511).

1387. Per dar luogo all'azione per risarcimento di danni, basta il fatto della colpa.

Il maggiore o minore grado della colpa non ha influenza che sulla liquidazione di maggiore o minore entità.

La buona fede non basta ad escludere la responsabilità del danno recato: occorre di più che il fatto d'onde proviene il danno sia scevro di colpa in qualsiasi grado e persino della imprudenza (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 15 marzo 1882; Maione c. Siniscalco; *La Legge*, 1882, II, 363).

1388. Chi riceve in mala fede la cosa altrui, è responsabile del perimento e delle deteriorazioni che questa soffra anco per solo caso fortuito.

Incorre nella stessa responsabilità quegli che dopo avere ricevuto in buona fede la cosa altrui, viene a conoscere che non è sua, e non ostante la ritiene.

Tale responsabilità non cessa per la colpa commessa dal commissionario del trasporto della cosa medesima, nel consegnarla a persona diversa dal destinatario.

La mala fede è costituita dalla coscienza del vizio del proprio titolo: non è necessario che il possessore abbia l'animo e la coscienza del predone (*La Legge*, 73, XII, C. C. di Firenze, 23 novembre 1871; Strade ferrate romane c. Borgheri).

1389. È responsabile di colpa lieve chi commette un fatto illecito, o trasgredisce un dovere frequentemente inosservato; e risponde di colpa grave chi trascura un precipuo dovere naturale civile comunemente adempiuto (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 18 settembre 1876; *Foro*, 1877, II, 312).

1390. Colui che pretende la rifazione dei danni, risentiti per l'altrui imprudenza, deve giustificare di non aver dato causa o in qualsiasi modo contribuito al fatto colposo (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 12 luglio 1881; Telfener c. Bellezza; *Temì Rom.* 1881, 395).

1391. Il primo estremo di una domanda per risarcimento di danni è la prova della colpa nel preteso autore del danno (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 1 maggio 1883; Dominici-Colasanti c. Locci e Prudenzi; *Temì Rom.* 1883, 431; *M. Trib. Mil.* 1884, 35; *Annali*, 1884, 97).

— In materia di quasi-delitto l'onere della prova della colpa, donde emerge il danno, è a carico di chi si pretende danneggiato (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 23 luglio 1884; Sciarra Barberini c. Comune di Roma; *Temì Rom.* 1884, 742; *La Legge*, 1885, I, 17).

— Quegli che domanda il risarcimento di danni deve dare la prova di questi.

L'azione de' danni pretesi per essere stata impedita la prosecuzione di un'opera, non può essere proposta riconvenzionalmente in un giudizio di appello nelle conclusioni finali (*La Legge*, 792, XI, C. d'Appello di Napoli, 5 giugno 1871; De Giorgio c. De Palma).

— Per la condanna al risarcimento dei danni ai termini dell'art. 1151 del Cod. civ., occorre sempre che sia dimostrata una qualunque colpa nell'autore di essi (Cod. civ., art. 1151; Tariffe e condizioni di trasporto, art. 42).

Non si può reputare senz'altro in colpa l'agente ferroviario, che, chiudendo gli sportelli di una vettura, ferisce un viaggiatore alla mano (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 27 giugno 1888; Ferrovie Meridionali c. Macri).

OSSERVAZIONI.

Vedasi in senso conforme la sentenza del Tribunale di Avesnes (Francia) del 26 marzo 1887 (*Bulletin annoté des chemins de fer*, 1887, 117).

Vedasi anche MARCHESINI, *Contratto di trasporti per strada ferrata*, parte I, n. 63 e 154, con gli esempi citati nelle note.

1392. Prima di disporre la prova del fatto, da cui si dice derivare la responsabilità, è necessario stabilire in dritto se si possa essere responsabili (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 25 novembre 1886; Municipio di Sessa c. Del Giudice; *Gazzetta del Procuratore*, 1887, p. 327).

1393. Non è mestieri del concorso del dolo o della mala fede per dover rispondere del danno, derivando tale responsabilità anche dal quasi-delitto, che suppone la negligenza o la sola imprudenza.

L'indenizzamento per quasi-delitto si estende anche al danno morale (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 23 agosto 1879; Frumendinisi c. Sgroi; *Circ. Giur.*, 1879, 421; *G. Trib. Mil.* 1880, 113).

— Anche il credito ossia la estimazione dello stato economico d'un cittadino, costituisce una proprietà, che altri non può violare senza commettere un delitto civile, o un quasi-delitto, secondochè la violazione proceda da dolo o da colpa.

Colui che si veda da altri pubblicamente per le stampe dichiarato suo debitore, mentre tale non è, ha diritto di ottenere da esso una dichiarazione che ponga le cose nel loro vero stato, da rendersi egualmente pubblica per inserzioni nei giornali.

Egli ha inoltre il diritto ad ottenere il risarcimento del danno che possa avergli cagionato il discredito.

Trattandosi di persona commerciante, il discredito sul di lui stato economico non può non essergli dannoso.

La somma della indennità è rimessa al prudente arbitrio del giudice (*La Legge*, 911, XIII, C. d'App. di Firenze, 7 febbraio 1873; Sestini c. De Martino).

— È risarcibile il danno all'onore derivante da una lite di simulazione e di frode, quando l'attore, soccombente, abbia agito con manifesta leggerezza ed imprudenza.

I danni morali possono essere ammessi anche esclusa l'esistenza di danni materiali (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 9 aprile 1883; Banco di Napoli c. Pepe; *Foro*, I, 583).

1394. Quando si tratti di un errore invincibile e di un avvenimento, che non si potesse evitare usando la maggiore vigilanza e previdenza umana, si verifica il caso fortuito che esclude ogni responsabilità (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 27 marzo 1889; *La Legge*, 1889, II, 804).

1395. Trattandosi di dimanda di pagamento, anche per titolo di rivalsa di danno patito, proveniente da delitto o quasi-delitto, può il magistrato civile attingere il suo convincimento per la colpa o negligenza del convenuto, e come conseguenza della di costui responsabilità, dagli atti del giudizio penale espletato contro di esso (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 1 ottobre 1883; Assuma c. Liceo Campanella; *Gazz. Proc.*, XVIII, 459).

1396. Nei casi di responsabilità civile dei padroni o commitenti verso i famuli, o commessi, la colpa civile si presume; ma l'ammontare dell'effettivo danno materiale si deve provare dall'attore che ne chiede il risarcimento, coi mezzi di istruzione propria ai giudizi civili, altrimenti deve rigettarsene la domanda.

I fatti illeciti non si garantiscono, e del danno deve rispondere civilmente colui che lo fece commettere o lo commise a suo esclusivo vantaggio.

I domestici che abbiano operato in buona fede per ordine e nell'interesse dei padroni, debbono mettersi fuori causa e le spese devonsi addossare ai responsabili civili (Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro 30 marzo 1878; Berlingeri c. Comune di Ciro e consorti; *La Legge*, 1878, I, 823).

1397. Non vi è responsabilità pel danno solo perchè non lo si è impedito avendone il potere, quando non si aveva l'obbliga-

zione legale di prevenirlo (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 2 luglio 1883; Giacomardi c. Anselmi; *Giur. Tor.* 1883, 918; *Annali*, 1883, 448).

1398. La sentenza della sezione d'accusa che dichiara non farsi luogo a procedere per insufficienza di indizii, non è per sè stessa un titolo che dia diritto al querelato di chiedere la condanna del querelante al risarcimento dei danni; deve il querelato istituire apposito giudice civile, nel quale il convenuto potrà opporre le sue difese od anche dedurre prove testimoniali sui fatti che già formarono materia del giudizio penale allo scopo di escludere o scemare la mala fede (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 6 marzo 1883; Vasone c. Ghezzi; *Giur. Tor.* 1883, 441).

1399. Lo scoppio di un polverificio dà ragione ad indennità ai proprietarii degli edifizi contigui che ne vengono danneggiati, salvo che si dimostri che lo scoppio fu l'effetto del caso fortuito o della forza maggiore.

La prova del caso fortuito non può risultare dalla sola ordinanza del giudice istruttore, con cui siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 13 marzo 1882; Società italiana delle polveri piriche di Milano c. Cavallazzi; *Giur. Tor.* 1882, 511).

1400. Ogni atto di privata autorità, senza ordine di magistrati, contro la proprietà e il possesso fatto in onta alla resistenza dei proprietarii e possessori, deve qualificarsi come spoglio violento anche se eseguito da pubblico usciere.

Epper ciò l'uscere che procede ad un' esecuzione forzata, senza titolo esecutivo, commette uno spoglio violento.

Tale procedimento dell'usciera dà luogo al giudizio possessorio di reintegrazione.

Il giudizio di reintegrazione fondandosi sopra un quasi-delitto ha luogo contro tutti coloro che hanno preso parte ad uno spoglio.

Epper ciò è proponibile anche contro il mandatario.

Si può agire contro l'usciera con la domanda di nullità dei suoi atti.

L'azione civile regolata dagli articoli 783 e seguenti del Codice di proc. civ., non può proporsi che contro le autorità giudiziarie e gli ufficiali del Pubblico Ministero (*La Legge*, 337, XIV, C. C. di Firenze, 30 dicembre 1873; Moratti c. Olivieri).

1401. Data la illegittimità di un fatto, l'obbligo dell'indennità ne è la naturale conseguenza (*La Legge*, 104, XIV, C. C. di Torino, 25 luglio 1873; Società delle Ferrovie dell'Alta Italia c. Roches).

1402. La condanna alla rifazione di un'opera, perchè riconosciuta imperfetta, non rappresenta in sostanza che una modalità di risarcire il danno, e si risolve, in caso di inadempimento, nel pagamento effettivo dei danni occorsi (*La Legge*, 1882, II, 190, C. C. di Firenze, 9 marzo 1882; Ditta Barsanti e Mazzei c. Viola).

1403. Il principio pel quale ciascuno risponde solo del fatto proprio vien meno nel caso di contravvenzioni a leggi speciali od a regolamenti municipali, dovendo in tali casi rispondere chi legittimamente presiede all'esercizio, quantunque il fatto sia opera od omissione di un familiare o dipendente (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 25 luglio 1878; Ciravegna; *G. Trib. Mil.* 1878, 922; *M. Trib. Mil.* 1878, 965; *La Legge*, 1878, I, 860).

1404. Anche per le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto si fa luogo alla competenza in ragione del luogo in cui fu contratta l'obbligazione, stabilita dall'art. 91 del Cod. di proc. civ. (Cod. di proc. civ., art. 91) (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 14 febbraio 1890; Berlusconi c. Bernasconi; *Temi Gen.* 1890, 149; *Foro it.*, 1890, I, 456).

La Corte, ecc.... L'art. 91 del Cod. di proc. civ. non fa differenza alcuna tra le varie origini da cui scendono le obbligazioni; e dove la legge non distingue, non è lecito al giudice introdurre distinzioni che sarebbero arbitrarie. E d'altronde sembra forse cosa giusta e ragionevole stabilire una differenza tra l'obbligazione derivante dal contratto come viene definito dall'art. 1097 del Codice civ., e quelle derivanti dalle altre fonti enumerate dall'art. 1096 dello stesso Codice? Sarebbe pure strano ed immorale che l'autore di un delitto o di un fatto illecito assimilato per gli effetti civili al delitto, si trovasse in una condizione migliore, e come privilegiata, di chi contrasse una obbligazione per una causa lecita ed onesta.

Evidentemente l'art. 91 del Cod. di proc. civ., nell'adoperare la frase *ove fu contratta l'obbligazione*, espresse un concetto generico, come se avesse detto *ove uno si è obbligato* a senso del citato art. 1096 del Cod. civ. Intorno poi al *quasi-contratto* si osserva per abbondanza che la parola *quasi*, tolta dal latino, si traduce *come se* in italiano, e non inchiude il concetto di una semplice approssimazione o vaga rassomiglianza al contratto convenzionale, ma quella di perfetta equiparazione a quel contratto medesimo: dal che ne segue che l'obbligazione è la stessa e produce gli stessi giuridici effetti comunque derivi dal contratto o quasi-contratto.

1405. Anche se non vi sia costituzione di parte civile ed il reato non rechi danno allo Stato od altra pubblica amministrazione, il p. m. può richiedere la citazione del responsabile civile, essendovi sempre l'interesse a chiedere e conseguire il rimborso delle spese anticipate dall'erario (Cod. di proc. pen., art. 549) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 5 febbraio 1885; Causa Aghemo).

La Corte, ecc. — È certo che la ditta fratelli Cosso, citata a richiesta del p. m., per rispondere civilmente dell'operato dell'Aghemo, comparve in giudizio nella persona del suo rappresentante, e, lungi dall'opporre pregiudizialmente la carenza di azione, in quanto che niun danno fosse derivato allo Stato ed alle pubbliche amministrazioni da esso dipendenti, ammise che il carrettiere era al loro servizio, ed entrando nel merito dell'imputazione, disse non sussistere il reato a lui ascritto, sicchè tardivamente sarebbesi ora elevata davanti a questa suprema sede un'eccezione, che doveva essere proposta prima d'ogni altra, all'effetto di chiudere l'adito alla discussione del merito.

A parte pure codesto riflesso, è palese che non occorre, per fatto dell'Aghemo, che fosse derivato un pregiudizio allo Stato od alle pubbliche amministrazioni, affinchè il p. m. avesse titolo e fondamento per muovere azione contro chi era per lui tenuto a rispondere civilmente, sebbene non vi fosse stata, come nel caso, alcuna costituzione di parte civile, essendo evidente che un interesse incontrastabile concorre ed esiste sempre per chiedere e conseguire, se non altro, almeno il rimborso delle spese anticipate dall'erario.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

OSSERVAZIONI.

Pronunciò in senso contrario la Corte di Cassazione di Palermo. V. *Foro italiano*, 1884, p. I, col. 308.

1406. La sentenza penale irrevocabile, che dichiara il reato e il colpevole autore del danno, fa stato di cosa giudicata anche contro il civilmente responsabile, che non sia stato parte nel giudizio penale (Cod. di proc. pen., art. 6) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 25 maggio 1886; D'Eliseo c. Società dei Tramways a Vapore).

OSSERVAZIONI.

Per la questione della influenza del giudicato penale sul giudizio civile, vedansi le molte sentenze pubblicate nei Repertori del *Foro it.*, sotto la voce *Giudizio*.

CASORATI e BORSANI (*Cod. di proc. pen. italiano commentato*, vol. I, § 121) sostengono che il terzo, anche se civilmente responsabile, non è mai esposto alle conseguenze di un giudizio in cui non ha avuto parte, e ne traggono la conseguenza che esso non può intervenire nel giudizio penale in cui non sia stato citato.

1407. L'azione civile per i danni può nel giudizio penale essere proposta contro il civilmente responsabile (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, 28 febbraio 1881; *Lazzeri c. Faleri; La Legge*, 1881, II, 314; *Annali*, 1881, 118; *Giur. Tor.* 1881, 361).

1408. È incensurabile in Corte di Cassazione il giudizio de' giudici di merito, che dichiara come sienvi state molte concause alla caduta d'una frana di un monte, e come i proprietari superiori ed inferiori vi abbiano insieme contribuito.

Ritenuto il detto convincimento di fatto, non se ne può trarre conseguenza che alcuni soltanto degli accennati proprietari debbano sopportare i danni di già verificati e liquidati.

Eslusa la colpa esclusiva del proprietario posto al culmine del monte nel franamento avvenuto, è contraddittorio ed illegale mettere a carico di lui la spesa bisognevole per le costruzioni e riparazioni necessarie ad evitare il danno temuto (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 8 aprile 1878; *Del Pezzo c. Direzione del genio militare; G. Trib. Nap.*, XXIX, 121; *Gazz. Proc.*, XIII, 255; *Bett.*, 1878, 1057).

1409. Proposta colla citazione introduttiva del giudizio, e mantenuta la domanda di risarcimento di danni come conseguente dall'azione in origine qualificata da reintegrazione, e poi di turbato possesso, avente causa dallo stesso unico fatto, viola la legge la sentenza che, senza rendere compiuta ragione, respinge le nuove prove dedotte in appello a complemento di quelle già verificate nel primo giudizio, dirette a dimostrare la responsabilità incontrata dal convenuto nella commissione del fatto ingiusto denunciato e da lui medesimo distrutto, non che ad accertare gli elementi del danno procedente dal fatto anteriore al ripristino (*La Legge*, 1886, I, 334, C. C. di Firenze, 21 dicembre 1885, Dall'Oglio c. Manfrin).

1410. Gli interessi sulle somme dovute per danni derivati da quasi-delitto decorrono dal giorno della domanda e non dalla pronunzia della sentenza che li liquida (Cod. civ., art. 1151) (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 31 dicembre 1890; *Comune di Girgenti c. Credito italiano; Giuspr. it.*, 1891, I, 144).

La Corte ha osservato:

Nella specie non trattasi di dover valutare la conseguenza dello inadempimento di una obbligazione contrattuale, ma di un quasi-delitto; e quindi gli interessi della somma dovuta sono ricompensativi e non moratorii, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello, emessa il 20 maggio 1887, e passata in cosa

giudicata, che attribui al Grilli la pertinenza dei danni cagionatigli dal sequestro, che, secondo le espressioni della Corte « costituiva un fatto *injuria* consumato, di cui dovevano, mercè i rimedi di legge, sparire le tracce con lo indennizzamento del *quantum interest rem non habere* ».

In simili casi il danneggiato ha diritto al risarcimento sin dall'istante che il danno gli è stato inferito: ora gli interessi del lucro, val quanto dire della somma che non ha potuto percepire a causa del fatto colposo, facendo parte integrale del danno, è conforme a giustizia che anche di tale iattura venga, colui che ha sofferto il danno, ricompensato, per lo meno dal giorno in cui ne sia stata fatta la domanda.

Nè si dica che, sino alla liquidazione del debito, il debitore non sia in grado di pagare, anche volendolo, e che perciò non incorra in mora se non a liquidazione compiuta.

La mora, in materia di danno *injuria datum*, risultando di pieno diritto, *re ipsa*, dal fatto colposo che ha cagionato il danno, ha con ciò prodotto l'obbligo immediato di ripararlo completamente: gli interessi sono dovuti come parte integrale della riparazione, perchè, giova ripeterlo, essi sono ricompensativi e non moratorii.

D'altronde la questione circa al tempo, da cui in simili casi debbono corrispondersi gli interessi, si risolve in una questione di quantitativo dello stesso danno da ripararsi, val quanto dire di apprezzamento di danno rimesso al criterio del giudice di merito, non censurabile dalla Corte di Cassazione.

OSSERVAZIONI.

Il RICCI in nota alla surriferita sentenza scrive:

« Ci pare più esatto ed anche più logico il ritenere, secondo il ragionamento della decisione riportata, che gl'interessi sono dovuti, nella specie, sin dal momento in cui il danno si è prodotto. Ammesso, infatti, che nel caso in esame gl'interessi non sono dovuti in conseguenza della mora frapposta al pagamento della somma principale, ma si debbono in quanto rappresentano il risarcimento del danno derivato dal quasi-delitto, è logico l'ammettere che siano dovuti sin dall'istante in cui il danno si è recato. Qualunque danno che ci si reca costituisce una diminuzione del nostro patrimonio, in quanto ci viene sottratto un bene che del patrimonio stesso faceva parte. Ora la sottrazione di un bene patrimoniale non importa soltanto sottrazione del suo valore, ma sottrazione altresì del frutto che il bene poteva renderci ove fosse rimasto nel nostro patrimonio.

« Colui, pertanto, che è tenuto a risarcire il danno deve non solo rendere il valore di ciò che costituisce diminuzione di patrimonio del danneggiato, ma deve rendere altresì quel frutto o interesse che il patrimonio non ha potuto conseguire sinchè è rimasto privo del valore sottratto al medesimo. Se il frutto o l'interesse pertanto è, nella specie, parte del danno recato al patrimonio in conseguenza dell'azione quasi-delittuosa, è dovuto al danneggiato sin dal momento in cui il danno si è prodotto, non da quello posteriore in cui la domanda per risarcimento si è proposta. »

Nella giurisprudenza il concetto del RICCI fu già enunciato dalla Corte d'Appello di Bologna nella sentenza 17 dicembre 1878 (*Foro it.*, Rep. 1879, voce

Responsabilità civ., n. 79); ma con posteriore decisione del 7 aprile 1882 (*idem*, Rep. 1882, predetta voce, n. 44) quella Corte mutò parere, dicendo dovuti gli interessi dal giorno della domanda giudiziale.

SEZIONE SECONDA.

Esame degli articoli del Codice civile che riguardano la materia.

§ I. ESAME DELL'ART. 1151.

SOMMARIO.

- 1411. Responsabilità civile: ha per base un fatto colposo; sentenza; mancanza di motivazione.
- 1412. Negligenza e imprudenza: colpa; danni-interessi; pendenza di un giudizio penale per dolo; non è di ostacolo all'esercizio dell'azione civile del danneggiato.
- 1413. Danni provenienti dalle necessità delle industrie: non risarcibilità; responsabilità di chi potendo, senza suo pregiudizio, evitare il danno al fondo vicino, lascia invece che ne vadano intieramente perduti i prodotti.
- 1414. Danno: costruzioni del vicino; fornace; fumo; indennizzo.
- 1415. Danni: miniera solfurea; responsabilità per fatto proprio.
- 1416. Colpa non redarguibile in sede penale: può formar tema di risarcimento in sede civile; necessità di provare la colpa altrui, ecc.
- 1417. Per dar luogo al risarcimento il fatto dannoso dev'esser conseguenza di colpa: esercizio dei proprii diritti nei modi e limiti di legge.
- 1418. Azione civile nascente da reato: si compenetra coll'azione pei danni.
- 1419. Rifazione di danni in base all'art. 1151 del Cod. civ.: inapplicabilità degli art. 1589 e 1590; incendio; prova della colpa.
- 1420. Azioni di danni per fatto illecito: indagine da fare; l'art. 1151 del Codice civ. non suppone la frode.
- 1421. Professionista di arte liberale: danno.

1411. La responsabilità civile stabilita dall'art. 1151 del Codice civile ha per base un fatto colposo; e quindi manca di motivazione la sentenza che ammette la responsabilità senza fare indagini sull'esistenza o no della colpa (Cod. civ., art. 1151; Cod. di proc. civ., art. 360, n. 6) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 5 settembre 1892; Solinas c. Cann e Zichi).

OSSERVAZIONI.

Sulla misura della colpa nella responsabilità per quasi-delitto vedansi le numerose sentenze riassunte nei *Repertorii* del *Foro* alla voce *Responsabilità civile*. Per la presunzione di colpa quando il fatto dell'uomo sia illecito, vedasi la sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 16 luglio 1891 (*Foro it.*, 1891, I, 981).

Per i casi analoghi di mancanza di motivazione nelle sentenze vedansi i *Repertorii* del *Foro* alla voce *Sentenza civile*.

1412. Nella negligenza e nella imprudenza vi ha quella colpa che è fonte di danni ed interessi (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 13 agosto 1878; Leonardi c. Comune di Caltanissetta; *Circ. Giur.* 1879, 324).

— Non si giudica dall'esito, quando l'avvenimento disgraziato si ripete da colpa o da trascuranza.

Stabilito nella colpa il fondamento della responsabilità, non se ne pregiudica la misura da determinarsi in separato giudizio di liquidazione, nel quale si possono ventilare tutte le questioni relative (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 17 maggio 1879, Ferrovie romane c. Fontanelli; *La Legge*, 1879, I, 680).

— La pendenza di un giudizio penale per dolo contro l'assunto autore del danno, non è di ostacolo allo esercizio dell'azione civile del danneggiato per colpa e negligenza dello stesso assunto autore del danno per ottenere il risarcimento a senso dell'articolo 1151 del Codice civile (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 5 febbraio 1879; Lloyd svizzero, Corbo e ditta Rubatino e C.; *Gazz. Proc.* XIV, 54).

1413. Non sono risarcibili quei danni che provengono dalle necessità delle industrie e sono inconvenienti ordinarii, inevitabili, facilmente prevedibili, dipendenti dalle condizioni del vicinato.

Va incontro alle disposizioni degli art. 1151 e seguenti colui che, senza pregiudicare i suoi diritti, potendo evitare il danno al vicino, togliendo un ostacolo od eseguendo una riparazione, lascia invece che vadano interamente perduti i prodotti del fondo vicino (*La Legge*, 1882, I, 554, Corte di Cassazione di Torino, 31 dicembre 1881, Peyrano c. Marchese).

1414. Quello il quale, esercitando un'industria, cagiona danno al fondo del vicino, anche quando il fatto, causa del danno, non possa riportarsi agli art. 1151 e 1152 del Cod. civ. è sempre tenuto al risarcimento del danno medesimo (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 17 gennaio 1888; Rea c. De Falco; *Gazzetta del Procuratore*, 1888, pag. 245).

QUESTIONI.

1.° Quello il quale, esercitando un'industria, cagioni danno al fondo del vicino, anche quando il fatto, causa del danno non possa riportarsi agli articoli 1151 e 1152 del Cod. civ., è sempre tenuto al risarcimento del danno medesimo?

2.° Che sugli altri mezzi del ricorso?

3.° Che per le spese e pel deposito?

La Corte di Cassazione osserva in fatto.

Che il ricorrente Pasquale Rea in agosto 1886 citava innanzi al Pretore di Pomigliano d'Arco i resistenti Emanuele Fontana e Francesco de Falco, possessori d'una fabbrica di mattoni con fornace presso Licignano, perchè venissero condannati al pagamento solidale della somma di L. 70 per danni, che dissero prodotti da detta fornace al limitrofo fondo di esso Rea.

Il Pretore ordinò perizia col suo accesso, onde assodarsi, se e quali danni esistessero nel fondo del Rea, e se gli stessi fossero esclusivamente derivati dalla fornace detta di sopra. Ed il perito avisò che il danno esistesse, e per lo ammontare di L. 56.88 e fosse derivato dal fumo della fornace dei resistenti.

Riprodotta la causa, il Pretore con sentenza dell'ottobre di detto anno 1886, condannava in solido i nominati de Falco e Fontana a pagare al Rea la detta somma a titolo di danno.

Da questa sentenza si appellarono i primi, sostenendo non esistere danno, non aver essi alcuna responsabilità, avendo esercitato un loro legittimo diritto; non essere la perizia ragionata.

Il tribunale, con la denunziata sentenza, dispose novella perizia nel fine di verificarsi se realmente esistesse il danno lamentato da Rea col libello di agosto 1886, e, nell'affermativa, determinarsi se e per quale motivo sia da attribuirsi alla limitrofa fornace esistente nella fabbrica di mattoni dei precitati Fontana e De Falco.

Contro questa sentenza il Rea ha prodotto ricorso per Cassazione affidandolo a quattro motivi.

Sulla prima e seconda. — Attesochè a risolvere la prima delle proposte questioni occorre ricordare, che le obbligazioni nascono da fonti diverse; da contratti, cioè, e quasi-contratti, da delitti e quasi-delitti o dalla sola autorità dalla legge (art. 1097 del Cod. civ.). I contratti hanno per base il consenso delle parti; i quasi-contratti il fatto volontario di una persona, dal quale risultò una obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta una obbligazione reciproca ancora delle due parti; i delitti o quasi-delitti hanno per causa delle loro obbligazioni in linea civile un fatto illecito che rechi danno ad altri, volontario nei delitti, senza intenzione di nuocere nei quasi-delitti, derivanti soltanto da imprudenza, imperizia o negligenza. E quanto poi dalle obbligazioni, derivanti dall'autorità della legge, coteste obbligazioni fra le quali stanno appunto quelle fra i proprietari dei fondi vicini dalle quali si trovano numerosi esempj nel titolo delle servitù, ed in regolamenti particolari hanno per fondamento la legge istessa ed i principj giuridici regolatori dei diritti scambievoli delle parti, i quali trattandosi di proprietà immobiliare si compendiano nel diritto di godere e disporre di essa proprietà fino al punto di non estendere o limitare un diritto simile di altri. E se è così il vicino, il quale

nel suo fondo impianti un'industria qualunque non vietata dalla legge, ma che però pel suo esercizio produca un danno al fondo del vicino, deve a costui il risarcimento del danno medesimo. Appunto perchè, tale obbligo d'indennizzo, benchè non derivante da colpa, imprudenza o negligenza, trova ciò non pertanto il suo fondamento di dovere nella legge, per la quale ciascuno, pur potendo fare nel suo fondo quello che meglio gli aggrada, ove venga però, per un modo qualsiasi e per qualunque fatto a pregiudicare il fondo del vicino, deve fare indenne costui del danno che gli abbia prodotto.

La sua obbligazione potrà non derivare da delitto o quasi-delitto, ma trova la sua ragione nell'autorità della legge, essendo conseguenza del diritto di proprietà sanzionato dalla legge, ed il quale trae la sua ragione dal principio di giustizia generale, che a nessuno è permesso usare del proprio diritto, con jattura altrui, e che chiunque rechi altrui danno deve rifarlo. In altri termini, se il danno è seguito, colui che l'ha cagionato deve indennizzarlo, benchè non possa imputarglisi mala fede, colpa, negligenza ed imprudenza; avvegnachè, meno per ciò che sia naturalmente avvenuto, in ogni altro caso vi è luogo a risarcimento del danno contro colui che l'abbia prodotto.

Attesochè applicando cotesti principii alla causa in esame si ha, che quante volte fosse provato che il fumo della fornace costruita dai resistenti, abbia cagionato danno ai seminati del limitrofo fondo del ricorrente, deve il danno medesimo indennizzarsi appunto perchè cotesto fumo avrebbe invaso il fondo vicino del ricorrente e prodotto il danno da costui lamentato.

E la perizia ordinata dal Pretore fu rispondente e questo scopo, e la sentenza posteriore definitiva si attenne ai principii innanzi ricordati. In appello, essendosi dai resistenti, sostenuta la loro irresponsabilità per la inesistenza del danno, e perchè questo sarebbe potuto venire da altre fornaci circostanti, e che la perizia non fosse stata ragionata, il Tribunale dispose novella perizia, nel modo e nei termini innanzi riferiti. E qui va notato, che cotesta perizia novella in quanto il magistrato di appello ritenne doversi disporre, non trovando ragionato il parere del primo perito, che disse dogmaticamente dato, non può formare oggetto di censura. Se non che nelle considerazioni il Tribunale ritenne, che la responsabilità dei resistenti dovesse in ogni caso dipendere da colpa, negligenza ed imprudenza da parte degli stessi, e che non fosse sufficiente il fatto dei medesimi, quale che si fosse, onde darsi luogo all'indennizzo del danno cagionato, e sotto un tale aspetto questo Supremo Collegio disapprova le dette considerazioni in controsenso di quanto si è detto di sopra circa la disputa principale ed assorbente della causa presente, nè hanno ragione alcuna legale le rimanenti deduzioni di ordine secondario, che si vengono facendo nel ricorso, cioè che non essendosi contraddetta la esistenza del danno, erroneamente il Tribunale e senza apposita motivazione, ordinava dovere anche su di ciò versare la novella perizia; e che aveva poi il Tribunale medesimo indirettamente violata l'ordinanza del Pretore del settembre 1886 passata in cosa giudicata, la quale avea disposta la prima perizia, nei termini detti di sopra.

Sulla terza. — Attesochè rigettandosi il ricorso il deposito deve liberarsi all'erario dello Stato; quanto alle spese poi, tenuta ragione, che il ricorso nella sua parte saliente muove da talune considerazioni della denunziata sentenza, le quali sono state riprovate da questo Supremo Collegio e poterono impensierire il ricorrente per le conseguenze che avrebbero potuto spiegare nella pronun-

ziazione definitiva a dover seguire, possono per ciò le spese medesime compen-
sarsi (art. 541 del Cod. di proc. civ.).

Per questi motivi. — La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e libera il
deposito all'erario dello Stato, compensa le spese di Cassazione.

1415. Ricorre l'applicazione dell'art. 1151 verso l'esercente di
una miniera solfurea nel caso in cui colla nidride solforosa esa-
lante dai calcheroni o forni fusorii siano rimaste danneggiate le
piante e i prodotti dei terreni circostanti alla miniera, senzachè
per parte dello esercente, a scampo di responsabilità, possa op-
porci di avere agito a richiesta ed a regola d'arte (*La Legge*, 1886,
I, 156, C. d'Appello di Bologna, 27 giugno 1885, Società delle
miniere solfuree Dellamore ed altri c. Tontini ed altri).

1416. La colpa dell'imputato, quantunque non arrivi al grado
di essere redarguita in sede penale, può formar tema di risarci-
mento in sede civile e costituire un quasi-delitto agli effetti degli
articoli 1151 e seguenti del Codice civile.

Chi asserisce un fatto, sul quale fonda il proprio assunto, deve
provarlo, e così, chi pretende che un danno cui soggiace sia de-
rivato per colpa altrui, deve pure tal colpa comprovare.

I fatti dichiarati come costanti da una sentenza della se-
zione d'accusa, dai quali essa abbia tratto argomento di scusabi-
lità, se valgono allo scopo speciale di un'istruzione penale per
rilevare la esistenza o no degli indizii di un reato, non possono
essere attendibili in sede civile, in cui si agisce per un fine diverso.

I fatti stessi però possono formare argomento di prova nel
giudizio civile, ove dovranno ammettersi anche le prove contrarie
proposte per assodare la insussistenza della colpa (Sentenza della
Corte d'Appello di Venezia 31 luglio 1883; *Sturma c. Puppatti*;
Temi Ven. 1883, 468; *Annali*, 1883, 522).

1417. Il fatto qualunque dell'uomo, di cui all'articolo 1151
del Codice civile deve essere conseguenza di colpa e causa di-
retta ed immediata di danni per poter dare luogo ad un *actio id*
per quod interest (Sentenza della Corte d'Appello di Trani 17
marzo 1877; *Sumino c. Giusti*; *R. Giur.* Trani 1877, 507).

— Per l'articolo 1151 del Codice civile, dà luogo ad azione
per risarcimento di danni non già qualunque fatto dell'uomo, che
abbia cagionato danno, ma quel solo fatto che proceda da colpa.

Quindi chi usa del proprio diritto nei modi e limiti di legge
non fa torto nè ingiuria ad alcuno, e non può perciò essere te-
nuto a risarcire il danno che dal legittimo esercizio di quel di-

ritto possa per avventura ad altri derivare (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 aprile 1882; Conti c. Ditta Canevari; *Cass. Tor.* 1882, I, 333).

1418. L'azione civile nascente da reato si compenetra coll'azione pei danni regolata dagli articoli 1151 e seguenti del Codice civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 23 dicembre 1883; Spada c. Canetto; *Annali* 1884, 53; *La Legge*, 1884, II, 28; *Riv. Pen.*, XIX, 495; *Giur. Pen. Tor.* 1884, 342).

1419. In tema di rifazione di danni, dimandanti in base all'articolo 1151 del Codice civile, non sono applicabili le disposizioni degli art. 1589 e 1590 riflettenti il caso di locazione.

Dato anche che l'incendio possa presumersi colposo, spetta all'attore dare la prova che l'incendio fu realmente colposo per negligenza od imprudenza della persona contro la quale si domanda il risarcimento dei danni subiti in occasione di questo fatto (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 27 marzo 1884; Villamarina c. Regia dei Tabacchi; *Temi Rom.* 1884, 210).

1420. Ove si tratti di azioni di danni per fatto illecito non vi ha che un'indagine sola ad istituire, quella di ricercare una colpa e una persona a cui la si deve imputare.

L'art. 1151 del Codice civile non suppone la frode (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 1 dicembre 1883; Comune di Castelnuovo di Sotto c. Comuni di Gualtieri e Gattonico; *Giur. Tor.* 1884, 35; *Annali*, 1884, 175).

1421. È dottrina erronea che l'esercente una professione liberale non debba essere tenuto responsabile che in caso di dolo o di colpa lata, e non anche nel caso di errore.

Per sollevarlo da responsabilità occorre anche per esso che sia escluso la colpa, o il rapporto di casualità fra il danno lamentato e il fatto che si designa come causa di esso (Cod. civ., art. 1151 e 1746) (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 12 luglio 1888; Orsini c. Ghignola; *Foro it.*, 1888, I, 979).

La Corte, ecc.

Attesochè la sentenza denunziata, quantunque ritenga che il perito Ghignola, errò nel delineare la pianta o bozzetto che unì al suo rapporto per la divisione del patrimonio Orsini, e che tale errore fu causa di danno ai condividendi, lo assolve dalla domanda di indennità da questi promossa per le seguenti considerazioni:

« Che, ammesso pure che nell'operato del Ghignola vi fosse un grado di colpa, questa fu lievissima, o lieve, perchè il lavoro peritico della divisione fu bene eseguito, e soltanto fu inesatta la redazione del bozzetto geometrico, e gli

errori di questo furono poi duplicati dall'ufficio catastale, per cui anche questo ebbe la sua parte di colpa;

« Che dovevasi tener conto della circostanza che trattavasi di colpa commessa nell'esercizio di una professione liberale; mentre se è vero che anche la imperizia si ascrive a colpa, è non men certo che, eccettuato qualche caso speciale, come, per esempio, quelli del medico che somministra per cura un veleno in dose letale, del chirurgo che trascura l'allacciamento dell'arteria ed altri simili, *l'errore professionale non può annoverarsi fra le colpe*, ed è quasi sempre scusabile; nè può dirsi imperdonabile, se non quando *sia informato da dolo o da colpa lata che si equipara al dolo*; che quindi non erano applicabili gli art. 1151 e 1152 del Codice civile. E pur ritenuto trattarsi di colpa commessa nella esecuzione di un mandato, per cui l'articolo 1746 obbliga il mandatario al risarcimento del danno, non per questo potevasi ammettere la responsabilità del Ghignola, perchè, avendo egli agito come esercente la sua professione di perito, erano sempre egualmente applicabili i principii di sopra invocati. »

Attesochè siffatti principii, sui quali poggia tutto il fondamento razionale della sentenza denunziata, sono giustamente impugnati col primo e col secondo mezzo del ricorso. La teoria accolta dal Tribunale pisano, della irresponsabilità degli esercenti professioni liberali, tranne soltanto il caso del dolo o della colpa lata, è inaccettabile come non consentita dalla legge, sia che questa si osservi nel disposto dagli art. 1151 e seguenti, sia nell'art. 1746 del Cod. civ. In forza di queste disposizioni, qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga colui, per colpa del quale è avvenuto, a risarcirlo anche se si tratti di semplice negligenza; e, qualunque sia la colpa in cui sia incorso il mandatario nella esecuzione del mandato, lo rende responsabile del danno che ne sia derivato, più o meno rigorosamente, secondo che il mandato sia retribuito o gratuito. A differenza dell'antico diritto, la legge non distingue; non sono permesse distinzioni di sorta; per la qual cosa non è dato creare alcuna dottrina speciale a beneficio dei professionisti. Ond'è che l'unica ragione legale per cui il magistrato può disapplicare in fatto le indicate disposizioni di legge consiste nell'assoluta esclusione della colpa, o del rapporto di causalità fra il danno lamentato ed il fatto che si designa come produttore del medesimo.

Per questi motivi, cassa, ecc.

OSSERVAZIONI.

Rimandiamo il lettore, anzitutto, alle sentenze e alle note che si leggono nel *Foro it.*, 1883, I, 1177, e 1878, I, 1152. Si veda poi nel senso della presente sentenza il LAROMBIÈRE (*Traité théorique et pratique des obligations*, 1382-1383, 15), il quale scrive: « *il n'existe aucune condition, aucune position, aucune profession, aucune art, aucune fonction même, si élevée qu'elle soit, qui puisse s'attribuer l'irresponsabilité et revendiquer pour soi l'immunité* », nonchè i seguenti autori: LAURENT, *Principes*, vol. XX, n. 482 e seg.; SOURDAT, *Traité général de la responsabilité*, I, 655 e seguenti; DEMOLOMBE, *Cours*, XXXI, §§ 516 e seg.; COLMET DE SANTERRE, *Cours*, V, n. 364; AUBRY e RAU, *Cours*, § 446. Veggasi anche GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, V, n. 154 e seg.; CHIRONI, *La colpa nel diritto civile italiano*, I, n. 38 e II, n. 532; BONASI, *Della responsabilità penale e civile dei ministri e degli altri ufficiali pubblici*, capo I e II.

In senso contrario alla sentenza surriferita si è pronunciata la Corte di Appello di Roma con la decisione 18 marzo 1888 (*Foro it.*, 1888, p. I, col. 600).

§ 2. ESAME DELL'ART. 1152.

SOMMARIO.

1422. Danni penali: querelante parte civile; assoluzione dell'imputato; giudizio civile; estremi per la condanna della parte civile al risarcimento.
- 1423 e 1424. Art. 1152 del Cod. civ.: il danno dev'essere conseguenza immediata del quasi-delitto; incensurabilità della sentenza che, per apprezzamento di fatto, esclude ogni rimprovero fatto all'agente.
1425. Ammissibilità di un'azione istituita in un giudizio *ex integro*, quantunque tra molteplici fatti dannosi entrino elementi penali.

1422. Omessa nella sentenza assolutoria dell'imputato la condanna della parte civile al risarcimento dei danni, se ne può sempre proporre la domanda in linea civile, quantunque il querelato non l'abbia proposta nel giudizio penale, limitandosi a concludere per la propria assoluzione.

L'imputato assolto ha però diritto al risarcimento dei danni solo quando provi il quasi-delitto, ossia la colpa della parte civile (Cod. di proc. pen. art. 570 Cod. civ., art. 1152) (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 27 luglio 1887; Caniglia c. Calcaterra).

OSSERVAZIONI.

Si veda la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 12 aprile 1882, annotata dall'egregio avv. DIALTI (*Foro it.*, 1883, II, 42); e si consultino i Repertorii generali del *Foro it.* alla voce *Danni penali*.

1423. Per far luogo alla responsabilità di cui è parola all'articolo 1152 del Codice civile si richiede che il danno sia conseguenza immediata e diretta del quasi-delitto (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 15 marzo 1882; Compagnia di fabbricazione Competurs c. Riva Cavenaghi; *Cass. Tor.* 1882, I, 209).

1424. Per l'applicazione degli articoli 1151 e 1152 del Codice civile occorre provare la colpa o la negligenza, o la imprudenza di chi eseguì il fatto dannoso; ed è incensurabile la sentenza di merito che, per apprezzamento di fatto, esclude ogni rimprovero che veniva fatto all'agente (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 25 maggio 1882; Dolfi c. Fabbrini; *Temì Ven.* 1882, 355).

1425. La disposizione degli art. 1151 e 1152 del Codice civile contiene un principio generale; ed il diritto che si riconosce nel danneggiato per colpa, negligenza ed imprudenza d'altri, non soffre eccezione o restrizione di sorta alcuna.

Ogni fatto che per una di queste cause apporti lesione al diritto altrui, sia d'indole penale o civile, obbliga l'offensore alla riparazione del danno.

E per codesta riparazione non può dirsi inammissibile un'azione istituita in un giudizio *ex integro* sol perchè tra molteplici fatti dannosi entrassero elementi penali (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 21 aprile 1883; Vizzica c. Bagalà; *Gazz. Proc.* XVIII, 198).

§ 3. ESAME DELL'ART. 1153.

SOMMARIO.

1426. Necessità di provare che il fatto colposo è proprio di una persona, della quale si deve rispondere: tolleranza concessa in determinati limiti; abuso; danno; cognizione; giudizio di fatto; nesso di causalità tra la tolleranza e il danno recato dall'abuso; fondamento della responsabilità nell'art. 1152 e non nell'art. 1153.
1427. Danno cagionato dal figlio minore d'età: non responsabilità del padre quando provi di non aver potuto impedire il fatto dannoso, materialmente o moralmente.
1428. Consorzio di difesa: danno arrecato dai suoi dipendenti.
- 1429 e 1434 Guardia privata: approvazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.
1430. Padrone e committente: responsabilità civile; limiti.
1431. Responsabilità civile del padrone o committente: nasce dal fatto del suo domestico o commesso, benchè sia a lui estraneo e basta una colpa anche lievissima.
1432. A costituire i rapporti di committente e commesso si richiede una convenzione tra loro: locazione d'opera.
- 1433, 1434 e 1439. Azione di danni: non compete al danneggiato che vi abbia dato causa; padrone; danni recati dai suoi dipendenti nell'esercizio e nella sfera delle loro incombenze.
- 1434, 1429 e 1433. Condizioni alle quali il committente è civilmente responsabile: chi è *commesso* nel senso del Cod. civ.; guardia campestre privata; attore danneggiato col proprio fatto doloso.
1435. La disposizione del 3° capov. dell'art. 1153 è informata al principio dell'*actio institoria* del diritto romano: concetto su cui questa si fondava.
1436. Azione di danni contro il committente per il fatto del commesso: è indipendente da quella che per lo stesso fatto compete contro il commesso medesimo.
1437. Responsabilità del padrone o committente: non si estende sino al caso in cui il subordinato non agisca come impiegato; atto del commesso che non abbia relazione al mandato, ecc.

1438. Appello: termine; causa civile o commerciale; modo di determinarne la natura; giudizio penale; influenza su quello civile; cosa giudicata; riserva dei danni civili; prove già dedotte; responsabilità civile; quasi-delitto; responsabilità del committente per il commesso.
- 1439 e 1433. Committente: danno cagionato a terzi dal commesso; limite della responsabilità del committente; ragione della responsabilità di questo; Amministrazione comunale; commissione della esecuzione di lavori che esigono speciali cognizioni a persone solite ad eseguirne; non risponde della mala scelta, nè delle omesse diligenze di sorveglianza danneggianti un terzo.
- 1440 e 1441. A senso del 3° capov. dell'art. 1153 non devesi dimostrare, ma è presunta la colpa del committente: necessità della connessione tra l'incarico dato e il fatto irregolare delle male eseguite commissioni.
- 1442 e 1443. Esperimento dell'azione per quasi-delitto per fatto dell'institore: azione institoria diretta od utile; non può sorgere contro il proponente e a favore del terzo, se non dai contratti posti in essere dall'institore entro i limiti del mandato.
1444. Responsabilità civile: spese del procedimento penale.

1426. Per potersi chiedere in base all'articolo 1153 del Codice civile il risarcimento di un danno che sia la conseguenza di un atto proprio di altra persona, bisogna anzitutto provare che il fatto è proprio di una persona, della quale il convenuto debba rispondere.

Il conoscere se una tolleranza o facoltà concessa in determinati limiti possa essere causa del danno recato dall'abuso, è questione di puro fatto.

Provato il nesso di causalità tra la tolleranza e il danno recato dall'abuso la responsabilità avrebbe il suo fondamento legale nell'articolo 1152 del Codice civile e non nel susseguente articolo 1153 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 17 gennaio 1882; Banca Nazionale c. Casalegno; *M. Trib. Mil.* 1882, 244).

1427. Il padre non è responsabile del danno cagionato dal figlio minore d'età, e secolui convivente, quando provi di non aver potuto impedire il fatto dannoso (Codice civile, art. 1153, capov. ultimo).

La impossibilità d'impedire il fatto dannoso, di cui parla il citato articolo 1153, non importa che sia una impossibilità materiale e di fatto, ma basta che sia anco puramente morale.

Così se un figlio minore, ma prossimo alla maggiore età, cacciando, munito dell'opportuna licenza del porto d'armi, abbia inavvertentemente ferito un suo compagno, e non risulti alcun giusto motivo per cui il padre avesse dovuto inibirgli l'esercizio della caccia, non v'ha ragione per far ricadere sul padre la re-

sponsabilità civile del danno (*La Legge*, 911, XIII, C. d'App. di Bologna, 18 novembre 1872; Parmeggiani c. Bianchi).

1428. Un consorzio di difesa, avendo una personalità giuridica propria, è responsabile come ente privato dei danni arrecati direttamente, nella sua sfera d'azione, o per omissione dei suoi dipendenti nell'esercizio delle incombenze loro affidate (Cod. civ., art. 1153) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 9 luglio 1889; Consorzio idraulico di Sermide c. Loria).

OSSERVAZIONI.

È questa una questione nuova, per quel che ci consta, nella forma in cui si è presentata. Tuttavia, quanto alla natura giuridica dei consorzi di difesa o d'irrigazione, si consultino i Repertorii annuali del *Foro it.*, voce *Consorzio*.

1429. Il proprietario di un fondo è responsabile, a senso del Part. 1153 del Cod. civ., del danno arrecato ad altri da una sua guardia privata nell'esercizio delle incombenze ad essa affidate, quantunque si tratti di guardia approvata a norma dell'art. 7 della legge sulla pubblica sicurezza (Cod. civ., art. 1153; *Legge sulla pubblica sicurezza*, art. 7) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 13 aprile 1887; Marasco c. Sivoletta; *Gazz. Proc.* XXII, 3; *Foro it.*, 1887, I, 974).

OSSERVAZIONI.

Nella surriassunta decisione leggesi quanto segue:

« Il Tribunale nella denunciata sentenza ha osservato che la guardia, di cui trattasi, comunque propria di un privato, aveva dovuto essere ed era stata approvata dal Prefetto; che in essa si erano dovuti rinvenire certi requisiti determinati dal regolamento per l'esecuzione della legge di P. S. e riconosciuti dalla medesima autorità; che aveva essa dovuto prestare giuramento innanzi al giudice del mandamento nel cui perimetro era chiamata a compiere il suo servizio, e da ultimo, come conseguenza di ciò, i suoi verbali facevano fede fino a prova contraria. Ma tutte tali cose non escludono, anzi rifermano il concetto che guardie siniglianti siano proprie e speciali dei proprietari che se ne avvalgono, cioè scelte da loro nel loro speciale interesse; il quale concetto trovasi proprio scolpito fin dall'inizio dello stesso art. 7 della legge di P. S., ov'è scritto: *i privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre*. Che se la scelta è di essi proprietari, e l'ufficio è conferito per loro proposta, l'atto del Prefetto è forza si limiti ad una semplice approvazione: nè altrimenti lo si chiama nel seguente capoverso di quell'articolo. Onde sinigliante approvazione punto non altera la funzione; non la cangia cioè in funzione nell'interesse pubblico di tutti i cittadini: anzi rimane funzione d'interesse privato, diretta soltanto alla custodia delle terre di quel privato che l'ha voluta e quasi creata: essa no¹¹ fa

che aggiungere a tal funzione un marchio, per dir così, il marchio della pubblica autorità, onde abbiano coteste guardie come un carattere pubblico, e per tal modo possano incutere rispetto, compiere nell'interesse privato del proprio padrone o committente tutti gli atti che alle guardie campestri municipali è dato di fare nel pubblico interesse, e fin verbalizzare con qualche privilegio a cotesta potestà inerente, quale è nel caso quello che i verbali facciano fede fino a prova contraria.»

1430. Affinchè il preponente o committente risponda del danno prodotto dal suo preposto o commesso, non vi è bisogno di alcuna commissione, destinazione od imposizione dell'atto abusivo che cagionò il danno, ma basta che un tal fatto sia compiuto nell'esercizio dell'incombenza affidata (Cod. civ., art. 1153) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 9 gennaio 1891; Ric. Perrone).

La Corte, ecc.

Osserva che non vi è bisogno di alcuna commissione, destinazione od imposizione dell'atto abusivo, perchè il preponente o committente sia civilmente responsabile del fatto del preposto o del suo commesso, a termine dell'art. 1153, 3° capoverso, del Cod. civ.

Infatti quest'articolo, dopo avere stabilito la regola generale, che ciascuno è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia, nella specificazione delle persone che debbono rispondere del fatto altrui, soggiunge che i padroni ed i committenti sono obbligati pei danni cagionati dai loro domestici o commessi nell'esercizio delle incombenze a'le quali li hanno destinati.

Questa disposizione è assoluta e non patisce alcuna eccezione; cosicchè mentre il legislatore nel citato articolo, seguendo le orme dell'art. 1384 del Cod. civ. francese, esclude la responsabilità dei genitori, tutori, precettori ed artigiani, allorchè provino di non aver potuto impedire il fatto delle persone delle quali dovrebbero rispondere, secondo le norme in detto articolo stabilite, non ha esteso tale esclusione ai padroni o committenti.

Risulta pertanto dalla surriferita disposizione che il padrone o committente deve rispondere del fatto del suo domestico o del suo commesso, anche quando quel fatto possa essere perfettamente estraneo al padrone o committente medesimo, purchè il fatto dal quale è derivato ad altri un danno sia stato eseguito nell'esercizio delle incombenze alle quali il domestico ed il commesso furono destinati, ossia *ejus rei gratia cui praepositus fuerat*. In tal caso l'obbligazione sorge tanto dal fatto legittimo quanto e molto più dal fatto illegittimo e delittuoso, come rilevasi da molte leggi del diritto romano e dal citato art. 1153 del Cod. civ. Base fondamentale dell'obbligazione è sempre la fatta preposizione, l'incarico conferito, per cui il preponente o committente, entro i limiti di quelle funzioni, *in eo quod officio immediate conjunctum*, s'immedesima col preposto per ogni conseguenza ed obbligo in via civile che dall'opera sua possa derivare.

Soltanto i più restii ad estendere i limiti della civile responsabilità pel de-

lito eseguito dal preposto o commesso esigono per ammetterla che *auctoritas officii sit in causa, ut delictum committatur... committendo id quod alias committere non potuisset, si in eo non fuisset officio.*

Ma, poste queste condizioni, la responsabilità del padrone o committente ha sempre luogo, siavi o no colpa per parte sua nella scelta della persona, perchè non la mala elezione, ma sibbene la sola elezione è la ragione sufficiente della civile responsabilità, e la colpa è per tal modo presunta, con presunzione *juris et de jure*, secondo la più comune opinione, in conformità delle leggi 7, § 1, Dig. *naut. caup. stabul.*; 1, § 2, *de exercit. act.*; 5, § ult., Dig. *de obligat. et act.*

Ora, applicando questi principii al fatto ritenuto dalla sentenza impugnata, dal quale risulta che non solo il Perrone, ma i suoi operai passarono continuamente pel fondo chiuso del signor Rosati, contro il volere di costui, per lo che furono dichiarati colpevoli del reato di abusivo passaggio, consumato in occasione dell'incarico ricevuto dal Perrone di trasportare polvere per le opere della ferrovia e cibo agli ingegneri addetti ai lavori che si eseguivano dallo stesso Perrone, appaltatore dei medesimi; egli è evidente che il ricorrente non può sottrarsi alla responsabilità civile pei danni causati dai suoi dipendenti, ecc.

Per questi motivi, ecc.

OSSERVAZIONI.

La massima ci pare d'intuitiva evidenza.

V. CHIRONI (*Colpa ex-contrattuale*, I, n. 192, p. 313), ove, riaffermato il principio di non esser necessaria la espressa commissione del fatto dannoso, si aggiunge che ove questa ci fosse sorgerebbe una speciale forma giuridica del quasi-delitto.

1431. La responsabilità civile del padrone o del committente, giusta l'articolo 1153 del Codice civile, è senz'altro quella stessa che nasce dal fatto del suo domestico o del suo commesso, benchè il fatto medesimo sia ad esso padrone o committente perfettamente estraneo.

Basta una colpa anche lievissima del commesso per obbligare civilmente il committente, malgrado anche che il commesso abbia agito non già per conto del committente, ma per proprio ed esclusivo interesse, purchè però il danno sia stato arrecato nell'esercizio delle incombenze alle quali il commesso era stato destinato (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 13 agosto 1878; Codini c. Menicocci; *M. Trib.*, Mil. 1878, 1026; *Gazz. Leg.*, 1878, 326; *La Legge*, 1878, I, 847; *Annali*, 1878, 636).

1432. A costituire i rapporti di committente e commesso, giusta la disposizione dell'art. 1153 del Codice civ., si richiede che tra loro si stipuli una convenzione, per la quale il secondo abbia una dipendenza dal primo; tale è in ispecie il contratto con cui una persona loca l'opera altrui per la produzione del carbone.

Se quindi il carbonaio per sua negligenza dà causa all'incendio di boschi altrui, il proprietario di questi ha ragione d'indennità contro il committente (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 21 febbraio 1878; Palmieri c. Caraffa e Ancajani; *Bett.*, 1878, 308; *Annali*, 1878, 413; *G. Trib. Mil.*, 1878, 1063; *R. Giur. Bol.*, 1878, 278; *La Legge*, 1878, I, 741).

1433. L'azione dei danni non compete al danneggiato, il quale abbia dato egli stesso causa ad essi.

Il padrone è tenuto a rispondere civilmente dei danni arrecati per fatto dei suoi dipendenti, purchè questi li abbiano commessi nell'esercizio e nella sfera delle incombenze loro affidate.

Il determinare la estensione delle incombenze affidate dal padrone ad un suo dipendente è giudizio di fatto di competenza dei giudici del merito (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 13 marzo 1879; Giovanetti c. Bartolommei e Della Selva; *Temi Ven.*, 1879, 218; *La Legge*, 1879, I, 737; *Annali*, 1879, 536).

— Affinchè il committente possa essere ritenuto responsabile dei danni cagionati dai proprii commessi, è necessario che il fatto, dal quale il danno è derivato rientri nella sfera delle incombenze ai commessi medesimi affidate.

Viola quindi apertamente la legge il giudice che, senza premettere siffatta disamina, ritiene senz'altro responsabile il committente pel fatto del suo commesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 luglio 1881; Casalegno, Cacace, Ceneri, Mari c. Banca della piccola industria e commercio di Torino; *M. Trib. Mil.*, 1881, 846; *Giur. Tor.*, 1881, 567; *La Legge*, 1881, II, 406).

— Il committente non è responsabile dei danni cagionati dal proprio commesso se non allora che ricorrono gli estremi della libera e insindacabile scelta, e del potere e dell'autorità di dare nell'interesse privato libere istruzioni e ordini sul modo di eseguire le incombenze affidate al commesso.

Il committente non è responsabile dei danni cagionati dal commesso, se furono prodotti, non per causa diretta o indiretta dell'opera affidata, ma per un fatto positivo del commesso che varca i limiti dai quali l'opera era stata circoscritta (Sentenza della Corte d'Assise di Padova 1 marzo 1882; Parra c. Amministrazione della Regia Tenuta di Tombolo; *Temi Ven.*, 1882, 139; *Riv. Pen.*, XV, 525).

1434. Il committente è civilmente responsabile:

1.° Quando abbia la scelta *libera ed insindacabile* del commesso, per metterlo in rapporto con altri in una determinata operazione assicurandosi della sua probità ed attitudine ad esercitare la incombenza affidatagli senza altrui nocumento;

2.° Quando abbia il potere e l'autorità di dare al commesso o preposto, nel privato suo interesse, libere istruzioni od ordini il modo di eseguire la incombenza che da sè non può esercitare;

3.° Quando il fatto dannoso sia stato eseguito dal commesso o proposto nell'esercizio delle incombenze affidategli; dimodochè l'abuso sia una conseguenza diretta dell'esercizio stesso o meglio una sua estensione abusiva.

È *commesso* nel senso del Codice civile, colui che tiene il posto di un altro nell'incarico affidatogli, e che agisce sotto gli ordini, la direzione e la sorveglianza di un committente, il quale voglia e debba disporre a sua posta.

La *guardia campestre privata*, essendo eletta con decreto prefettizio, e dovendo agire non a norma delle istruzioni datele liberamente dal proprietario dei fondi, ma bensì a norma delle leggi e dei regolamenti, non trovasi in rapporti di immediata subordinazione coi proprietari stessi, circa ai modi di eseguire l'incarico, non è un *commesso* ai termini del Codice civile.

Essa trasmodando nell'esercizio delle sue funzioni, non induce la responsabilità civile dei proprietari de' fondi, sia perchè non è nominata *liberamente ed insindacabilmente* da questi, sia perchè non è un vero e proprio *commesso*, sia perchè gli abusi non sono conseguenze dirette dell'ufficio affidatole.

La responsabilità civile nei detti proprietari sorge quando venga provato che essi conoscevano l'indole facinorosa della guardia allorchè ne proposero la nomina alla prefettura: oppure quando venga provato che essi, avuto sentore di abusi commessi dopo la nomina della guardia medesima, non ne provocarono dall'autorità competente la rimozione dall'ufficio.

L'azione civile per rifacimento di danni proposta contro *committenti*, che personalmente non cagionarono danno, viene respinta sempre dall'eccezione che l'attore danneggiato col proprio fatto doloso è stato causa del danno *patito* dal fatto, pure doloso, del *commesso* (Sentenza della Corte d'Appello di Lucca 28 maggio 1881; Spadacci e Mirabelli c. Urbani; *Foro*, I, 463).

1435. La disposizione del terzo capoverso dell'articolo 1153

del Codice civile è informata al principio dell'*actio institoria* del diritto romano, la quale fondavasi nel concetto di una *negotiatio*, cui il padrone, *dominus negotiationis*, avesse preposto in sua vece un agente, a lui affidandone in tutto o in parte la direzione, e di cui la ragione stava nell'utilità che l'istitore, lavorando per lui, procura al preponente (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 28 maggio 1883; Alberti c. Merlotti; *La Legge*, 1883, II, 44; *Temi Ven.*, 1883, 450).

1436. L'azione di danno contro il committente per il fatto del commesso è indipendente da quella che per lo stesso fatto compete contro il commesso medesimo, e quindi per il suo esercizio non è tenuto l'attore a chiamare in causa anche il commesso, salvo al convenuto di chiamarvelo egli stesso se lo crede di suo interesse (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 settembre 1883; Borrani c. Banca Monzese; *Giur. Tor.*, 1883, 1107).

1437. La responsabilità del padrone o del committente a senso degli articoli 1151, 1152 e 1153 del Codice civile non si estende sino al caso in cui il subordinato non agisca come impiegato; nè comprende l'atto del commesso che non abbia relazione all'oggetto del suo mandato, nè abbia luogo ad occasione della sua esecuzione (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 12 giugno 1883; Banca Italiana di Depositi e prestiti c. Segrè Piney-Macheau; *Temi Rom.*, 1883, 433).

1438. L'indole civile o commerciale d'una causa, agli effetti di determinare il termine per l'appello, si desume dall'intestazione e dal contenuto della sentenza, nonchè dal modo come la considerarono le parti (Cod. di proc. civ., art., 485).

La sentenza, pronunciata nel giudizio penale costituisce cosa giudicata nel giudizio civile per quanto riguarda l'esistenza del reato, ma non rispetto all'apprezzamento dei fatti per quanto concerne la responsabilità civile dell'imputato.

L'assoluzione da un reato non importa assoluzione dalla responsabilità per i danni civili, quando il giudice penale fece per questa espressa riserva.

La parte che ha riconosciuto alcuni fatti nel giudizio penale non può poi impugnarli in giudizio civile, nel quale può decidersi la controversia senza raccogliere altre prove, oltre quelle dedotte nel procedimento penale (Cod. di proc. pen., art. 6).

L'appaltatore del taglio di un bosco è responsabile dei danni arrecati ai tagliatori dalla caduta delle piante recise, se ciò avvenne

in assenza e per imprudenza del sorvegliante da esso eletto (Cod. civ., art. 1151, 1152 e 1153) (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 16 febbraio 1892; Pavan c. Lonati ed altri).

OSSERVAZIONI.

Quanto alla prima parte della riassunta massima vedasi la conforme sentenza della Corte di Cassazione di Torino 11 giugno 1891 (*Foro it.*, 1891, I, 1112, con nota di richiami).

Sull'ammissibilità dell'azione civile per risarcimento dei danni non ostante l'assoluzione riportata dall'autore di essi nel giudizio penale, quando non si contesta l'esistenza del fatto, ma solo le circostanze che diedero luogo ai danni, vedi la sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 17 dicembre 1887 (*Foro it.*, 1888, II, 179, con nota di richiami) e posteriormente le sentenze della Corte d'Appello di Genova 17 maggio 1889 (*id.*, Rep. 1889, voce *Giudizio pen.*, n. 8) e della Corte d'Appello di Casale 1 maggio 1890 (*id.*, Rep. 1890, stessa voce, n. 9) V. pure la sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 9 dicembre 1890 (*Foro it.*, 1891, I, 551).

Che poi il giudice civile possa e debba tener conto (salvo il suo apprezzamento) delle prove raccolte nel giudizio penale è principio costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza (V. i Repertorii del *Foro it.* alla voce *Giudizio*), dal quale deriva che le parti che hanno ammesso e riconosciuto delle prove nel giudizio penale non possono poi impugnarle in quello civile.

1439. Il committente non risponde di qualsiasi fatto del suo commesso verso i terzi da questo danneggiati, ma solamente di quello che il commesso abbia cagionato nello esercizio delle affidategli incombenze.

La ragione della responsabilità del committente, sancita nell'articolo 1153 del Codice civile, consiste nella colpa del padrone, alla quale è informato l'articolo 1151 che domina e governa tutta la materia della responsabilità civile nascente dal delitto o quasi-delitto.

L'Amministrazione comunale (e tanto meno il Comune, che ne è rappresentato) quando commette l'esecuzione di determinati lavori, che esigono speciali attitudini e cognizioni tecniche, a persone solite ogni anno ad eseguirne per conto di qualsiasi committente, non risponde della mala scelta « *cur talem elegerit*, » nè delle omesse diligenze nel sorvegliare i lavori, dai quali sia derivato del danno ad un terzo non potendo mai un imprenditore di opere a cottimo essere considerato come un surrogato dell'amministrazione o un *alter ego* nell'esecuzione dei lavori di cui lo ha incaricato (Sentenza del Tribunale di Roma 28 maggio 1884; Comune di Morlupo c. Pagani; *La Legge*, 1884, II, 170).

1440. A senso dell'articolo 1153, capoverso 3°, del Codice civile, non devesi dimostrare, ma è presunta la colpa del committente pel danno arrecato dai suoi commessi nell'esercizio delle incombenze a cui li ha destinati (Sentenza del Tribunale di Roma 1 febbraio 1884; D'Andrea c. Garavaglia; *Temi Rom.*, 1884, 759).

1441. L'alinea 3° dell'articolo 1153 del Codice civile vuole bensì per la responsabilità del committente, che l'opera dannosa del commesso, imputabile di colpa, abbia luogo nell'esercizio delle incombenze a costui affidate, ma non richiede che quell'opera sia essa stessa un atto legittimo di tale esercizio.

Per essere applicabile il citato alinea basta che vi sia un'intima connessione, come di fine a mezzo, tra l'incarico dato e il fatto irregolare delle male eseguite commissioni (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 15 maggio 1879; Delfini; *La Legge*, 1880, I, 677; *G. Trib. Nap.*, XXX, 397).

OSSERVAZIONI.

Nel *Not. it.* (1879, 281), nel *G. Trib. Mil.* (1879, 748) e nella *Corte S. Roma* (1879, 439) pare che si riporti la stessa sentenza colla data 2 giugno 1879 (Delfini c. Banco di Terni), riassunta come segue:

Per aversi la responsabilità del committente non è prescritto dall'art. 1153, alinea 3°, del Cod. civ., che l'opera dannosa del commesso sia essa stessa un atto legittimo dell'esercizio delle incombenze affidategli, bastando che abbia luogo nell'esercizio delle incombenze stesse.

1442. Per potere sperimentare l'azione per delitto o quasi-delitto per fatto dell'istitore, occorre che il fatto dannoso sia avvenuto nell'esecuzione del mandato (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 2 luglio 1883; Duranti c. Corsini; *Temi Ven.*, 1883, 516; *Annali*, 1883, 476; *La Legge*, 1884, I, 42; *Bett.*, 1884, 48).

1443. L'azione *institoria*, sia diretta, sia utile, non può sorgere contro il proponente e a favore del terzo, se non dai contratti posti in essere dall'istitore entro i limiti del mandato, ancorchè in tali atti siavi mistura di delitto o di quasi-delitto commesso dall'istitore con abuso di mandato (*La Legge*, 1136, II, *Trib. civ. di 1.^a istanza di Firenze*, 26 giugno 1862; Sadun c. Strade ferrate livornesi).

1444. Le persone responsabili civilmente non sono tenute a pagare le spese del giudizio penale contro i colpevoli del reato, se nè il P. M., nè la parte civile le chiamarono ad intervenirvi.

(Cod. civ., art. 1153) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 27 novembre 1886; Lippi c. Zammarelli; *Foro it.*, 1887, I, 332).

§ 4. ESAME DELL'ART. 1154.

SOMMARIO.

1445. Prescrizione dell'azione derivante dall'art. 1154 del Cod. civ.: è retta dalle norme del Codice stesso.
1446. Danno prodotto da animale: proprietario; presunzione di colpa; prova contraria; commessi o domestici; imprudenza o negligenza.

1445. La prescrizione dell'azione derivante dall'articolo 1503 del Codice civile Albertino (1154 di quello vigente) è retta dalle norme del codice stesso, quando anche l'azione derivi da uno dei fatti che sono contemplati come contravvenzioni dall'articolo 685 del Codice penale del 1859 (*La Legge*, 561, III, C. d'App. di Torino, 18 maggio 1863; Romano c. Ducloz).

1446. L'art. 1154 del Cod. civ., dichiarando responsabile il proprietario di un animale per il danno cagionato dal medesimo, stabilisce una presunzione semplice di colpa, che può essere distrutta dalla prova contraria (Cod. civ., art. 1154).

L'art. 1153 contempla i danni prodotti dai domestici e commessi tanto con fatti positivi, quanto per sola imprudenza o negligenza (Cod. civ., art. 1153) (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 30 dicembre 1889; Semana c. Ricci-Orlandi).

§ 5. ESAME DELL'ART. 1155.

SOMMARIO.

1447. Proprietario di edificio crollato: responsabilità civile; sua ragione.
1448. Riparazioni alla propria casa: danno alla casa del vicino.
1449. Scavamento di grotte: danno cagionato al fabbricato soprastante; non occorre investigare a chi le grotte appartengano.
1450. Azione per risarcimento di danni cagionati dalla rovina d'un edificio: quando è data contro il proprietario; possessore *cum animo rem sibi habendi*; obbligo del proprietario dell'edificio minacciante rovina di farlo abbattere, ecc.
1451. Proprietario di un condotto d'acqua: danni cagionati da difetto di manutenzione o da vizio di costruzione; responsabilità verso il danneggiato.

1447. La responsabilità civile che pesa sul proprietario di

edificio crollato è una applicazione del principio che, chiunque del fatto proprio lecito od illecito, sia in *committendo* sia in *omittendo*, danneggia altrui, deve risarcire il danneggiato (*La Legge*, 1130, V, C. C. di Napoli 11 marzo 1865; Erba c. Principe).

1443. Colui il quale eseguisce, benchè con diligenza, le riparazioni alla propria casa, è responsabile del danno alla casa del vicino, comunque collabente (*minacciante rovina*), accelerato dalle riparazioni suddette (*La Legge*, 1885, I, 708, C. C. di Napoli, 17 gennaio 1885; Serena c. Moccia).

1449. In tema di responsabilità per danno cagionato da scavamamento di grotte nel terreno sottoposto ad un fabbricato non occorre investigare a chi le grotte appartengano, quando tra le parti sia controverso soltanto se esistessero, o no, al momento in cui il proprietario delle fabbriche minacciate acquistò dall'altro il suolo per edificarle (*La Legge*, 1886, I, 629; C. C. di Napoli 23 gennaio 1886; La Ginestra c. Acerenza).

1450. L'azione per risarcimento di danni cagionati dalla ruina di un edificio è data contro il proprietario quando sia avvenuta per mancanza di riparazione o di vizio di costruzione: è data pure contro il possessore *cum animo rem sibi habendi*.

Quando la sentenza sul merito abbia tratta la prova della proprietà o da titoli o da ripetuti atti di possesso, essa è per tal parte sottratta alla censura per cassazione.

Essendo del proprietario dell'edificio minacciante ruina il dovere legale di farlo abbattere, l'omissione del vicino di chiedere l'abbattimento non porge eccezione al primo per respingere *l'actio de danno injuria datum*, che di poi fosse avvenuto.

Allorchè si disputi se cagione del danno fosse stata la colpa di uno o più proprietari, non spetta al perito, che sia incaricato a riferire sulla causa del danno, ripartire la responsabilità; ma è sempre ufficio incensurabile del giudice determinare la causa vera del danno ed emettere la condanna in corrispondenza di esso (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 10 luglio 1880; Ripa Barrese c. Stabile; *Gazz. Proc.*, XV, 379).

1451. Il proprietario d'un edificio o d'altra opera (condotto d'acqua) è tenuto a risarcire i danni cagionati da difetto di manutenzione o da vizio di costruzione, quand'anche non vi sia nessuna colpa da sua parte. Il proprietario non può declinare la responsabilità sua verso il danneggiato, invocando quella del costruttore, verso il quale egli ha soltanto un'azione di regresso (Sen-

tenza del Tribunale Cantonale 22 giugno 1889; *Rep. Giur. Patr.*, IX, II, 18, 861).

§ 6. ESAME DELL'ART. 1156.

SOMMARIO.

1452. Coautore di un delitto o quasi-delitto: ragione di rimborso *pro rata* verso gli altri partecipi del fatto dannoso; membri del Consiglio di amministrazione di un'opera pia, ecc.
1453. La solidarietà sanzionata dall'art. 1156 del Cod. civ. è regolata dalle norme stabilite per le obbligazioni in solido fra i debitori: condebitore condannato in solido; può prima di aver pagato rivolgersi ai proprii condebitori per essere da costoro rilevato, ecc.
1454. Per la solidarietà cui son tenuti gli autori del quasi-delitto non è necessario che il danno risulti da unico atto.

1452. Quando per la solidarietà stabilita dall'articolo 1156 del Codice civile il coautore di un delitto o quasi-delitto ha dovuto pagare totalmente i danni cagionati, compete a lui ragione di rimborso *prorata* verso gli altri partecipi di quel fatto dannoso.

In specie: il membro del Consiglio d'amministrazione di un'opera pia, che, per la trascurata vigilanza dell'amministrazione, ha dovuto pagare all'opera il danno a lei derivato dalla gestione del tesoriere, ha ragione di rimborso verso gli altri membri dell'amministrazione stessa.

Questo regresso e riparto fra i varii coamministratori va regolato in ragione della maggiore o minore colpa di ciascuno, di guisa che se quegli che fu condannato solidalmente ebbe nell'amministrazione tutta la colpa o la maggior parte di essa, in tale caso o non gli spetterà in una proporzione minore il diritto a rimborso o non gli spetterà del tutto, sottostando così egli alla totalità del danno, o alla maggior parte di questo.

A tale scopo gli amministratori chiamati da lui in rilievo potrebbero provare per testimoni che egli fu la causa unica o principale del danno, avendo sempre respinto il concorso e il controllo dei colleghi, togliendo loro la possibilità di esaminare i bilanci, facendo a questi di sua mano inserzioni ed aggiunte di attività e rendite inesistenti, trasferendo in casa propria lo archivio dell'amministrazione, ed usurpando così un'ingerenza assorbente ed esclusiva (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 28 novembre 1881; Silvano c. Sacheri; *Giur. Tor.*, 1882, 16; *Bett.*, 1882, 57).

1453. La solidarietà sanzionata dall'articolo 1156 del Codice civile è regolata dalle norme stabilite nel paragrafo delle obbligazioni in solido fra i debitori, e ciò tanto nei rapporti fra il danneggiato e gli autori del danno, quanto nei rapporti fra costoro.

Quindi la obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di diritto fra i debitori, i quali non sono obbligati fra loro se non per la rispettiva parte (articolo 1198 del Codice civile).

Il condebitore condannato in solido può prima di avere pagato rivolgersi ai proprii condebitori per essere da costoro rilevato in proporzione delle loro rispettive quote.

Il condebitore solidario non può essere condannato al pagamento *pro quota* se il condebitore che pagò non dimostrò il *quid et quantum* abbia pagato per conto e scarico del debitore (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 25 maggio 1883; Vitta c. Guazzone; *Giur. Casale*, 1883, 266).

1454. Per la solidarietà, cui sono tenuti gli autori del delitto o del quasi-delitto, non è necessario che il danno risulti da unico atto.

Basta che gli autori siano uniti nello stesso intento colpevole, e producano lo stesso danno, senza che si possa distinguere la quantità del danno arrecato dagli uni e dagli altri (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 25 agosto 1884; Boscarino Iugrao; *Circ. Giur.*, 1885, 355; *G. Pret.*, 1885, 26).

SEZIONE TERZA.

Valutazione o misura del risarcimento del danno derivante da delitto o quasi-delitto.

SOMMARIO.

1455. Danni compensativi: sono risarcibili alla stregua dell'art. 1151 del Codice civile.
- 1456 a 1458. Danni immediati e diretti; danni occasionali e indiretti; regola per la misura del danno.
1459. Danni materiali e danni morali: risarcibilità.
1460. La stima dell'equivalente dei danni morali è affidata al giudice.

1455. I danni compensativi, nascenti da delitto o quasi-de-

lito, sono risarcibili alla stregua dell'articolo 1151 del Codice civile, e non possono risolversi negli interessi moratorii, sulla somma della quale si è ritardato il pagamento, a senso dell'articolo 1231 del detto codice (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 21 gennaio 1884; Lanza Moncada c. Beritelli; *Foro Cat.*, 1883, 285).

1456. La responsabilità per delitto o quasi-delitto si estende anche ai danni indiretti (Cod. civ., art. 1151, 1227-1229) (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 18 febbraio 1892; Simoneschi c. Ariosti).

La Corte, ecc. — (*Omissis.*)

Attesochè la sentenza impugnata si sostiene sul motivo e argomento che, trattandosi nella specie di sequestro violato, non poteva ammettersi alcuna limitazione di danni, perchè la violazione del sequestro, che è un fatto illecito, non un adempimento contrattuale, ma un quasi-delitto, rendeva responsabile il Simoneschi di un'indennità estesa ai danni indiretti secondo l'art. 1151, essendo in questo caso inapplicabili gli art. 1244, 1231, 1229 del Cod. civ. Infatti che la violazione del sequestro nel modo con cui avvenne fosse un fatto illecito ed un quasi-delitto, non può con ragione impugnarsi dal Simoneschi. La violazione non consistè nel pagamento della somma sequestrata al debitore per parte del terzo sequestratario, che il caso esclusivamente previsto dell'art. 1244, il quale impone l'obbligo di rinnovare il pagamento al sequestrante, ma nell'aver d'accordo col debitore dichiarato non esistere altrimenti il patto e l'obbligo del pagamento delle già maturate e sequestrate mensili prestazioni vitalizie, che per il contratto del 1879 avrebbe dovuto il sequestratario corrispondere vita durante del debitore. E non trattandosi dell'inadempimento di un' obbligazione contrattuale di dare o di fare, o di ritardo al risarcimento dei danni, ma della violazione di un sequestro commessa per defraudare le giuste e legittime aspettative del creditore sequestrante, era evidente che non poteva aver luogo l'applicazione dell'art. 1244 e la liquidazione legale secondo il disposto degli articoli 1229 e 1231 relativi ai danni contrattuali, che suppongono una convenzione precedente e la violazione di un patto, non un fatto illecito in cui *ipsa injuria est obligationis effectrix*. La massima che le norme direttive dell'art. 1227, il quale dichiara refetibile anche il lucro cessante, e dei successivi art. 1228 e 1229 per liquidare i danni derivanti da inadempimento di obbligazioni contrattuali, si devono osservare per analogia, in difetto di speciali disposizioni, anche per la misura e qualità dei danni cagionati dal delitto o dal quasi-delitto, è ormai ripudiata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che hanno ritenuto e deciso che la responsabilità del fatto illecito si estende al risarcimento dei danni indiretti, tanto se la colpa, insita nel fatto stesso, costituisce reato, quanto se rimane nei limiti del quasi-delitto, che secondo l'art. 1151 consiste nel fatto colposo che reca danno ed obbliga a riparare non solo il danno emergente e il lucro cessante, ma altresì i pregiudizii indiretti e morali, a giusto compenso dell'ingiuria, che il fatto contrario alla legge, non al patto contrattuale, ha cagionato a colui che reclamò ed ottenne la condanna ai danni in genere.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

OSSERVAZIONI.

In senso conforme vedansi, tra le altre, le seguenti sentenze: della Corte d'Appello di Roma 17 maggio 1890 (*Foro it.*, Rep. 1890, voce *Responsabilità civ.*, n. 47); della Corte di Cassazione di Torino 29 gennaio 1889 (V. qui sotto il n. 1458); della Corte d'Appello di Torino 15 aprile 1889 (*id.*, Rep. 1889, voce *Danni cip.*, n. 9); della Corte di Cassazione di Torino 7 luglio 1882 (vedi qui sotto il n. 1457).

In senso contrario vedansi le sentenze: della Corte d'Appello di Genova 15 settembre 1884 e della Corte d'Appello di Venezia 18 settembre 1883 (*id.*, Rep. 1883, voce predetta, n. 25).

La Corte d'Appello di Genova nella surricordata sentenza del 15 settembre 1884, Depaoli c. Società Ligure Lombarda (*Eco Gen.*, 1884, *Comm.*, 330; *G. Pret.*, 1885, 156) diceva, presso a poco, che nel determinare la misura del risarcimento dovuto per fatti colposi, deve aversi riguardo soltanto ai danni diretti e immediati, non eziandio a quelli mediati ed indiretti, e che il giudizio sull'entità del danno è un *quid facti*, piuttosto che un *quid juris*.

1457. L'autore di un delitto o quasi-delitto è tenuto non tanto pei danni immediati e diretti, quanto per gli occasionali ed indiretti.

La regola dell'art. 1229 si applica al solo caso di danni dipendenti da inadempimento di contratto (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 luglio 1882; Weill e C. c. Cavalca e Martinotti; *Foro*, I, 862).

OSSERVAZIONI.

La Corte di Cassazione di Firenze il 3 agosto 1878 (Zuculin c. Banca di Udine) decise invece che anche per le azioni dedotte dal quasi-delitto, le regole per la misura del danno sono quelle contenute negli art. 1227, 1228 e 1229 del Codice civile (*La Legge*, 1879, I, 11).

1458. La responsabilità per il fatto illecito a tenore dell'articolo 1151 del Cod. civ. comprende tanto il lucro cessante, quanto il danno emergente, e così i danni diretti come gli indiretti (Codice civ., art. 1151, 1228 e 1229) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 29 gennaio 1889; Compagnia *L'Italia* c. Messina); *Giurispr.* di Torino, 1889, 117).

OSSERVAZIONI.

Conformemente pronunciò, come abbiamo già detto, la stessa Corte il 7 luglio 1882: di opinione contraria, oltre alle già ricordate Corti, è anche il CHIRONI, *Colpa extra-contrattuale*, II, 404.

Nella specie decisa dalla Cassazione di Torino trattavasi di danni derivanti da lite temeraria, ed essa si limitava ad osservare, circa la valutazione dei danni, « che il fatto illecito col quale si viola il diritto altrui rende responsabile civilmente colui che è in colpa, pel disposto dell'articolo 1151 del Codice civile, del danno che ne fu la conseguenza, nel risarcimento del quale si comprende tanto il lucro cessante, quanto il danno emergente, sia diretto che indiretto, mentre la legge non distingue; laonde non sono applicabili in simili casi i criteri di valutazione che si rilevano dagli articoli 1228 e 1229 del Codice civile, i quali si riferiscono esclusivamente allo adempimento puro e semplice della obbligazione contrattuale, nel qual caso la misura del danno viene regolata dall'intenzione espressa o tacita delle parti contraenti ».

Quanto al risarcimento dei danni morali, specialmente nel predetto caso di lite temeraria, ricordiamo la sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 9 aprile 1883 (*Foro it.*, 1883, I, 583).

1459. I danni che a senso degli articoli 1151 e seguenti del Codice civile, devono essere risarciti sono tanto i materiali che i morali (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 19 settembre 1881; Cavalieri c. Grouller, Corbellino e Vigoni; *M. Trib. Mil.* 1881, 1001).

1460. La stima dell'equivalente dei danni morali per lo stesso principio delle *actiones arbitrariae* dei Romani è affidata al prudente arbitrio del magistrato (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 26 marzo 1879; Poltini c. Migneco; *Circ. Giur.* 1879, 198).

SEZIONE QUARTA.

**Responsabilità civile dello Stato
e delle Amministrazioni pubbliche o aventi
un pubblico servizio.**

§ I. STATO

SOMMARIO.

1461. Uso di un diritto nei limiti della legge prescritti: Stato; danni causati dal taglio di argini da esso fatto eseguire; non responsabilità.
1462. Atto di Governo: non dà luogo a risarcimento verso i privati; allagamento artificiale di proprietà private per utilità pubblica; forza maggiore; indennità; giudizio dell'Autorità amministrativa; incensurabilità.
1463. Costruzione di un ponte sopra un fiume: rigurgito alle acque; l'Amministrazione dello Stato è tenuta a modificare le opere fatte.

1464. Amministrazione dello Stato: responsabilità pel danno arrecato ai terzi da un ingegnere nella formazione del progetto di opera pubblica, ecc.
1465. Ufficio del catasto: ritardata voltura di un passaggio di proprietà; nuovo proprietario; non ha diritto di reclamare dall'Amministrazione indennità, quando consti che poteva facilmente impedire i danni derivatigli.
1466. Privato danneggiato dalla pubblica Amministrazione: ha diritto di agire contro i proprietari avvantaggiati.
1467. Decreto di concessione governativa di opere: non impedisce che le opere abbiano a farsi in modo da non pregiudicare i terzi.
1468. Consorzio di danneggiati: domanda d'indennizzo; irricevibilità, ecc.

1461. L'uso di un diritto nei limiti dalla legge prescritti non può mai ingenerare una colpa e conferire quindi altrui una ragione per risarcimento di danni.

In conseguenza lo Stato non può essere astretto a rappresentare i danni causati dal taglio di argini da esso fatto nei limiti dei poteri a lui concessi dagli art. 124, 165 e 172 della Legge sui lavori pubblici (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 22 novembre 1882; Consorzio degli argini Volpara c. Ministero dei Lavori pubblici; *La Legge*, 1883, I, 812; *Giur.* Casale, 1883, 33).

1462. L'atto di governo non dà luogo a risarcimento verso i privati, quando la causa del danno scaturisca da una forza maggiore che il Governo coll'atto medesimo abbia cercato di regolare per quanto potè acciocchè riuscisse meno funesta.

Così non è tenuto a risarcimento pei danni recati al privato col taglio degli argini di un fiume allo scopo di rendere meno gravi i danni dell'inondazione, essendo imminente la rottura degli argini per la violenza delle acque.

Il giudizio dei periti sulla esistenza della FORZA MAGGIORE che scioglie lo stato da ogni responsabilità, è insindacabile per parte dell'autorità giudiziaria (La Legge, 1885, II, 592, C. d'App. di Venezia, 21 maggio 1885,¹ Camerini c. Ministero dei Lavori pubblici).

OSSERVAZIONI.

La Corte di Cassazione di Torino colla sentenza 28 dicembre 1879² (Tatti c. Ministero dei Lavori pubblici; *La Legge*, 1880, II, 94) decise più equa-

¹ V. anche la sentenza del Tribunale di Rovigo 6 febbraio 1884, sopra la stessa causa.

² Il *Foro it.*, la cita colla data 28 dicembre 1878 (1879, I, 28). V. anche sulla medesima causa la sentenza della Corte d'Appello di Milano, 20 settembre 1871 (*Monit. Trib. Mil.*, 1871, 1873).

mente che l'inondazione di una proprietà privata causata non dalla rotta di un argine, per l'impeto delle acque, ma dallo sfioramento artificiale operato dagli agenti della pubblica amministrazione per iscongiurare danni maggiori a pregiudizio anche dalla navigazione, equivale ad una occupazione temporanea, o quanto meno ed un uso dell'altrui proprietà a vantaggio pubblico; epperò dà diritto al proprietario rimasto danneggiato dall'inondazione, di esserne risarcito dall'amministrazione pubblica; che tale diritto non viene meno perchè le proprietà state inondate in conseguenza dello sfioramento artificiale dall'argine non si trovassero attigue a questo, quando la loro situazione era tale che le acque dovessero necessariamente inondarle per scaricarsi nel sito voluto; e che non havvi luogo a distinguere per l'effetto del diritto al compenso tra occupazione od uso dei beni altrui eseguito spontaneamente per pubblica utilità, e occupazione, od uso imposto da necessità a causa di disastro o di forza maggiore.

La Corte di Cassazione di Roma però colla sentenza 19 luglio 1886 (Cassaza c. Ministeri dei Lavori pubblici e del Tesoro) decise invece che non ha diritto ad indennità, nè quindi può agire in risarcimento avanti i Tribunali ordinarii, il proprietario di un terreno invaso dalle acque di un fiume o torrente in causa del taglio di un argine ordinato dalla competente autorità amministrativa per moderare l'impeto delle acque stesse, e per impedire la violenta rottura dell'argine ed i conseguenti danni maggiori che ne sarebbero derivati; e che il giudizio tecnico, dato da pubblici funzionarii, sulla esistenza della forza maggiore, e sulle misure da prendersi per limitarne i danni e prevenire un pubblico disastro, è incensurabile avanti l'autorità giudiziaria.

Si consulti: SABBATINI, *Comm. alla Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità*, vol. II, pag. 277 e seg.

1463. Se colla costruzione di un ponte sopra un fiume viene a cagionarsi rigurgito alle acque, l'Amministrazione dello Stato è bensì tenuta a modificare le opere fatte, in modo che i danni vengano a cessare; ma devesi in tale contingenza tener conto anche dei danni a cui nei tempi addietro andavano soggetti i terzi per fatto del fiume, non potendo l'Amministrazione che ha eseguita l'opera, essere tenuta a rendere migliore la loro condizione (*La Legge*, 727, I, Cons. di Stato, 8 aprile 1861; Amm. dei lavori pubblici c. Della Valle).

1464. L'Amministrazione dello Stato è responsabile del danno che un ingegnere arrechi ai terzi nella formazione del progetto di opera pubblica, come, per esempio, di una strada.

Parimente l'Amministrazione dello Stato è responsabile dei danni che derivino dallo avere omesso di provvedere sui reclami mossi dai privati in fatto di tale opera (*La Legge*, 167, XII, Corte di Cassazione di Torino, 16 febbraio 1872; Provincia di Genova c. Ministero dei Lavori pubblici).

1465. Un danno avvenuto per doloso intendimento di chi lo

soffre non è ripetibile e vien meno ogni ragione ad azione tendente al suo risarcimento.

Conseguentemente, quand'anche risulti che l'uffizio del catasto sia in colpa dell'aver ritardato la voltura nei registri di un passaggio di proprietà, pure il nuovo proprietario non può ritenersi fondato nel ripetere dall'Amministrazione l'indennità dei danni eventuali che gli siano derivati da quel ritardo, quando consti che gli era nota l'azione promossa contro il precedente proprietario per il pagamento dei tributi del fondo pervenutogli e che però avrebbe potuto facilmente impedire i danni medesimi (*La Legge*, 216, III, Cons. di Stato, 1 maggio 1863; *Delitala c. Finanze*).

1466. Il privato danneggiato ha facoltà di agire contro i proprietari particolari, i cui beni avessero ricevuto vantaggio dal provvedimento amministrativo a lui dannoso (*La Legge*, 11, XII, Corte d'Appello di Milano, 26 settembre 1871; *Prefetto di Milano, quale agente pel ramo dei lavori pubblici c. ing. Tatti*).

1467. Per constatare il danno prodotto dalla concessione governativa non è necessario l'attendere che le opere siano compiute, se anche in corso di esse la verificaazione possa farsi.

Il decreto di concessione non impedisce che le opere abbiano a compiersi in modo da non pregiudicare i diritti dei terzi, e vi siano introdotte quelle variazioni che valgano a raggiungere lo scopo (*La Legge*, 1884, II, 566, C. d'App. di Torino, 13 febbraio 1884; *Rocca-Saporiti c. Società italiana per condotta d'acqua e Comune di Oleggio*).

1468. È irricevibile la domanda d'indennizzo proposta da un consorzio di danneggiati; giacchè il consorzio, non costituendo nè una vera società civile, nè una società anonima, non ha una personalità giuridica propria, dietro cui spiegare in confronto di terzi un'azione giudiziale.

Nè, agli effetti processuali, possono calcolarsi delegati a rappresentare il consorzio, quali mandatarii dei singoli interessati, se essi si presentarono in giudizio quali membri del comitato esecutivo e quindi quali rappresentanti del consorzio, e se chiesero l'indennizzo per questo e non pei singoli consorziati.

In ogni modo, in tale ipotesi, la citazione dovrebbe considerarsi siccome affetta da nullità radicale, per mancanza del nome dei singoli mandanti e della indicazione precisa dell'indennizzo chiesto da ciascuno di essi.

Nè si potrebbe, in sede d'appello, limitare l'effetto della citazione alla domanda d'indennizzo chiesto dai rappresentanti del comitato nella loro specialità e nel loro personale interesse, giacchè tanto varrebbe mutare radicalmente l'oggetto della domanda, non potendosi poi considerare i rappresentanti medesimi quali intervenienti in lite, se la domanda principale è dichiarata irricevibile, ed è colpita da nullità insanabile nel suo atto introduttivo (*La Legge*, 1885, I, 353, C. d'App. di Venezia, 19 dicembre 1884; Consorzio dei danneggiati di Fossa Polesella c. Finanze).

§ 2. PROVINCE E COMUNI.

SOMMARIO.

(V. anche il Titolo VII e VIII)

a) Province.

1469 e 1475. Provincia: indennità al proprietario danneggiato da un livellamento stradale; sentenza passata in giudicato; questione non riproponibile in appello.

b) Comuni.

1470. Provvedimento generale regolamentare dell'Autorità amministrativa: danni ai privati; diritto di questi a domandarne il risarcimento all'Autorità giudiziaria; Comune; tariffe obbligatorie dei prezzi di vendita di generi anonari.

1471. Comune: esecuzione d'ufficio della distruzione di una piantagione privata; motivi d'igiene pubblica; non reclamo del privato in via amministrativa; inammissibilità della domanda giudiziaria per indennità.

1472. Comune: ordine di riduzione di una tettoia nella parte eccedente le misure concesse; demolizione completa d'ufficio; diritto del concessionario di domandare indennità dal tempo della demolizione sino a quello che avrebbe dovuto durare la concessione; perizia.

1473. Atto amministrativo: soppressione non dell'uso, ma dell'abuso della proprietà; non può farsi luogo a indennizzo; acque stagnanti nelle fosse di un privato.

1474. Appaltatore di opera pubblica: danni recati nella esecuzione dei lavori; responsabilità.

1475 e 1469. Mutata livellazione di strade: danni ai proprietari frontisti; indennizzo.

1476. Costruzione di marciapiede: proprietario impedito di accedere in carrozza nel cortile della sua casa; non indennità.

1477. Comuni: godimento in natura di una golena; Comune; responsabilità pel danno da essi arrecato agli argini del colatore pubblico.

1478. Comune: lavoro stradale; trascuranza delle necessarie precauzioni; danno ai privati; indennizzo; costruzione di opere di riparazione per togliere il pericolo di nuovi danni; appaltatore comunale che s'attenne agli obblighi assunti; non responsabilità.
1479. Comune: querela contro un privato; dichiarazione di non luogo a procedere; risarcimento di danni.

1469. Passata in cosa giudicata una sentenza di prima istanza che dichiara doversi dalla Provincia un'indennità al proprietario danneggiato da un livellamento di strada, non può la Provincia riproporre in appello la stessa quistione, allegando che il proprietario come ha avuto il miglioramento recato al fondo, così deve subire in compenso il danno (*La Legge*, 49, XI; C. d'App. di Messina, 26 dicembre 1870; Brione c. Prefetto di Messina).

1470. Chiunque da un provvedimento generale regolamentare dell'autorità amministrativa riceva danno con offesa ai suoi diritti può domandarne il risarcimento dinanzi l'autorità giudiziaria.

Così può domandarlo il fornaio che abbia ricevuto qualche pregiudizio da un provvedimento del Comune, con cui venne fissata una tariffa obbligatoria del prezzo di vendita delle farine e del pane.

L'autorità giudiziaria investita della domanda, riconosciuta l'irregolarità di un provvedimento, non deve revocarlo, ma soltanto dichiarare la responsabilità dell'autorità amministrativa, di fronte alla prova del danno.

Fra i danni che i fornai, nella specie sopraddetta, possono dimandare, si comprendono quelli derivati dal pagamento per pretese contravvenzioni, o dalle limitazioni apportate alla loro industria, o da altre circostanze (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 13 marzo 1876; *Foro*, I, 842).

1471. Non è ammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta da un privato contro la pubblica Amministrazione (nel caso un Comune), che per atto di autorità ordinaria eseguita d'ufficio la distruzione di una piantagione ritenuta nociva alla salute pubblica, senza che il proprietario stesso presentasse alcun reclamo o ricorso in via amministrativa (Codice civile, art. 436 e 438) (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 9 aprile 1889; *La Legge*, 1889, II, 164).

OSSERVAZIONI.

Non può mai proporsi azione di risarcimento dei danni per atti dell'Autorità amministrativa emanati con le forme o nei limiti assegnati dalla legge. Così decise la Cassazione di Roma nella sentenza 6 luglio 1882, Comune di Roma c. Carboni (*La Legge*, 1883, 1, p. 219).

1472. Opera secondo il suo diritto quel Comune il quale, dopo avere replicatamente ordinata la riduzione di una tettoia ad uso di osteria per la parte eccedente le misure stabilite nell'atto di concessione, colla espressa comminatoria che in caso di mancanza la riduzione sarebbe stata eseguita d'ufficio, procede senz'altro alla demolizione completa della tettoia medesima, dichiarando di operarla a spese comunali.

Il concessionario, per altro, ha nella specie il diritto di dimandare il risarcimento dei danni per mancato esercizio dell'osteria, dal tempo della demolizione sino a quello che avrebbe dovuto durare la concessione.

Per la determinazione della somma rappresentativa di tal risarcimento, il giudice deve procedere ad apposita perizia in cui è a tenersi conto delle varie circostanze di luogo, di tempo e di persone, e inoltre, delle spese di esercizio e di consumo di materiali risparmiati per l'anticipata demolizione (*La Legge*, 248, XII, Trib. civile e correzionale di Venezia 30 aprile 1872; Comune di Malamocco c. Rosa).

1473. Essendo la proprietà il diritto di godere delle cose, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti, non può farsi luogo a indennità nei casi in cui un atto dell'amministrazione sopprime non già l'esercizio legittimo, ma bensì l'abuso della proprietà.

Conseguentemente quando non sia contestato che le acque stagnanti nelle fosse di un privato recano grave nocimento alla pubblica salute, non può farsi luogo a indennità o compenso qualsiasi per effetto dei provvedimenti presi dall'autorità per togliere la causa del danno (*La Legge*, 58, II, Cons. di Stato, 4 gennaio 1862).

1474. L'appaltatore di un'opera pubblica è l'unico responsabile pei danni recati nell'esecuzione dei lavori, qualunque possa essere il di lui diritto di regresso verso l'autorità appaltante (*La Legge*, 240, XII, C. d'App. di Torino, 13 maggio 1872; Mosca c. Comune di Foresto).

1475. Il proprietario d'una casa fronteggiante una pubblica via, che è costretto, a causa della mutata livellazione del suolo stradale, a fare dei lavori (nella specie abbassamento del pianterreno) per avere un conveniente accesso sulla via, ha diritto ad una congrua indennità (Legge 25 giugno 1865, art. 46).

Tale diritto non cessa per la circostanza che la casa sia stata edificata dopo che il municipio aveva deliberato di ricostruire o sistemare la strada (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 6 marzo 1886; Schiaffino c. Municipio di Camogli).

— I Comuni che nella sistemazione delle loro strade, alterandone il livello, arrecano danno alle proprietà vicine, sono tenuti ad indennizzarlo (articoli 22 della legge sui lavori pubblici, e 1151 del Codice civile) (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 28 gennaio 1889; Comune di Catania; *Rass. Amm.*, 1889, 95).

OSSERVAZIONI.

Per la Corte d'Appello di Catania è oramai costante la surriferita giurisprudenza. Vedi infatti le altre sentenze 19 gennaio e 7 dicembre 1885 e 12 marzo 1886 (*Boll. Amm.* 1885, pag. 38 e 1886, pag. 92 e 143).

La stessa Corte colle sentenze 30 maggio 1871 e 4 settembre 1877 aveva già deciso:

Al seguito dell'abbassamento di livello di una via o di una piazza pubblica, i proprietari dei fabbricati hanno diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni che possano risentirne.

Peraltro se nel caso si tratti soltanto di piccoli dissesti l'indennità dovuta per essi può ritenersi compensata dall'utile che ai proprietari possa in qualche modo derivare dall'esecuzione dei lavori eseguiti (*La Legge*, 272, XI, C. d'Appello di Catania 30 maggio 1871; Comune di Catania c. Martinez e Carnazza).

Nella sistemazione delle strade comunali i Comuni non vanno esenti dallo indennizzare i danni che recano ai privati nei loro edifici.

Il chiedere la demolizione di pilastri costruiti sul suolo comunale è un'azione di rivendicazione, ed opposta alla dimanda d'indennizzo dei danni non è un'eccezione, ma una riconvenzione, e dev'essere introdotta con citazione intimata all'attore principale anco in un giudizio sommario (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 4 settembre 1877; Sindaco di Zafferano c. Ursino; *Giur. Cat.* 1877, 217).

In senso conforme si sono pronunciati nelle seguenti decisioni il Tribunale di Trani, il Consiglio di Stato, il Tribunale di Bari, la Corte di Cassazione di Napoli, ecc.:

La legge civile, quella comunale e provinciale, e quella dei lavori pubblici, nulla dispongono sull'obbligo dei Municipi di indennizzare i proprietari delle case pei danni recati loro pel mutamento del livello delle strade.

Pur quest'obbligo esiste in virtù del diritto che ha acquistato il proprietario di accedere alla sua casa e di avere godimento di questo accesso.

Non serve ad esonerare il Municipio da quest'obbligo l'essersi alterato il livello della strada per pubblica utilità, essendochè l'utilità pubblica se autorizza l'occupazione o il disturbo della privata proprietà non esonera dall'obbligo dell'indennizzo.

Nel misurare poi l'indennizzo dovuto deve mettersi a calcolo il maggior valore che la proprietà danneggiata acquista pel fatto del mutamento del livello stradale (*La Legge*, 299, X, Trib. civ. di Trani, 22 marzo 1870; De Petris c. Comune di Barletta).

Il Comune è responsabile del danno che dalle opere pubbliche da lui ordinate derivi alle proprietà private.

Così, se l'abbassamento di livello di una via o di una piazza pubblica eseguito per ordine del Comune, sia danneggiato, o reso inservibile l'ingresso di una o più case, i proprietari di queste hanno il diritto di ottenere un risarcimento del danno avuto, o il ristaurò, a cura e spese del Comune, dell'ingresso alla casa loro (*La Legge*, 85, XI, Par. del Cons. di Stato 31 gennaio 1871).

Il Municipio che fece mutare il livello di una strada, è in obbligo di risarcire i danni con ciò recati alle case fronteggianti (*La Legge*, 240, XII, Trib. civ. di Bari, 15 aprile 1872; *Consullore amministrativo*, anno 1872, pag. 180).

Quando da lavori eseguiti in una pubblica via per conto ed opera del Municipio, risultino cambiamenti di livellazione, che importino danno ai proprietari di case attigue alla via stessa, compete a questi un'indennità per le spese di riparazione che si sono dovute fare alle case in conseguenza della nuova livellazione (*La Legge*, 377, XII, C. C. di Napoli, 18 giugno 1872; Municipio di Napoli c. Mezzacapo).

V. anche la sentenza della Corte d'Appello di Roma 29 dicembre 1883 (*Foro it.*, 1884, I, 370) e le altre decisioni e monografie riportate nel nostro *Monitore tecnico-legale* degli ingegneri e architetti (annate 1889, 1890-91).

La Corte d'Appello di Napoli poi il 9 aprile 1870 decideva:

Nè le disposizioni del Codice civile (articolo 432), nè quelle della legge comunale e provinciale (art. 87) e del regolamento per la esecuzione di detta legge (articoli 67 e 70) nel dare ai Municipi la facoltà di provvedere ai piani delle strade e quindi di alterarne il livello, possono ritenersi di avere contraddetto la consuetudine del ristoro dei danni conseguenti; per il che sarebbe necessaria un'espressa dichiarazione che manca.

Nei Comuni dunque nei quali per consuetudine il Municipio soleva pagare ai proprietari frontisti il ristoro dei danni arrecati alle case per l'alterazione del livello delle strade continua quest'obbligo (*La Legge*, 316, X, C. d'App. di Napoli, 9 aprile 1870; Montesantangelo c. Municipio di Napoli).

In senso contrario, tra le altre, riassumiamo le sentenze del Tribunale di Napoli del 2 agosto 1869 e del Tribunale di Girgenti del 22 febbraio 1870:

La via pubblica non essendo suscettiva di servitù in favore dei proprietari degli stabili fronteggianti, può il Municipio variarne il livello secondo che meglio trovi conveniente.

Se la mutazione del livello obbliga il proprietario dello stabile a fare una spesa pel raccordamento del suo edificio col livello stradale il Municipio non è obbligato ad indennizzarlo (*La Legge*, 359, IX, Trib. civ. di Napoli 2 agosto 1869; Municipio di Napoli c. Serra).

Se il Comune alterando il livello della strada rende necessari lavori di

restauro negli edifizii fronteggianti la strada, questi lavori debbono essere fatti a spese dei proprietari senzachè al Municipio corra obbligo di indennizzo (*La Legge*, 383, X, Trib. civ. di Girgenti, 22 febbraio 1870; Buzzanga ed altri c. Municipio di Girgenti).

1476. Non ha diritto a compenso il privato, che, per la costruzione di un marciapiede, resta impedito dallo accedere in carrozza nel cortile della propria casa (*La Legge*, 1881, II, 21, C. d'App. di Roma 29 luglio 1880; Cherubini e Vinzio c. Comune di Roma).

1477. Il Municipio che ha lasciato ai comunisti il godimento in natura di una golena, deve rispondere del danno che dal fatto di quelli sia sopravvenuto agli argini del colatore pubblico (*La Legge*, 1877, II, 258, Cons. di Stato, 22 settembre 1876).

1478. Il Comune che in un lavoro stradale non cura le precauzioni proprie di un buon padre di famiglia, per non recar danno a luoghi circostanti, è tenuto per questo danno.

Se lo stato delle cose indotto dalle opere del Comune minaccia nuovi danni agli immobili vicini, può il pretore condannarlo alla costruzione di quei lavori di riparazione che ne tolgano il pericolo, e con sentenza eseguibile anco pendente appello.

A nulla di ciò è tenuto l'appaltatore del lavoro comunale che s'attenne agli obblighi assunti coll'appalto senza dipartirsene in modo alcuno (*La Legge*, 834, VII, Pretura di Nicastro 8 giugno 1867; Miccio c. Comune di Nicastro).

1479. Il Comune, come ogni altra persona giuridica, non può sottrarsi alla responsabilità stabilita dagli art. 1151 e 1153 del Codice civile.

Cade quindi in evidente errore di diritto la sentenza che basandosi esclusivamente sulla pretesa irresponsabilità del Comune per delitto o quasi-delitto, dichiara inammissibile in suo confronto l'azione in risarcimento di danni intentata da un privato per querela contro di lui proposta dall'Amministrazione comunale e seguita da dichiarazione di non luogo a procedere per inesistenza di reato.

La responsabilità colpisce l'ente Comune, non i Consiglieri comunali personalmente per aver deliberato di proporre la querela, nè il Sindaco per averla promossa in esecuzione della deliberazione del Consiglio (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 18 dicembre 1891; Natale c. Comune di Taranto).

OSSERVAZIONI.

La Cassazione, limitandosi a confutare l'erroneo concetto della irresponsabilità dei Comuni, ed in genere dei corpi morali, per delitto o quasi-delitto, che la Corte di merito aveva posto a base della sua pronunzia, non ha avuto motivo di occuparsi della colpa del querelante, come estremo necessario, secondo la costante giurisprudenza, per il risarcimento dei danni nel caso di assoluzione del querelato o dichiarazione di non luogo a procedere.

Ma, supposta la colpa del Comune nel proporre la querela, della responsabilità sua non sembra possa dubitarsi, sia nei principii generali di diritto in materia di quasi-delitti, sia di fronte alle disposizioni del Codice civile e della legge comunale.

In argomento può anche consultarsi la sentenza della Corte d'Appello di Trani 30 giugno 1881 (*Foro it. Rep.* 1881, *Responsabilità civile*, n. 67-69).

§ 3. AMMINISTRAZIONI DI FERROVIE E TRAMVIE.

SOMMARIO.

a) *Amministrazione di ferrovie.*

1480. Danni cagionati nella esecuzione di lavori: dovere di risarcirli; l'Amministrazione vi adempie abbastanza quando procura al danneggiato uno stato di cose equivalente a quello anteriore ai lavori stessi; non obbligo di ripristinamento dell'antico stato di cose, ecc.; opere costrutte nell'alveo di un corso d'acqua di cui è attivato un molino; danno; il conduttore ha ragione di esserne compensato.
1481. Compiuta la espropriazione per pubblica utilità ed eseguite le opere, non puossi pretendere di compensare i danni coi vantaggi, ai fondi latitanti, massime se questi appartengono a diversi proprietari: danno causato dalla costruzione di un argine ferroviario che formi ritegno al libero spandimento delle acque; risarcibilità; diritto del danneggiato di chiedere opere preservative per l'avvenire; approvazione governativa dei lavori eseguiti; non toglie agli assuntori di questi la responsabilità pei danni e l'obbligo delle opere riparatrici.
- 1482 e 1494. Taglio fatto praticare dall'Amministrazione in un argine privato per ovviare il pericolo d'inondazione della strada ferrata: lite per l'otturazione e la riparazione dei danni; la rappresentanza dell'Amministrazione è demandata al direttore dell'esercizio.
1483. Società ferroviaria: danno cagionato ai proprietari finitimi alla ferrovia per incendio prodotto dalle faville di locomotiva.
1484. Compagnia concessionaria di una strada ferrata: acque stagnanti nelle cave a quelle laterali per negligenza di essa; cagione di malattie epidemiche agli abitanti delle case vicine; indennizzo.
1485. Responsabilità dell'Amministrazione delle strade ferrate; è quella stessa che incombe ai vettori.

1486. Sinistri o disastri ferroviarii: dovere del capo-stazione o di chi ne fa le veci; ignoranza dei doveri del macchinista, ecc.; non si giudica dall'esito, quando l'avvenimento disgraziato si ripete da colpa, ecc.
- 1487 e 1492. Disastro: responsabilità; viaggiatore morto; stretti parenti; azione; danno morale.
1488. Azione d'indennità per l'altrui fatto colposo o delittuoso: spetta a chiunque ne risenta danno, quantunque non ne sia leso direttamente.
1489. Trasporto di viaggiatori: disastro; danni; forza maggiore; prova.
1490. Sinistri: azione di risarcimento di danni; competenza commerciale.
- 1491, 1492 e 1495. Responsabilità delle Amministrazioni ferroviarie dei danni cagionati dai loro agenti: responsabilità pei danni risentiti da estranei, come da impiegati addetti all'esercizio della ferrovia; cessazione di tale responsabilità.
- 1492, 1491, 1487 e 1517. Non risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata del fatto o della omissione colposa: difficoltà inerenti ad un'impresa ferroviaria, probabilità di gravi pericoli, ecc.; non sono argomenti valevoli a scemare la responsabilità; impiegato addetto al servizio dei treni; diritto d'indennizzo pei danni causatigli da un disastro; danni materiali e morali.
1493. Infortunio: responsabilità; onere della prova; colpa del viaggiatore.
- 1494 e 1482. Rappresentanza: capo-stazione; infortunio; morte di operaio; responsabilità; competenza territoriale; azione civile.
- 1495, 1491 e 1492. Responsabilità delle Amministrazioni ferroviarie verso lo Stato, i corpi morali e i privati per danni cagionati dai loro impiegati e per colpa di altri impiegati: giudizio per danni a causa di disastri; presunzione di colpa negli agenti ferroviarii; prova del caso fortuito o della forza maggiore; giustificazione dei fatti che possono esimere da responsabilità; valutazione dei danni per ferite.
1496. La responsabilità delle società ferroviarie si misura su quella degli agenti: prova di aver fatto ogni tentativo per evitare il disastro.

b) Amministrazioni di tramvie.

- 1497 e 1498. Direttore di un servizio di tramways: responsabilità civile pel fatto degli agenti del servizio; non può fare stato una perizia assunta senza l'intervento della parte civilmente responsabile.
1499. Società di tramvie: sinistri avvenuti lungo le linee di esercizio; presunzione di colpa.

1480. L'Amministrazione adempie sufficientemente il dovere di risarcire i danni da essa cagionati nell'esecuzione dei lavori pubblici, qualora procuri al danneggiato uno stato di cose equipollente a quello anteriore ai lavori medesimi.

Invano il danneggiato pretenderebbe l'identico ripristinamento dell'antico stato di cose, massimamente quando per le opere a tal uopo necessarie fossero da temersi sprecaenti di considerevoli somme e gravi infortunii.

Nel giudizio relativo alla riparazione dei danni, dev' essere rigettata l'istanza dell'Amministrazione di venire assolta da ogni avversaria domanda mediante l'offerta in massima di praticare tutte le opere occorrenti, essendo che il danneggiato è in diritto di ottenere uno scioglimento definitivo della vertenza colla precisa specificazione delle opere stesse.

Rinvenendosi tale scioglimento in una perizia d'ufficio nella quale tre ingegneri abbiano, con la voluta maturità di consiglio, proposte le opere da essi credute convenienti, il tribunale non ha che da ordinare l'esecuzione di quelle.

In tal caso è superflua la riserva per parte del danneggiato, che le prescritte opere risultino lodevolmente eseguite; imperocchè l'Amministrazione non rimane liberata dagli obblighi suoi se non dopo che tali opere siano debitamente collaudate.

È poi assolutamente inammissibile la riserva di esaminare, compiute dette opere, se corrispondano allo scopo pel quale furono ordinate, come quella che avrebbe per oggetto di rendere sventuratamente nulli gli effetti del giudicato, e tutto lascierebbe nel provvisorio, mentre l'Amministrazione è pur essa dal canto suo in diritto di essere definitivamente prosciolta da qualunque obbligazione che le si volesse imporre oltre l'esecuzione delle opere di cui si tratta.

Allorchè in conseguenza di opere costrutte nell'alveo di un corso d'acque da cui è attivato un molino, viene questo ad essere posto in condizione deteriore a quella in cui era al tempo nel quale ne seguì la locazione, il conduttore ha ragione di essere compensato dei relativi danni, nulla importando per rispetto ad esso che siffatte opere abbiano nuovamente ridotto il molino nello stato in cui trovavasi qualche anno prima della locazione (*La Legge*, 282, II, Cons. di Stato, 22 dicembre 1860; Amministrazione generale delle Strade ferrate c. Città di Moncalieri e fratelli Canuto).

1481. Compiuta la espropriazione per utilità pubblica ed eseguite le opere, non puossi pretendere di compensare i danni che queste recano ai fondi latitanti (per esempio, inondazioni) col vantaggio che le opere stesse possono ai fondi stessi apportare (articoli 41 e 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359).

Massime se si tratti di fondi distinti appartenenti a diversi proprietari, senza solidarietà tra questi, e alcuni soltanto di quelli, come più depressi, ricevono tutto il danno, mentre gli altri meglio situati non hanno che il beneficio.

È risarcibile il danno causato dalla costruzione di un argine ferroviario, che formando ritegno, impedisce che le acque si spandano liberamente nei terreni più depressi, e fa sì che invece si alzino ad un livello superiore, sommergendo terre e case che prima andavano immuni dalle inondazioni, e determinando ristagni nelle terre più basse, con alterarsi così in pregiudizio di quelle terre e case la servitù di scolo naturale (art. 46 della cit. legge; art. 356 del Codice civile).

Compete altresì al proprietario dei beni danneggiati il diritto di chiedere la costruzione delle opere necessarie per preservarsi dai danni per l'avvenire.

L'approvazione data dal Governo ai lavori eseguiti non toglie agli assuntori dell'opera pubblica la responsabilità pei danni, nè l'obbligo delle nuove opere riparatrici.

L'esecuzione di queste ultime deve però conciliarsi colla sussistenza dell'opera pubblica, e riuscendo ciò impossibile, l'obbligo del loro eseguitamento convertesi in un'indennità (*La Legge*, 324, XI, C. d'App. di Casale 20 gennaio 1871; Ospedale di Pavia, Malaspina ed altri c. la Società ferroviaria dell'Alta Italia Società di Torre-Berretti).

1482. La rappresentanza dell'Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia è demandata per qualunque lite, a seconda degli affari, o al Presidente del Consiglio d'amministrazione o al Direttore dell'esercizio, ma non al Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Direttore rappresenta, rispetto ai terzi, l'Amministrazione in giudizio e fuori, per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle strade ferrate.

Il taglio fatto praticare dall'Amministrazione delle ferrovie in un argine privato per ovviare al pericolo d'inondazione della strada ferrata, è un atto che dipende dall'esercizio delle ferrovie, e perciò nella lite che ha per oggetto l'otturamento del taglio, e la riparazione dei danni derivatine alla proprietà privata, la rappresentanza dell'Amministrazione è demandata al Direttore dell'esercizio (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 9 marzo 1880; Ferrovie dell'Alta Italia c. Antona-Traversi; *M. Trib.* Milano, 1880, 219).

1483. La Società ferroviaria deve rispondere, in base all'articolo 1151 del Codice civile del danno cagionato ai proprietari finitimi alla ferrovia dall'incendio prodotto dalle faville di una locomotiva (*La Legge*, 1875, I, 674, *Trib. civ.* di Firenze 31 maggio 1875; Libelli-Marsily c. De-Martino).

— L'incendio prodottosi per le faville distaccatesi dalla locomotiva di un treno ferroviario non può considerarsi quale evento fortuito; quindi ben procede il magistrato, ordinando una perizia per constatare la causa e l'entità del danno (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 16 febbraio 1882; Ferrovie Meridionali c. Ferrara; *Bett.*, 1882, 460; *La Legge*, 1882, I, 632; *Foro it.*, Rep. 1882, v. *Responsabilità civile: Ferrovie*).

1484. Allorchè per la negligenza della Compagnia concessionaria di una strada ferrata, le acque stagnanti nelle cave a quella laterali hanno causato malattie epidemiche agli abitanti delle case vicine, essa Compagnia è tenuta ad indennizzo (*La Legge*, 896, II, Cons. di Stato franc., 8^a aprile 1861; Aymè c. Ferrovia di Lione).

OSSERVAZIONI.

In fatto di acque stagnanti il Consiglio di Stato italiano col parere 4 gennaio 1862 stabilì che, quando non sia contestato che le acque stagnanti nelle fosse di un privato recano grave nocimento alla pubblica salute, non può farsi luogo ad indennità e compenso qualsiasi per effetto dei provvedimenti presi dall'Autorità per togliere la causa del danno.

E col parere 15 luglio 1869 (*Riv. Amm.* di Torino, 1872, 42) lo stesso Consiglio stabilì che, il Sindaco può fare otturare un fosso di acque stagnanti esistente in un fondo privato, e far riscuotere col privilegio fiscale la spesa occorsa dal proprietario del fondo, ancorchè questi allegghi dover concorrere nella spesa stessa altresì i proprietari dei fondi superiori.

In ordine alla rimozione delle cause d'insalubrità nella costruzione delle ferrovie, vedasi la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 18 settembre 1866; il Parere del Consiglio di Stato 1^o settembre 1866 e l'art. 229 della legge 20 marzo 1865, Alleg. F.

1485. La responsabilità dell'Amministrazione delle strade ferrate è quella medesima che incombe ai commissionarii di trasporto e vetturali, di cui è parola agli articoli 106, 107, 111, 112 e 116 del codice di commercio (*La Legge*, 43, IV, C. d'App. di Parma, 7 gennaio 1864; Amministrazione delle Ferrovie lombarde, c. Ditta Piatti).

1486. Il dovere del capostazione o di chi ne fa le veci, di accorrere per il caso di un sinistro toccato ad un addetto di ferrovia, discende dalla legge naturale e dai doveri di ufficio.

L'articolo 50 del Regolamento ne fa precetto espresso al

¹ *La Giuris. Amm.* di Napoli, I, 1862, p. 118, la riferisce colla data del 4 V. anche MARTINO, *Comm. alla legge sulla sanità pubblica*, p. 113.

macchinista e coadiutore per isciogliere le incertezze che potevano nascere da due doveri diversi, di apprestare soccorsi e non arrestare il treno.

È colpa nel capostazione l'ignorare i doveri del macchinista e coadiutore, specialmente se da cotale ignoranza è derivato che egli, rimanendo nella inazione, impedì agli altri di fare, e ciò fu cagione di morte alla persona non soccorsa a tempo.

Non si addebita l'errore d'intelletto di avere prescelto uno piuttosto che altro metodo di cura, quando pel pericolo, urgendo di fare, si resta in una completa inazione.

Non si giudica dall'esito, quando l'avvenimento disgraziato si ripete da colpa o da trascuranza.

Il giudizio di fatto, che ritiene causa diretta di morte l'acuta anemia, la trascuranza colpevole, non è censurabile in Cassazione.

Sarebbe stata invece censurabile la Sentenza che, rotto l'intimo legame tra l'effetto e la causa diretta, fosse andata a cercarne altre più remote e congetturali.

Stabilito nella colpa il fondamento della responsabilità, non se ne pregiudica la misura da determinarsi in separato giudizio di liquidazione, nel quale si possono ventilare tutte le questioni relative (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 17 maggio 1879; Ferrovie romane c. Fontanelli; *La Legge*, 1879, I, 680).

1487. L'azione per risarcimento dei danni prodotti da un disastro ferroviario può esperirsi *jure proprio*, in base all'art. 1151 del Cod. civ., anche dagli stretti parenti di colui che in quel disastro perdè la vita (Cod. civ., art. 1151).

Siffatta azione comprende tanto i danni economici e materiali, quanto il danno morale; epperò, esercitandola, le anzidette persone non hanno obbligo di provare che il loro parente defunto li sovveniva per titolo di alimenti dovuti per legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 28 marzo 1889; Compagnia Pullmann e Ferrovie meridionali c. Eredi Breda).

OSSERVAZIONI.

La sentenza confermata della Corte d'Appello di Firenze, 17 dicembre 1887, è stata pubblicata nel *Foro it.* 1888, I, 40, con illustrazioni dell'avv. G. B. MARCHESINI.

1488. L'azione d'indennità per l'altrui fatto colposo o delittuoso spetta a chiunque ne risenta danno, quantunque non sia la persona direttamente lesa dal fatto stesso.

L'azione gli spetta in nome proprio e non quale erede della persona direttamente lesa.

In specie: il cognato dell'ucciso ha l'azione di indennità contro l'autore colposo dell'omicidio, per il danno che ne ha risentito, essendo ricaduto sopra di lui l'obbligo degli alimenti verso il suocero, padre dell'estinto; e gli spetta l'azione, quantunque egli non sia erede del suocero, padre dell'estinto; e questi sia morto senza esperire l'azione propria del danno per l'uccisione del figlio.

Applicazione al caso in cui l'uccisione sia la conseguenza di una catastrofe ferroviaria imputabile o a colpa della Amministrazione o dei suoi dipendenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 30 aprile 1883; Lanza-Sveso c. Società Ferrovie dell'Alta Italia; *Giur. Tor.* 1883, 657; *La Legge*, 1883, II, 406; *Giur. Pen. Tor.* 1883, 393; *Riv. Pen.*, XVIII, 439).

1489. L'Amministrazione ferroviaria è responsabile verso i viaggiatori pei danni risentiti in causa di un disastro, se non dimostra che avvennero senza sua colpa

Se essa deduce a sua difesa che i danni furono causati da fatti estranei all'esercizio della ferrovia, e cioè da forza maggiore impreveduta e imprevedibile, deve darne la prova.

A dispensarla da tal prova non bastano i risultati di un'inchiesta amministrativa, in specie se fatta senza il contraddittorio del danneggiato (Cod. civ., art. 1151, 1152, 1312, 1631; cod. di comm., art. 400) (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 27 dicembre 1889; Ferrovie del Mediterraneo c. Panella-Parini).

1490. Tanto pel Codice di commercio del 1865, quanto pel nuovo, l'impresa di trasporto delle persone deve considerarsi come atto di commercio al pari di quello delle cose, e quindi la cognizione dell'azione di risarcimento dei danni in seguito a sinistro ferroviario è di competenza del tribunale di commercio (Cod. di comm. del 1865, art. 3; Cod. di comm. del 1882, art. 3, n. 13, e art. 4) (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 22 gennaio 1886; Segrè c. Ferrovie dell'Alta Italia).

1491. Le Amministrazioni ferroviarie sono responsabili dei danni cagionati dai loro agenti e commessi e ciò a tenore degli articoli 1151 e seguenti del Codice civile e 290 della legge sui lavori pubblici.

Sono responsabili esse amministrazioni anche allorquando non si tratti di danno risentito da estranei ai rapporti dell'esercizio fer-

roviario, ma da impiegati addetti all'esercizio medesimo, esposti quindi per volontà ed elezione e contratto a tutte le evenienze e casi del loro ufficio e servizio ed aventi d'altronde il loro corrispettivo nelle pensioni ed indennità già prestabilite da speciali regolamenti.

Non cessa tale responsabilità se non quando sia provato che non potevasi in modo alcuno impedire l'avvenimento da cui ebbe origine il danno (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 9 gennaio 1878; Negro c. Strade ferrate dell'Alta Italia; *Tem. Ven.* 1878, 54).

1492. L'autore di un quasi-delitto, o la persona coobbligata a risarcirne il danno, non devono rispondere che della perdita sofferta e del guadagno di cui il danneggiato fu privato. Sono quindi tenuti ai danni preveduti o che si potevano prevedere, ma non mai al risarcimento dei danni che non siano una conseguenza immediata e diretta del fatto o della omissione colpevole, dalla quale deriva l'obbligo del risarcimento.

Le difficoltà somme inerenti ad una impresa ferroviaria, la probabilità di gravi pericoli e danni, qualora nello esercizio non sia adoprata la massima possibile cautela nella scelta e nella sorveglianza del personale non sono argomenti che possono valere a scemare la responsabilità di chi sia civilmente responsabile di quei danni, ma anzi la accrescono, a maggiore tutela di coloro che commettono alle ferrovie vita e sostanze.

Anche l'impiegato addetto al servizio dei treni ha diritto, come qualunque viaggiatore, di essere indennizzato dei danni conseguenti da un disastro, di cui la colpa risale a chi ha l'esercizio della ferrovia.

Criterii adottati dalla Corte per valutare l'indennizzo dovuto dall'Amministrazione di una ferrovia alla famiglia di un capo-conduttore rimasto ferito, e quindi morto in conseguenza di uno scontro ferroviario.

I danni da risarcirsi in questo caso non sono soltanto i materiali, ma anche i morali, dovendosi prendere a calcolo la gravità della perdita fatta da una sposa giovane, del proprio compagno, e dai figli, di colui che doveva essere la prima e più costante loro guida nel cammino della vita.

Anche i danni morali non possono compensarsi se non col danaro, quale misura di pregio di tutte le cose e quale solo ristoro possibile dei danni medesimi (Sentenza della Corte d'Ap-

pello di Venezia, 18 settembre 1883; Ferrovie dell'Alta Italia c. Cozza; *Temi Ven.*, 1883, 504; *Bett.*, 1884, 17).

1493. La responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria nel caso d'infortunio potendo sorgere tanto dal contratto, quanto dal quasi-delitto, ne conseguita che, se il danneggiato esercita l'azione nascente dal contratto, tocca all'Amministrazione ferroviaria di provare la causa della sua liberazione e quindi la colpa del viaggiatore, mentre se il danneggiato esercita l'azione nascente dal quasi-delitto, grava su di lui l'onere di provare la colpa dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Amministrazione ferroviaria non è assicuratrice del viaggiatore in modo da garantire assolutamente la sua incolumità, ma è soltanto obbligata a trasportarlo con tutta quella sicurezza che è richiesta dall'ordinaria cura e previdenza.

Se il viaggiatore, impiegando una attenzione ordinaria, avrebbe potuto evitare le conseguenze del fatto, l'Amministrazione ferroviaria non è responsabile del danno da lui patito.

L'Amministrazione ferroviaria non risponde dei danni derivati alla persona del viaggiatore dall'esistenza nella stazione di manufatti necessari all'esercizio e costruiti secondo progetti approvati dall'autorità competente (Cod. civ., art. 1151, 1152, 1153; Legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, art. 290, 312; Legge 27 aprile 1885, tariffe ferrov., art. 42) (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 12 aprile 1889; Zorzi c. Ufficio di stralcio delle Ferrovie dell'Alta Italia; *Foro it.*, 1889, p. I, pag. 883).

OSSERVAZIONI.

In proposito alla prima massima vedasi: MARCHESINI, *Del contratto di trasporto per strada ferrata*, I, n. 155, che illustra questa massima con richiami alle legislazioni straniere. In tema di prova della colpa contrattuale ed ex-contrattuale si consultino poi il GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, V. n. 157, e il GHIRONI, *Colpa contrattuale*, I, n. 318; *Colpa ex-contrattuale*, II, n. 552.

Quanto alla massima relativa alla non responsabilità pel caso di colpa del viaggiatore, diremo che ci sembra pienamente conforme ai principii di giustizia e di equità. Che l'Amministrazione ferroviaria debba circondare l'esercizio della sua industria di tutte le cautele che valgano a tutelare la integrità personale dei viaggiatori e risponda da ogni negligenza, sta bene; ma i viaggiatori sono esseri dotati di intelligenza e devono badare a quello che fanno, usando nei loro movimenti tutte quelle precauzioni che sono richieste dalla natura del mezzo di trasporto di cui si servono. Ciò esige la ragione naturale e ciò prescrive l'art. 42 delle tariffe. La massima enunciata della Corte d'Appello di Venezia risponde poi a capello a quanto è pure proclamato nella giurisprudenza inglese: HODGES, *A treatise on the law of railways*, p. 544.

Quanto inoltre alla massima concernente le disposizioni dei locali o dei manufatti nelle stazioni, il collocamento dei congegni o dei meccanismi destinati all'esercizio ferroviario, una volta che quelle disposizioni, quel collocamento sono richiesti dai bisogni dell'esercizio stesso, e sono approvati dalle competenti autorità, è chiaro che non possono mai costituire un fatto dannoso di cui debba rispondere l'Amministrazione ferroviaria. Così la Corte di Cassazione di Torino, con sentenza del 24 settembre 1886 (*Foro it.*, Rep. 1886, voce *Responsabilità civ.*, n. 36, 27) rigettò la domanda di risarcimento promossa dagli eredi di un capo-conduttore rimasto ucciso dall'urto contro una sagoma, perchè il collocamento di quella sagoma e la sua forma erano richiesti dalla necessità del servizio, ed erano stati approvati dall'autorità governativa.

In fine sulle cadute che possono verificarsi scendendo di vettura in luogo dove non c'è il marciapiede e sulle conseguenti azioni di risarcimento, veggansi pure in MARCHESINI, *op. cit.*, n. 159, molti casi pratici attinti dalla giurisprudenza italiana e straniera.

1494. Le stazioni ferroviarie non hanno il carattere di stabilimenti sociali, e quindi il capo-stazione, tranne che per le azioni nascenti dal contratto di trasporto, non può considerarsi come rappresentante di una società ferroviaria.

L'azione di risarcimento di danni per la morte incontrata da un operaio nelle manovre di stazione è azione personale da rivolgersi contro il Direttore generale della società, avanti l'autorità giudiziaria del luogo dove è la stazione nella quale accadde il sinistro.

Non è azione commerciale quella promossa contro una società ferroviaria per risarcimento di danni incontrati per un fatto che non dipende dall'esecuzione di rapporti commerciali (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 16 luglio 1889; Ferrovie meridionali c. Lisi ved. Stocchi).

1495. L'Amministrazione ferroviaria è responsabile verso lo Stato, verso i corpi morali e i privati dei danni cagionati dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, e anche di fronte agli impiegati che per avventura rimasero offesi e danneggiati.

Lo Stato incorre la stessa responsabilità anche verso i suoi impiegati, allorchando la rete ferroviaria, come quella dell'Alta Italia, sia esercitata per suo conto e interesse (come era prima delle malaugurate convenzioni Ferroviarie).

Siffatta condizione giuridica rimane immutata non ostante che i danni siano derivati all'impiegato per colpa di altro impiegato.

Nei giudizi per risarcimento di danni a causa di disastri ferroviari, la colpa è presunta negli agenti dell'amministrazione, ed

è questa tenuta a dar la prova del caso fortuito e della forza maggiore.

Prove e perizia che in questi giudizi si possono *hinc inde* ammettere per escludere o diminuire la responsabilità, e per la liquidazione dei danni (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 12 luglio 1881; Scrimadore c. Ferrovie dell'Alta Italia; *Bett.* 1881, 667; *Annali*, 1881, 505; *La Legge*, 1882, I, 415; *Eco Gen.*, 1882, I, 8).

— Spetta alla società delle ferrovie di giustificare i fatti che possono esimerla da ogni responsabilità, a causa di un disastro, e non già ai viaggiatori feriti o malconci di provare la colpa di essa, poichè in siffatte evenienze è sempre presunta.

Nel valutare i danni provenienti da ferite per disastro ferroviario debbono tenersi presenti non solo le sofferenze fisiche e morali, ma anche i danni materiali per non potere il danneggiato sovrintendere ai suoi affari (Sentenza del Tribunale di Bologna 31 gennaio 1876; *Foro*, I, 882).

1496. La responsabilità della Società ferroviaria si misura su quella degli agenti.

Perciò essa è responsabile del danno cagionato dalla colpa o negligenza loro.

Non esonera la Società da questa responsabilità indiretta la prova di aver fatto ogni tentativo per evitare il disastro (Sentenza della Corte di Appello di Bologna 29 dicembre 1876; *Foro*, 1877, I, 447).

1497. Il direttore di un servizio di *tramways* incorre nella responsabilità civile pel fatto degli agenti del servizio stesso, i quali nell'esercizio delle loro incombenze commettano azioni punibili (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 maggio 1878; Buzzi Laugo e Becheris; *Foro*, II, 274).

1498. Il direttore di un servizio di *tramways* incorre nella responsabilità civile pel fatto degli agenti del servizio stesso che nell'esercizio delle loro funzioni commettano azioni punibili.

Non può far stato una perizia assunta senza l'intervento della parte civilmente responsabile, e da questa contestata (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 21 febbraio 1880; Bedioli c. Ravizza; *M. Trib. Mil.*, 1880, 652; *Cons. Amm.*, 1880, 259).

1499. È sempre presunta la colpa delle società di tramvie per sinistri avvenuti lungo le linee di esercizio.

Di fronte a tale presunzione non incombe ai danneggiati di

provare la colpa delle società; ma spetta ad esse di giustificare i fatti che possono esimerle da ogni responsabilità, i quali si riducono a due, al caso cioè di danno dato per forza maggiore o per colpa dello stesso danneggiato (Sentenza del Tribunale di Roma 2 giugno 1882; Ferri, Società dei Tramways di Roma, Mariotti; *Temi Rom.* 1882, 560).

SEZIONE QUINTA.

Danno e guasto dato ai fondi.

SOMMARIO.

- 1500. Danno dato: pretore; competenza; cessazione.
- 1501. Azione di guasto e danno dato: è necessario concretare la domanda del danno.
- 1502. Non responsabilità pei danni recati ad altri coll' esercizio del proprio diritto: occupazione del fondo privato per un fertilizio in caso di guerra; congrua indennità.
- 1503. Azione per guasto ai fondi: può sperimentarsi insieme a quella di rinunziazione di nuova opera.
- 1504. Esercizio abusivo di proprietà: danno al proprietario vicino; indennizzo e rimozione della causa del danno.
- 1505. Diritto ai danni-interessi per turbativa: liquidazione; circoscrizione della causa del danno; illegalità.
- 1506. Giudizio di danno dato con animali in campagna: prova del danno e del proprietario degli animali; animali di più proprietari; il danno arrecato da animali si reputa sempre colposo.

1500. L'azione di danno dato non va confusa coll'azione possessoria, sebbene deferite entrambe alla giurisdizione esclusiva del pretore (Cod. di proc. civ., art. 82).

Il *damnum injuria datum*, di cui è parola all'articolo 82, n. 1, Cod. di proc. civ., non è limitato a quello che deriva da dolo dell'agente, ma comprende anche il danno causato per negligenza nell'esercizio di un diritto.

La giurisdizione speciale del pretore cessa allora soltanto che si disputi pregiudizialmente della proprietà o del possesso della cosa danneggiata, oggetto principale dell'azione (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 9 maggio 1889; Pesce c. Municipio di Napoli; *Foro it.*, 1890, p. I, pag. 183).

La Corte, ecc.

Attesochè i proprietari di un acquedotto posto nel sottosuolo della via contigua al loro casamento e giardino, citavano davanti la pretura il Municipio ed il proprietario confinante per essere ristorati dei danni inferiti dalle rispettive costruzioni al detto acquedotto. Eccepita dal proprietario convenuto la incompetenza per valore, dopo la esecuzione della perizia precedentemente disposta, una seconda sentenza la respingeva, sì perchè la disse tardivamente prodotta, dopochè la prima sentenza che ordinava la perizia era passata in giudicato, e sì perchè versavasi in materia deferita dallo articolo 82 del Codice di procedura civile alla giurisdizione pretoria senza limitazione di valore. Nel merito poi faceva diritto alla dimanda. Ma richiamatisi da detta sentenza i convenuti e riprodotta in appello dal Municipio la incompetenza, il Tribunale ha creduto di accoglierla per tre distinte considerazioni. Per una prima ha detto che l'art. 82 riguarda i soli guasti e danni derivanti dall'atto arbitrario ed illegittimo che turba l'altrui possesso, lasciando alla competenza ordinaria quelli causati dall'esercizio di un proprio diritto. Ha detto in secondo luogo che, sebbene i convenuti non avessero nella prima risposta impugnato a norma dell'articolo 80, la limitazione del valore fatta dall'attore in quanto ai danni sofferti, ciò non impedisce l'applicazione della regola scolpita nell'altro articolo 187, di potersi proporre la incompetenza per valore in qualunque stato e grado della causa. Ed infine ha soggiunto che l'azione fosse di valore indeterminato, non meno per i danni inferiti che per l'importo delle opere di riparazione.

Attesochè l'articolo 82 distingue a ragion veduta in due numeri diversi le azioni per guasti e danni dati dalle azioni possessorie, potendovi essere guasto o danno senza attentato all'altrui possesso. Così pure a ragion veduta ha deferito le une e le altre alla stessa giurisdizione pretoria, qualunque sia il valore della causa, per essere identico il bisogno di maggiore facilità ed urgenza ad accertare lo stato delle cose e raccogliere le prove, con accesso del giudice, ove occorra, sul luogo stesso. Onde un primo errore della sentenza sta nello aver confuso le azioni per guasti e danni con le azioni possessorie, supponendo necessaria nelle prime l'elemento della turbativa; ed un secondo errore nello avere diversificato i casi di guasti e danni dal bisogno di maggior facilità ed urgenza, che ha escluso dove non sia questione di possesso.

Ma l'errore più grave è stato di credere che in tema di riparazione di guasto o danno, a cui provvede il n. 1 del citato art. 82, il danno riparabile a mente di codesta disposizione dipendesse dalla intenzione di colui che l'abbia prodotta sapendo di produrlo per la coscienza che avesse avuto di non esercitare alcun diritto proprio. Nel quale errore la sentenza è caduta dacchè avvisandosi di cogliere l'origine e la portata dell'articolo nelle fonti del diritto, ha creduto spiegare il *damnum injuria datum* per quello derivante da colpa, senza porre mente che nel linguaggio dei testi *injuria* non esprime che il contrapposto della voce *jus*, cioè *quod non jure factum est, hoc est contra jus*. D'onde consegue che, indipendentemente dal dolo o dalla colpa che possono talvolta concorrere nella operazione dell'agente, il *damnum injuria datum* avvenga secondo legge anche per semplice negligenza, onde taluno pure usando di un suo diritto abbia commesso il danno che avrebbe potuto evitare; dappoichè il *non videtur dolo facere qui suo jure utitur* non esclude che l'esercizio del proprio diritto debbasi svolgere in modo innocuo, semprechè sia evitabile l'altrui danno. Alla quale con-

clusione sarebbesi pervenuto con metodo anche più breve leggendo attentamente l'articolo, nel cui dettato vuolsi veder trasfusa la giusta teorica di diritto secondo i principii. E quando veruna distinzione vi si legge che accenni a considerazione di cause subbietive, ma vi si vede delineato soltanto l'obbietto del danno prodotto in quelle condizioni che sono quivi specificate, non è lecito agguignervi ciò che la sapienza legislativa ha trasandato appunto per purità dei principii accolti.

Diversamente procederebbe la cosa ove si disputasse di proprietà o di possesso relativamente all'obbietto stesso dell'azione, che nella specie sarebbe l'acquedotto danneggiato; dappoichè in tal caso la quistione pregiudiziale assorbirebbe la maggiore importanza della controversia, eccedendo i limiti della materia contemplata dall'art. 82. Ma il diritto sulla cosa danneggiata, che nella specie è fuori quistione, è ben diverso dal diritto che i convenuti aveano di fare condutture che hanno prodotto il danno. Quest'ultimo, a differenza del primo, rientra nell'art. 82; dappoichè, anche ammesso cotal diritto, può essere stato esercitato in modo da produrre quel danno che la legge comprende nella competenza eccezionale per bisogno di facilità ed urgenza a provvedervi.

Per questi motivi, cassa, ecc.

OSSERVAZIONI.

Vedasi in proposito la sentenza della Corte di Cassazione di Roma 12 gennaio 1890, con nota dell'egregio avv. A. Ricci (*Foro it.*, 1890, I, 175), che riassumiamo qui sotto:

Cessa la giurisdizione speciale del pretore, in tema di danno dato, ogni qualvolta la controversia, derivante dalla domanda o dall'eccezione, involga una questione di diritto o di limite nell'esercizio del medesimo.

Ciò peraltro non avviene quando l'attore ripete il danno da un fatto colposo (nella specie, inosservanza delle regole d'arte nella costruzione d'un edificio), non contestando il diritto allegato, ma non specificato dal convenuto.

Agli effetti di determinare la competenza del giudice di merito, la Corte di cassazione deve esaminare anche i fatti risultanti dagli atti processuali.

Il Pretore di Galliate il 2 aprile 1867 (Spedale di S. Rocco e Compagnia generale dei canali italiani) aveva deciso:

L'azione per risarcimento di danni cagionati con infiltrazioni d'acqua in una ghiacciaia per avere otturato un vicino canale, od elevatene le acque e rese stagnanti, è di competenza del pretore, siccome derivanti da guasto e danno recato ad un fondo (*La Legge*, 860, VII).

1501. Per esercitare l'azione di guasto e danno dato, è necessario concretare la domanda del danno che si vuole risarcito (Sentenza del Tribunale di Conegliano 5 aprile 1876; *M. Giud. Ven.*, 1876, 331).

1502. La massima che non si è responsabili dei danni altrui recati coll'esercizio del proprio diritto, trattandosi di danno recato a un fondo, suppone un diritto o su questo o su altro

fondo, dal cui legittimo godimento derivi il danno; e perciò non applicabile al caso dell'occupazione del fondo privato per un fortilizio, anche temporaneo, in caso di guerra: tuttochè lo Stato abbia diritto di occuparlo per la propria difesa.

Tale occupazione, quand'anche necessaria per la difesa dello Stato, non può riguardarsi come forza maggiore, ma come temporanea spogliazione involgente l'obbligo della congrua indennità; nè lice allo Stato opporre l'eccezione di mancanza di facoltà nel direttore del Genio militare ad assoggettarlo ad un compenso, specialmente dopo averne usato e profitato (*La Legge*, 583, VII, Corte d'App. di Messina 28 ottobre 1866; Direttore del Genio civile c. Tripolo).

1503. L'azione per guasto e danni dati ai fondi può sperimentarsi simultaneamente a quella di nunciazione di nuova opera proposta nel fine di evitare i danni ulteriori, ed innanzi allo stesso pretore, quando costui sia competente nel merito (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 21 agosto 1883; Veraldi c. Bernassoni; *Gazz. Proc.*, XIII, 497; *La Legge*, 1884, I, 448).

1504. L'uso del proprio diritto non deve essere di ostacolo allo esercizio dei diritti altrui.

Chi reca danno ad altri è responsabile del risarcimento di esso.

Quindi colui che per esercizio abusivo della sua proprietà produce danno al proprietario vicino, deve indennizzare costui e rimuovere la causa del danno (Sentenza del Tribunale di Avellino 19 luglio 1877; Girone c. Pagliuca; *G. Pret.*, 1877, 460).

1505. Nel giudicare del diritto ai danni-interessi per avventura derivanti dalla turbativa, è illegale passare allo stadio di liquidazione e circoscrivere la causa del danno in limiti più angusti di quello che importa il fatto generatore dell'azione (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 14 dicembre 1878; Pastore c. Lamagna; *Gazz. Proc.*, XIII, 582).

1506. Nel giudizio di danno dato con animali in campagna deve provarsi:

1.° Quanto sia il danno.

2.° Chi sia proprietario degli animali.

La quantità del danno vien constatata da relazioni peritali, benchè fatte dai periti nominati dall'attore danneggiato, ove non siano impugnate dal convenuto.

L'appartenenza degli animali può essere provata colla depo-

sizione dei pastori che sorpresero nel pascolo o nei fienili del danneggiato; quantunque non siano guardie campestri, e abbiano locato l'opera loro al danneggiato medesimo; specialmente considerate le circostanze di luogo (campagna deserta) e di tempo (notte).

Ove animali di più proprietari abbiano arrecato danno, l'ultimo dannificante è tenuto sia per diritto romano, sia per lo statuto agrario di Roma a soddisfare lo importo di tutto il danno, ancorchè provi che anteriormente sia stato dato nella maggior parte da bestie altrui, salvo soltanto al medesimo il regresso contro i proprietari degli altri animali.

Il proprietario degli animali è tenuto alla riparazione del danno, solo che sia in colpa: il fatto del danno arrecato dagli animali si reputa sempre colposo.

Anzi il danno arrecato dagli animali deve essere riparato dal loro proprietario, benchè non sia in colpa (*La Legge*, 370; XII, C. d'App. di Roma 20 febbraio 1872; Mattei e Pisoni c. Sabatini).

CAPITOLO III.

RESPONSABILITÀ CIVILE (*COLPA CONTRATTUALE*): DANNI PER INADEMPIMENTO DI CONTRATTO E LIQUIDAZIONE IN GENERE DI DANNI CIVILI.

SOMMARIO.

1507. Inadempimento di una obbligazione: azione pei danni; non si può confondere con quella nascente da delitto.
1508. Fatto punibile come reato che include la violazione di un contratto: *assolutoria penale*; non esime dalla responsabilità civile.
1509. Azione di danni: prova di non danno in genere; imputabilità del fatto da cui il danno deriva.
- 1510, 1511, 1544 e 1557. Limite del risarcimento ai danni che furono conseguenza necessaria dell'inadempimento.
1512. Fatto lecito, nè proibito da alcun impegno personale: danno, non obbligo di risarcimento.
1513. Soggezione per contratto a tutti i casi fortuiti, ordinarii e straordinarii, preveduti ed impreveduti; non diritto ad indennità pei danni prodotti da tempesta di mare straordinaria.
- 1514 a 1516. Elementi dell'azione di danno: diritto in massima, danno patito e lucro mancato; contratti bilaterali; condizioni per poter pretendere ri-

- sarcimento per danni; revocazione di una precaria concessione d'acqua; inammissibilità della prova testimoniale per provare non l'esistenza di un contratto, ma trattative abortite.
- 1517 e 1492. Danni materiali: valutazione; il risarcimento dei danni abbraccia tutti i danni morali.
1518. Violazione di contratto: dà luogo ai danni-interessi.
1519. Danni-interessi: mora nell'eseguire l'obbligazione.
1520. Sentenza che esclude la necessità di perizia per accertamento di danni: non si può più domandarla in altra sede, salvo nel caso di possibile revocazione della sentenza stessa.
1521. Domanda di danni in modo generico: non altera la competenza del pretore sull'azione principale.
1522. Domanda di danni accessoria a quella di risoluzione di contratto: resta respinta col rigetto di questa; declaratoria *juris*; non dispensa la parte dal fornire la prova della consistenza del danno.
1523. Risoluzione consensuale del contratto con riserva dei danni: l'attore per i danni deve provare l'adempimento di tutti i suoi obblighi.
1524. Risoluzione di contratto: deve pronunciare per la colpa di chi fu causa della sua inesecuzione; danni verso la parte contraria.
1525. Pendenza di giudizio di liquidazione di danni: non si può disputare sulla decorrenza degli interessi.
- 1526, 1538 e 1555. Domanda per la condanna in genere al risarcimento di danni: deve pronunciare su questa, salvo il loro accertamento.
1527. Liquidazione di danni: non è redarguibile la sentenza che vuole una perizia.
- 1528 e 1546. Non può aver luogo l'azione di emenda di danni, nè si fa luogo a condanna, se danni non vi furono: pel solo inadempimento del contratto o per semplice ritardo nella esecuzione, non si fa luogo a condanna nei danni.
1529. Non si può aver diritto a danni maggiori di quelli che si è giustificato aver sofferti.
1530. Domanda per liquidazione di danni in una certa somma: è fondata se si appoggia ad una regudicata portante condanna ai danni materiali e morali in genere.
1531. Danni per inosservanza di patti contrattuali: son dovuti anche quando l'azione è promossa contro una pubblica amministrazione.
1532. Condanna ad eseguire di nuovo un'opera imperfetta: è una modalità di risarcire il danno.
1533. Azione giudiziaria per danni derivati da lavori eseguiti: è legalmente diretta contro l'istitore.
1534. Inibizione di lavori intrapresi pendente lite: non può esporre alla responsabilità dei danni.
1535. Azione proposta per la sospensione della costruzione di una strada comunale: non si può decidere la questione dei danni non consequenziali, ma principali, se non fu dedotta per conclusione specifica.
1536. Inadempimento di contratto stipulato da un Comune nell'interesse della generalità degli abitanti: dà diritto ad esso di domandare i danni per l'erario comunale e per gli abitanti; costruzione in un dato termine di una stazione.

1537. Il magistrato può respingere la domanda di danni, sia per non essere il caso, sia per la loro inesistenza.
- 1538, 1526 e 1535. Condanna generica ai danni, da liquidarsi in separata sede: non esclude che in questa la parte condannata opponga che non colpirono chi li domanda.
1539. Domanda di danni in conseguenza dell'azione dedotta in lite dall'avversario: non è necessario proporla per via di citazione.
1540. Per la liquidazione dei danni il Tribunale può delegare un giudice.
1541. Art. 1220 del Cod. civ.: non pone a scelta del creditore di voler l'opera o il danno.
1542. Comune che dà in appalto i dazii di consumo per un anno oltre l'epoca per la quale è abbonato col Governo: responsabilità pei danni-interessi verso l'appaltatore.
1543. Indennizzo per indebita ritenzione di una cosa: è giudizio di apprezzamento fissare l'epoca cui si deve aver riguardo per stabilire il prezzo di detta cosa.
- 1544 e 1510. Distinzione delle conseguenze di danno: inadempimento semplice della contratta obbligazione e inadempimento doloso.
1545. Ritardato pagamento delle mercedi ad un artefice: si devono gli interessi in luogo dei danni; chi costringe altri ad adire i Tribunali per non prestarsi ad un'amichevole liquidazione, per ciò solo è in mora e da questa nasce la ragione del danno.
- 1546 e 1528. Obbligazione del terzo: inosservanza; dà luogo alla sua responsabilità pei danni avvenuti; danni derivanti dal ritardo nell'adempimento di una obbligazione di dare una somma; si fanno consistere negli interessi legali della mora e decorrono dal giorno di questa.
- 1547 e 1571. Mancanza colposa alla consegna della merce venduta: leggi austriache e leggi germaniche; danno emergente e lucro cessante.
1548. Danni in tempi e proporzioni diverse: generano tante azioni distinte; codice civile austriaco.
1549. Impedimento di concorrere al premio di una lotteria: impossibilità giuridica di concretare il danno.
1550. Parte che, per causa indipendente dal fatto delle altre parti, è impossibilitata ad eseguire la convenzione bilaterale: non può invocare la condizione risolutiva tacita per ottenere gli utili che avrebbe ritratto, ecc.
1551. Quando il prezzo dei fondi ed i frutti di essi vanno compresi nel novero dei danni-interessi.
1552. Domanda del di più dei danni: vi si contiene sempre il meno.
1553. Silenzio del creditore: non basta ad assolvere il debitore dalle conseguenze dell'inadempimento della obbligazione.
1554. Profitti eventuali: non valgono come elementi di indennità.
- 1555, 1526 e 1538. Domanda di condanna nei danni con riserva di liquidazione mediante specifica: sentenza che li liquida *ex se*; eccede i limiti della domanda.
1556. Fatto del Governo che, per ragioni d'ordine pubblico, vieta la esecuzione di un contratto: è uno dei casi di forza maggiore che esclude nell'altra parte il diritto ai danni; applicabilità della massima anche ai contratti tra privati e le pubbliche Amministrazioni.

- 1557, 1510, 1511, 1544 e 1573. Sentenza di responsabilità in genere del convenuto: questi può tuttavia proporre la questione del grado di responsabilità e della specie dei danni; danni impreveduti e imprevedibili, ecc.
1558. Obbligazioni di eseguire opere di riparazione: offerta efficacemente fatta; impedimento del creditore; il debitore ha ragione di chiedere un'indennità; criteri per valutarla, ecc.
1559. Demanio: non declinazione della responsabilità per danni cagionati dal mancato uso della cosa locata; sentenza che determina definitivamente tale responsabilità, ecc.; non si può più in appello eccepire la cosa giudicata per impedire al demanio di dedurre che non fosse tenuto nella totalità dei danni liquidati dai periti, ma solo nella estensione della prevedibilità contrattuale.
1560. Obbligazione: inadempimento; forza maggiore; responsabilità dell'obligato.
1561. Criterio direttivo della liquidazione dei danni-interessi: art. 1227 del Cod. civ.; contratto di trasporto; vetturale; fatto dell'altro contraente che fa mancare la continuazione del trasporto.
1562. Colpa: fondamento della responsabilità; misura da determinarsi in separato giudizio di liquidazione.
1563. Misura del danno: è riservata al giudice.
1564. Arricchimento con danno altrui e senza diritto.
1565. Danni-interessi dipendenti dall'impedimento della riscossione del prezzo di vendita di un fondo: in che consistono.
1566. Compratore di seme-bachi: consegna di una qualità diversa da quella pattuita suscettiva di un prodotto minore; indennità.
1567. Compra-vendita di beni immobili nulla per mancanza di atto scritto: parte che con fatto doloso o colposo ha recato danni all'altra; deve risarcirli.
1568. Indennità fissata dall'art. 396 del Cod. di comm.: non si applica alla risoluzione del contratto per una serie di viaggi; norme ordinarie del diritto.
1569. Errore materiale nella valutazione, anche convenzionale, del danno: deve essere riparato; danni derivanti da avarie; perizia.
1570. Non occorre indagare se i giudici del merito abbiano bene o male definita la natura del contratto, quando i danni domandati sono dovuti, qualunque sia la specie di contratto.
- 1571 e 1547. Azione di danno per trasgressione di contratto: va regolata dalla legge del tempo del contratto; specie di risarcimento di danno per la legge austriaca, ecc.
1572. Appalto del trasporto di ghiaccio in un certo numero di ghiacciaje: proprietario di una ghiacciaja che rinuncia al suo diritto; obbligo dell'imprendario di procedere al riempimento delle successive ghiacciaje, nel loro ordine; inadempimento; responsabilità.
- 1573 e 1557. Evento preveduto dalle parti: non rifacimento di danni; persona che ha contrattato col Governo e che per effetto di nuove disposizioni viene a risentire un danno; indennizzo; contratti bilaterali; è lecito ad una delle parti di rifiutarsi all'adempimento dei suoi obblighi, se l'altra pure non vi ottempera.
1574. Prodotto di una concessione d'acqua: non si valuta due volte quando si liquida il duplice danno.

1575. Opere in opposizione alle servitù legali: adesioni date da un vicino all'altro di compierle; non danno diritto alla loro conservazione, ma fondano il diritto all'indennità, se sono poscia disconosciute da chi le diede; azione *in factum*; quando è esperibile.

1575. Impedimento causato da un condomino all'altro di escavare e servirsi della propria parte di combustibile di una cava comune: non sottopone il contravventore al contratto a rifondere all'altro, come danno, i lucri perduti per l'inazione di un suo opificio non esistente al tempo del contratto.

1507. L'azione pel risarcimento dei danni derivante da inadempimento di una obbligazione non si può confondere con quella nascente da delitto o quasi-delitto (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 5 giugno 1877; *Foro*, I, 1140).

1508. Quando il fatto che la legge penale punisce come reato include la violazione di un contratto o di un quasi-contratto, l'assolutoria in sede penale non esime il suo autore dalle responsabilità civili per lo stesso fatto incontrate (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 27 ottobre 1877; Pittaluga c. Roncallo; *Eco Gen.*, 1877, 720).

1509. Non può darsi azione di danni se oltre la prova di un danno in genere non concorre un altro essenziale estremo, vale a dire, l'imputabilità del fatto da cui il preteso danno deriva (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 23 maggio 1877; *Foro*, I, 1005).

1510. Il risarcimento dei danni per inadempimento di contratto si limita ai danni che furono conseguenza necessaria e immediata dell'inadempimento (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 9 aprile 1877; De Morsier c. Gasperini; *R. Giur. Bol.*, 1877, 261).

1511. I danni, dei quali si domanda il risarcimento, debbono essere conseguenza immediata e necessaria del fatto che si rimprovera come colposo (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 12 luglio 1881; Telfener c. Bellezza; *Temi Rom.*, 1881, 395).

— Criterio principale per commisurare la indennità dovuta per danni sofferti si è che i danni stessi siano la conseguenza immediata e diretta dei fatti, da cui sorge la responsabilità (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 17 settembre 1880; Azionisti fallimento Banca di Spezia c. Amministrazione Banca di Spezia; *Eco Gen.*, 1880, II, 373; *Giur. Comm. Gen.*, 1881, II, 107).

1512. Non avvi obbligo d'indennità sempre quando il fatto riuscito dannoso ad altri è in sè lecito, nè proibito da alcun im-

pegno personale assunto o ratificato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 1 luglio 1876; *Giur. Tor.*, 1876, 660).

1513. Colui che per contratto si assoggettò a tutti i casi fortuiti, ordinarii e straordinarii, preveduti ed impreveduti, non ha diritto a dimandare indennità per i danni prodotti da tempesta di mare straordinaria, specialmente quando accettò sotto ogni rispetto lo stato della cosa locata, aggiungendo, non potere all'uopo lamentare mai i danni che derivassero da difetto di costruzione o consistenza anteriore (Sentenza della Corte d'Appello di Trani 12 maggio 1876; *R. Giur. Trani*, 1876, 551).

1514. Elementi dell'azione di danno sono il danno patito ed il lucro mancato, derivati dall'opera di colui che, cagionando il danno, non fece uso legittimo del proprio diritto.

Nei contratti bilaterali per poter pretendere indennità non basta la mancanza di una parte ai proprii obblighi, ma occorre che anche chi pretende il risarcimento siasi prestato per parte sua all'adempimento degli obblighi assunti (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 14 ottobre 1879; Frappolli c. Bosi e Società del Teatro di Treviso; *Temi Ven.*, 1879, 576; *G. Trib. Mil.*, 1879, 1062; *Bett.*, 1879, 938; *Annali*, 1880, 164).

1515. Il danno da risarcire per l'inadempimento di un obbligo contrattuale consiste nel doppio elemento della perdita sofferta e del guadagno mancato: e quindi colui che, in seguito a revocazione di una precaria concessione d'acqua dovendo restituire il cavo intero ha ritardato l'adempimento di questo obbligo, deve rappresentare a titolo d'indennità non solo il valore della quantità di acqua di cui si è effettivamente giovato, ma pur quello della quantità rimanente, di cui il concedente si sarebbe giovato se la restituzione del cavo gli fosse stata fatta al tempo debito (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 luglio 1883; Rampini c. Centurione; *Giur. Tor.*, 1883, 875).

1516. Per fondare l'azione di rifusione di danni devono concorrere il diritto in massima, il fatto del patito danno e l'ammontare del medesimo; è quindi inammissibile la prova testimoniale con cui vorrebbe provare non già l'esistenza del contratto, ma di trattative abortite (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 10 giugno 1877; Marin c. Zuccolo; *M. Giud. Ven.*, 1877, 457).

1517. Nel valutare i danni materiali devesi tener conto dei lucri certi ed attuali perduti e di quelli che probabilmente si sarebbero conseguiti.

Il risarcimento dei danni abbraccia tanto i danni morali, che si risolvono in danni materiali, quanto i danni morali consistenti in dolore dell'animo, senza alcun rapporto di materiale interesse (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 17 gennaio 1884; Società ferrovie dell'Alta Italia c. Cozza; *Tem. Ven.*, 1884, 75; *Bett.*, 1884, 142; *La Legge*, 1884, I, 260).

1518. La violazione di contratto dà luogo a danni-interessi (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 31 marzo 1876; *Foro*, I, 631).

1519. I danni-interessi sono dovuti quando il debitore è in mora nell'eseguire la sua obbligazione.

La mora si verifica anche senza la interpellazione, se ciò che si è obbligati di dare o fare deve essere dato o fatto in un tempo determinato, che si è lasciato trascorrere (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 3 maggio 1877; *Avellino c. Salvi*; *G. Pret.*, 1877, 193).

1520. Esclusa da sentenza la necessità di una perizia ad accertamento di pretesi danni, non si può in altra sede pretendere che venga ritenuta necessaria ed ammessa all'appoggio di nuovi fatti e documenti, salvo nel caso di possibile revocazione della sentenza stessa (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 3 febbraio 1876; *Foro*, II, 315).

1521. La domanda dei danni in modo generico e in via accessoria non altera la competenza che il pretore abbia sull'azione principale (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 22 novembre 1875; *Foro*, 1876, I, 55).

1522. La domanda di danni, accessoria a quella di risoluzione di contratto, resta respinta col rigetto di quest'ultima.

Una semplice declaratoria *juris* proferita dai giudici relativamente a domanda di danni non dispensa la parte dal fornire la prova della consistenza e dell'ammontare dell'asserto danno (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 27 agosto 1879; *Lenzi c. Barsanti e Mazzei*; *G. Trib. Milano*, 1879, 985).

1523. Avvenuta consensualmente la risoluzione del contratto con la riserva dei danni, la parte che si fa attrice per tali danni deve provare l'adempimento di tutti gli obblighi che si era assunti di fronte alla parte contraria.

Applicazione al caso del venditore che consente a richiamare la merce spedita e protestata dal compratore e poi agisce contro di questo per il risarcimento del danno (Sentenza della Cassazione

di Torino 3 luglio 1883; Società Ceramica di Vicenza c. Rosa; *Giur. Tor.*, 1883, 895).

1524. La risoluzione di un contratto si deve pronunciare avvenuta per colpa di chi fu unica causa che il medesimo non potesse conseguire il suo pieno effetto; e questi è tenuto al risarcimento dei danni verso la parte contraria (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 6 aprile 1884; Matei c. Bartignali; *Bett.*, 1884, 240; *R. Giur. Bol.*, 1884, 143).

1525. Finchè pende il giudizio di liquidazione di danni, e non è quindi accertato il credito d'indennità che si reclama dall'attore, è disputa precoce quella che si promuove sulla decorrenza degli interessi, e sulla moneta con la quale il credito stesso debba essere pagato (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 23 dicembre 1880; La Pennec e Monetti c. Charles; *Annali*, 1880, 463; *La Legge*, 1881, 456).

1526. Chiesta la condanna generica al risarcimento dei danni devesi pronunciare su di essa, salvo, ove d'uopo, la successiva loro specificazione e il loro accertamento (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 17 marzo 1880; Poet c. Comune di Torre Pellice; *Giur. Tor.*, 1880, 397).

1527. Non può redarguirsi la sentenza, che per liquidare i danni vuole accertarsi della loro identità con una perizia (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 2 marzo 1880; Ditta Furse e Brothers c. Almagià e Bellettieri; *La Legge*, 1880, I, 780; *Bett.*, 1880, 971).

1528. L'azione di emenda dei danni presuppone di necessità la diminuzione di patrimonio avvenuta per altrui colpa, e se danno in effetto non ci fu, la detta azione non può aver luogo (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 13 settembre 1882; Segreti c. Muratori; *Temi Rom.*, 1882, 489).

— Non si fa luogo a condannare nei danni, se non risulta che in fatto il danno siasi verificato (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 17 settembre 1881; Pia fondazione Brignole Sales c. Medri; *R. Giur. Bol.*, 1881, 254).

— Per solo inadempimento del contratto non si fa luogo a condanna nei danni se dalla stessa dichiarazione di chi ne chiede il risarcimento appare che non se n'è verificato alcuno (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 8 aprile 1881; Figuri c. Evert; *Bett.*, 1881, 388; *Eco Gen.*, 1881, II, 371; *G. Pret.*, 1882, 155; *Giur. Comm. Gen.*, 1882, I, 74).

— Per semplice ritardo nell'esecuzione di un' obbligazione non è dovuta indennità, ove manchi la prova di un danno effettivamente patito, ed ove il preteso danneggiato non abbia fatto uso dei mezzi di esecuzione coattiva che il contratto gli concedeva (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 1 giugno 1877; Bord c. Borsiga; *Eco Gen.*, 1877, 363).

— Il Codice civile italiano, nel caso di inadempimento della obbligazione, sottopone l'inadempiente al rifacimento dei soli danni, a differenza delle leggi civili napoletane, che obbligavano non solo ai *danni*, ma anche agli *interessi*.

Epperò sono bene attribuiti i danni e gli interessi, quando si tratti d'inadempimento dell'obbligazione verificatosi sotto l'impero delle cessate leggi civili, malgrado che l'azione si promuova sotto il vigente Codice civile (Sentenza della Corte d'Appello di Trani 1 Giugno 1882; Ditta Paganini Appellius c. Di Tullio; *Gazz. Proc.*, XVIII, 154).

1529. Non può altri aver diritto al risarcimento di danni maggiori di quelli che giustifichi aver sofferto (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 17 giugno 1882; Maia c. Druetti e Olivetti; *Cass. Tor.*, 1882, II, 85).

1530. La domanda per liquidazione di danni in una certa somma non può dirsi destituita d'ogni fondamento e d'ogni prova, e però meritevole senz'altro di rigetto, laddove si appoggi ad una regiudicata portante condanna all'ammenda dei danni si materiali che morali in genere e si espongano fatti relativi ad essi e si chieda una perizia (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 21 gennaio 1882; Antonietti c. Poggi; *Bett.*, 1882, II, 72; *Annali*, 1882, 331; *R. Giur. Bol.*, 1882, 289).

1531. Nelle questioni relative a risarcimento di danni per inosservanza di patti contrattuali, non si possono ravvisare rapporti, che non siano di mero diritto civile.

Laonde, se la lesione del diritto esiste, il risarcimento del danno è dovuto, anche quando l'azione corrispondente è promossa contro una pubblica amministrazione (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 1 agosto 1882; Deserti e Scheda c. Comune di Roma; *Foro*, I, 1197).

1532. La condanna ad eseguire di nuovo un'opera riconosciuta imperfetta costituisce una modalità di risarcire il danno, che si risolve in obbligo di pagamento qualora l'opera venga rinnovata (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 9 marzo 1882; Barsanti c. Viola; *Temi Ven.*, 1882, 337; *La Legge*, 1882, II, 190).

1533. L'azione giudiziaria pei danni derivati da lavori eseguiti è legalmente diretta contro l'istitore; poichè costui come rappresenta il preponente anche *delinquendo in officio, cui praepositus est*, così legalmente lo rappresenta eziandio ne' correlativi giudizi (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 24 gennaio 1882; De Baritault c. Ditta Balsamo; *Gazz. Proc.*, XVII, 390).

1534. Per virtù del quasi-contratto giudiziale, una volta sottoposta la controversia alla decisione dell'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti è obbligata ad attenderne e rispettarne il giudicato, e nulla variare in corso di causa contrariamente al diritto sostenuto alla parte contraria.

L'inibizione quindi di lavori intrapresi pendente lite non può esporre alla responsabilità dei danni, qualunque sia poi l'esito della lite (*La Legge*, 1885, II, 41, C. C. di Torino 3 dicembre 1884; Banca di Savona c. Massobio e Musso).

1535. Propostasi azione per la sospensione della costruzione di una strada comunale e il ritorno delle cose *in pristinum*, niun giudice, e tanto meno quello d'appello, può decidere la questione del risarcimento dei danni non accessori e consequenziali, ma principali, se essa non fu dedotta dalla parte per conclusione specifica (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 12 luglio 1876; *Foro*, II, 1025).

1536. L'inadempimento di un contratto, stipulato da un Comune nell'interesse della generalità degli abitanti, dà diritto ad esso di dimandare il risarcimento del danno, non solo per ciò che riguarda lo erario comunale, ma anche nell'interesse della generalità degli amministrati.

Rimanendo infruttuosa la condanna a carico di una società, di costruirsi in un dato termine una stazione, in modo di essere adatta al servizio delle merci a piccola velocità, a tenore del contratto, la indennità deve stabilirsi non tanto in ragione della diminuzione dei diritti di dazio, di peso e simili a danno pel Comune, quanto anche in ragione delle maggiori spese di trasporto a danno dei comunisti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 gennaio 1876; *Foro*, I, 790).

1537. Se è vero che ordinariamente si esamina prima il diritto ai danni, e poi nella liquidazione se e per quanto esistano, non è per legge impedito nel primo stadio, ove si esamina il diritto, ad escluderli per la ragione dell'inesistenza di essi. È sempre l'arbitrio prudente del magistrato che si spiega, e che in vista

delle diverse circostanze può giungere fino al punto di respingerne la domanda, sia per non essere il caso, sia per la inesistenza dei danni (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 4 febbraio 1882; Peluso c. Di Gennaro; *Gazz. Proc.*, XVII, 3; *Bett.*, 1882, 192; *Annali*, 1882, 297).

1538. La condanna generica ai danni, da liquidarsi in separata sede, non esclude che in questa la parte condannata opponga che i danni, se vi furono, non colpirono chi li domanda; come nel caso di azione spiegata dal locatore di stabili per pretesi danni derivati da abuso di acque, i quali danni avrebbero invece colpito il conduttore estraneo alla causa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 agosto 1881; Antona-Traversi c. Cusani-Bellerio; *M. Trib. Mil.*, 1882, 501).

1539. Non è necessario proporre per via di citazione la domanda per risarcimento di danni in conseguenza dell'azione dedotta in lite dall'avversario: tale domanda non è che l'accessorio della lite o quindi basta per il convenuto che vi concluda con la comparsa conclusionale, affinchè i giudici debbano provvedere (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 25 marzo 1882; Comune di Velletri c. Foa; *Temi Rom.*, 1882, 399).

1540. Allo stesso modo come si pratica per la tassazione delle spese e pel rendimento dei conti, anche per la liquidazione dei danni può delegarsi un giudice del collegio (Sentenza della Corte d'Appello di Trani 17 maggio 1881; Vescia c. Giunta; *R. Giur. Trani*, 1882, 357).

1541. Secondo l'articolo 1220 del Codice civile, non deve ritenersi sempre concessa al creditore la facoltà di richiedere l'opera o il risarcimento dei danni, mentre la parola stessa della detta disposizione, *di potere essere autorizzata*, significa che non sia a scelta del creditore di voler l'opera o il danno, ma solo dopo l'inadempimento del debitore poter essere autorizzato ad eseguire l'opera a spese del debitore (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 1 dicembre 1882; Martorelli c. Finanze; *Gazz. Proc.*, XVIII, 560).

1542. Un Municipio, che dà con le formalità di legge in appalto i dazii di consumo per un anno oltre l'epoca per la quale trovavasi abbonato col Governo, è responsabile dei danni-interessi verso l'appaltatore per l'impedimento all'esecuzione dell'appalto pel detto anno (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 21 marzo 1877; Pavone c. Comune di Casalnuovo; *Gazz. Proc.*, XII, 116).

1543. Nel caso d'indennizzo per indebita ritenzione di una cosa è giudizio di apprezzamento fissare l'epoca cui si deve aver riguardo per stabilire il prezzo di detta cosa.

Nella specie, trattandosi di fieno di spettanza dell'affittaiuolo scadente ed indebitamente ritenuto dall'affittaiuolo entrante, nell'incertezza degli eventi, bene i giudici del merito ritengono dovere l'affittaiuolo entrante rappresentare il prezzo che il fieno aveva il giorno in cui principiò il suo affitto e prese possesso del fieno (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 agosto 1882; Campassi c. Traversa; *Cass. Tor.*, 1882, II, 452).

1544. Ciò che distingue essenzialmente le conseguenze di danno dell'inadempimento semplice della contratta obbligazione, da quelle dello inadempimento doloso, si è che nel primo caso è necessario di ricercare se i danni potevansi prevedere o si sono preveduti all'epoca del contratto, mentre nel secondo tale ricerca è indifferente: del resto tanto nell'uno quanto nell'altro caso stà sempre che la quantità delle perdite devesi limitare esclusivamente a quelle che furono immediata e diretta conseguenza dell'inadempimento.

Conseguentemente non possono mai imputarsi a carico del debitore quelle concause produttrici di danno, alle quali manca ogni attinenza necessaria colla clausola contrattuale, perchè sebbene da questa pigliano la propria origine, pure non vennero punto contemplate dai contraenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 6 luglio 1881; Cali c. Ferrero; *M. Trib. Mil.*, 1881, 849; *Eco Gen.*, 1881, II, 321; *Bett.*, 1882, 73; *Giur. Comm. Gen.*, 1882, I, 48; *Annali*, 1882, 259).

1545. Per il pagamento ritardato delle mercedi a un artefice si devono gli interessi in luogo dei danni, specie se il debitore non osservò i patti, non si prestò ad amichevole liquidazione e si ostinò a voler pagare una somma assai minore della dovuta.

Ciò ha luogo specialmente quando l'artista creditore ha richiesto solo quanto era di giustizia, ed ha accettato successivamente tutte le perizie che all'uopo furono fatte.

Chi costringe ad adire i Tribunali per non prestarsi ad un amichevole liquidazione, per questo solo è in mora e dalla mora viene la ragione del danno.

Gli interessi sull'importo della mercede liquidata si devono, non come frutti, ma come misura del danno. La giurisprudenza lo ha argomentato dall'articolo 1231 del Codice civile vigente

confrontato coll'articolo 1264 di quello albertino, e si fonda negli ingiusti vantaggi che altrimenti otterrebbe il debitore a danno del suo creditore.

In generale la condanna ai danni ha per obbietto un credito o diritto, la cui entità in funzione numerica di valore non è determinata.

Trattandosi di pecunia la liquidazione è fatta dalla legge senz'uopo di periti (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 7 maggio 1879, Bevilacqua c. Pandolfi; *La Legge*, 1879, I, 596).

1546. L' inosservanza dell'obbligazione del terzo dà luogo alla sua responsabilità per i danni avvenuti.

I danni derivanti dal ritardo nell'adempimento di una obbligazione di dare una somma di denaro, come nel rapporto tra creditore e debitore, si fanno consistere per legge negli interessi legali della mora, solo nella mancanza di speciali convenzioni; similmente nell'interesse dei fideiussori si determinano prima secondo le speciali convenzioni, ed in coerenza di queste devesi tener conto delle conseguenze, che fossero avvenute a causa del ritardo, e solo nella mancanza dei patti si determinano secondo le speciali regole della fideiussione (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 9 aprile 1881; Comune di Terlizzi c. De Napoli; *Gazz. Proc.*, XVI, 409).

— Trattandosi di obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, il ritardo ad adempirlo non attribuisce al creditore altra ragione d'indennità che quella degli interessi decorrenti dal giorno della mora.

Se la somma dovuta dipende da un accertamento per mezzo di perizia, la mora non è incorsa se non con la domanda giudiziale, e da questa soltanto decorrono gli interessi (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 30 gennaio 1880; *Impresa Cristiani c. Ministero dei lavori pubblici*; *Giur. Tor.*, 1880, 229).

— La disposizione dell'articolo 1231 del Codice civile, che nelle obbligazioni le quali hanno per oggetto una somma di denaro, stabilisce l'ammontare dei danni negli interessi legali, devesi intendere limitata ai danni cagionati dal solo fatto del ritardo, ma non applicabile al caso in cui essi derivino dalla violazione di un rapporto giuridico complesso, com'è nella ipotesi che la obbligazione dovesse soddisfarsi, e non sia stata soddisfatta, in un dato luogo.

Questo principio si applica poi specialmente in materia com-

merciale (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 15 febbraio 1884; Burocco c. Podestà; *Foro*, I, 1257).

— Nelle obbligazioni di dare, aventi per oggetto somma di denaro, i danni rappresentati dagl'interessi legali sono dovuti dal giorno della mora, nella quale s'incorre con la sola scadenza del termine stabilito (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 13 dicembre 1876; Migliorati c. Roncallo; *Bett.*, 1877, 365).

1547. Per i combinati paragrafi 919, 1066 e 1047 del Codice civile austriaco, e per gli articoli 355, 357 del Codice commerciale germanico, quegli, che con colpa manca alla consegna della merce venduta, è tenuto per il danno emergente e per il lucro cessante.

Nello stabilire l'entità del danno, deve aver riguardo al guadagno di cui fu per avventura privato il compratore (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 3 marzo 1881; Cordenonsi c. Benedetti; *Temi Ven.*, 1881, 217; *Bett.*, 1881, 319).

— I danni dovuti dal venditore per mancata consegna della merce comprendono anche ciò che il compratore avrebbe potuto guadagnare in ragione del prezzo corrente al tempo e nel luogo della consegna (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 22 novembre 1880; Ferrero c. Cali; *Giur. Comm. Gen.*, 1881, 99).

— Se l'una delle parti manca alla consegna della merce nel termine convenuto e la consegna ad altri, mentre l'altra aveva offerto il pagamento appena ricevuta la bolletta di spedizione, è responsabile dei danni.

Questi danni devono restringersi a quelli che derivano dall'inadempimento del contratto.

Non esime da questa responsabilità lo addurre equivoco o sopruso di un proprio commesso (Sentenza del Tribunale di Palanza 23 dicembre 1876; Furse Brothers e C. c. Ratti; *Casaregis*, 1877, 62).

— Se il compratore è stato in mora nel prendere la consegna della cosa vendutagli, ma in seguito si dichiara pronto di riceverla, e il venditore si ricusi ingiustamente di consegnarla, e tenuto questi a rispondere dei danni derivati dalla ritardata consegna (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 28 maggio 1884; Biondi c. Amici; *Annali*, 1884, 288; *Bett.*, 1884, 561; *La Legge*, 1884, II, 325; *Temi Rom.*, 1884, 461).

— Mancata l'esecuzione del contratto di vendita per colpa del venditore, come se in specie questi, invece di consegnare la

cosa venduta, l'avesse rivenduta ad altri per realizzarne un prezzo maggiore, bene a ragione lo si condanna al pagamento di una data somma a titolo di danni, ove non sia per consegnare la cosa stessa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 febbraio 1883; Nigro c. Reviol; *Giur. Tor.*, 1883, 276).

1548. Il paragrafo 919 del Codice civile austriaco, vietando di domandare la rescissione del contratto ed ammettendo il diritto allo indennizzo nelle more della sua esecuzione, implicitamente ammette che si possano subir danni pel fatto del contraente in tempi e proporzioni diverse, e conseguentemente che se ne possa chiedere l'indennizzo.

I danni avvenuti in tempi e proporzioni diverse generano tante azioni distinte e separate, le quali possono essere colpite dalla prescrizione triennale, decorribile soltanto dalla avutane notizia (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 26 febbraio 1883; Consorzio Foresto c. Vascon; *Temi Ven.*, 1883, 257).

1549. La mera possibilità di vincere il premio in una lotteria non basta a costituire la speranza nel senso stretto e giuridico della parola.

Quando le probabilità di nulla guadagnare sono immensamente maggiori di quelle di vincere il premio, è impossibile giuridicamente partendosi dal solo concetto della speranza, di concretare il danno risentito da colui che è stato impedito di concorrere al premio (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 22 marzo 1882; Correa c. Finanze; *Temi Rom.*, 1882, 250).

1550. La parte che, per causa indipendente dal fatto delle altre parti, si trova nella impossibilità di eseguire dal canto suo la convenzione bilaterale, non può invocare la condizione risolutiva tacita per ottenere dalle altre parti, a titolo di risarcimento dei danni, quegli utili che dall'esecuzione del contratto la stessa parte avrebbe ritratto.

Trattandosi di obbligazione solidaria o indivisibile, la impossibilità dell'adempimento provata rispetto ad uno dei condebitori s'intende provata anche rispetto agli altri (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 febbraio 1881; Arborio di Gattinara c. Opera pia Barolo; *Giur. Tor.*, 1881, 299).

1551. Il prezzo dei fondi, ed i frutti di essi, vanno ben compresi nel novero dei danni-interessi, se un giudicato porti la condanna alternativa o al rilascio dei detti fondi, o in mancanza alla rivalsa dei danni-interessi, e quando al ricupero degli immobili

tornan vane le procedure esecutive iniziate contro i soccombenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 20 maggio 1881; Forquet c. Rossi; *Gazz. Pret.*, 1881, 162; *Gazz. Proc.*, XVI, 275; *Filangieri*, 1881, 587).

1552. Nella domanda del di più dei danni si contiene sempre il meno (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 4 luglio 1881; Conforti c. Costa; *G. Trib. Nap.*, XXX, 667).

1553. Il silenzio del creditore non basta ad assolvere il debitore dalle conseguenze della inadempita obbligazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 29 dicembre 1882; Ferretti c. Finanze; *Foro*, 1883, I, 232).

1554. I profitti eventuali ed ipotetici non possono essere valutati come elementi d'indennità (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 12 gennaio 1883; Drione c. Finanze; *M. Trib. Mil.*, 1883, 525).

1555. Quando la parte che dimanda la condanna nei danni, si riserva la liquidazione mediante specifica, la sentenza, che faccia pure la liquidazione, eccede i limiti della dimanda (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 5 giugno 1883; Campana c. Gianquinto e De Capua; *Gazz. Proc.*, XVIII, 355; *Bett.*, 1883, 601).

1556. Il fatto del principe o del Governo, che, agendo come potere politico esecutivo, vieta per ragion d'ordine pubblico che un contratto sia eseguito è uno dei casi di forza maggiore, e perciò la parte, che non ha potuto adempiere la sua obbligazione non è tenuta a verun risarcimento di danni in favore dell'altra.

Siffatta massima è applicabile non solo ai contratti stipulati fra privati, ma eziandio a quelli fra privati ed una delle amministrazioni dello Stato (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 28 novembre 1883; Nardi-Barzacchi c. Ferrovie romane; *Annali*, 1884, 117).

1557. Sebbene siasi ottenuto un giudicato per la responsabilità in genere del convenuto, pure può da questo proposi la questione del grado di responsabilità e della specie dei danni.

Non sono dovuti i danni se non in quanto siano stati preveduti o si sarebbero potuti prevedere al tempo del contratto, nè si possono estendere se non a ciò che sia una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'obbligazione (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 7 giugno 1884; Finanze c. Gray; *Temi Rom.*, 1884, 708).

1558. Le formalità prescritte dagli articoli 1259 e seguenti del Codice civile per la validità della offerta reale sono inapplicabili alle obbligazioni *di fare*, per le quali l'offerta reale si estrinseca nella manifestazione della volontà di eseguire l'obbligazione.

Così, trattandosi della obbligazione di eseguire opere di riparazione e ripristino, l'offerta è efficacemente fatta, notificando per atto di usciere che in dato giorno si incominceranno i lavori, e mandando realmente nel giorno indicato gli operai sul luogo per intraprendere le opere.

Il trasferimento degli operai sul luogo e le opposizioni ivi incontratesi da parte del creditore si possono provare anche senz'atto di pubblico ufficiale che ne abbia fatto constatare in modo inoppugnabile; e non occorre ricercarne altra prova quando vi è l'ammissione fattane dal creditore stesso.

Se l'adempimento dell'obbligazione di fare è divenuto impossibile per fatto del creditore che vi frappose opposizione e ostacoli, il debitore, cui interessa eseguirlo per sottrarsi a future responsabilità, ha ragione di chiedere ed ottenere per azione giudiziaria che la detta obbligazione sia convertita in quella del pagamento di una indennità corrispondente alla spesa delle opere da farsi.

Nè per questa sostituzione di obbligazione ad obbligazione è necessario il consentimento del creditore, posto che le sue opposizioni siano ritenute infondate.

E se egli vi presta il suo consenso subordinandolo però a condizioni le quali non sono che quelle stesse pretese per cui egli erasi opposto all'esecuzione delle opere, bene a ragione il giudice, che trova ingiuste queste opposizioni, non tiene conto di quelle condizioni.

Nel valutare l'indennità da pagarsi in sostituzione dell'obbligazione di eseguire le opere di riparazione, devesi tener conto del valore della terra che si prendesse sul luogo di proprietà del creditore, come anche dei danni temporarii derivanti dal passaggio di veicoli e manovali sul luogo stesso, ma non può attribuirsi al creditore la maggiore spesa che il debitore dovrebbe fare, quando eseguisse egli stesso le opere, per trasportarvi da lontani luoghi la terra necessaria, per la pretesa del creditore d'interdirgli di servirsi di quella del luogo medesimo (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 luglio 1883; Antona Traversi c. Strade ferrate dell'Alta Italia; *Giur. Tor.*, 1883, 863; *M. Trib. Mil.*, 1884, 167).

1559. Dopo che il demanio non declinò la responsabilità per danni cagionati dal mancato uso della cosa locata, e dopo che si pronunziò sentenza colla quale fu determinata definitivamente la responsabilità di esso relativamente alla causa dei danni, fu mantenuta l'opportunità del mezzo peritale di liquidazione, si fece salvo ogni altro provvedimento di merito, ed interlocutoriamente si dispose che i periti si fossero presentati a dare schiarimenti, non è lecito far valere in appello la eccezione della cosa giudicata per impedire al demanio di dedurre che non fosse tenuto nella totalità dei danni liquidati dai periti, ma solo nella estensione della prevedibilità contrattuale, a senso dell' articolo 1228 del Codice civile; ciò che non fu proposto, discusso, nè risoluto in primo grado.

Quindi viola il principio giuridico il magistrato d'appello che attribuisce il valore di cosa giudicata alla suddetta sentenza di primo grado, relativamente alla questione della responsabilità del demanio sotto il punto di vista della prevedibilità contrattuale dei danni, tanto diversa da quella della determinazione della responsabilità relativamente alle cause dei danni medesimi (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 10 agosto 1883; *Finanze c. Fressie Gray Dol.*; *Corte S. Roma*, 1883, 768).

1560. Il *casus* o la *vis major* rendono irresponsabile della inesecuzione del contratto solo quando l'obbligato non si sia volontariamente posto nella condizione di soggiacere alla loro influenza (Cod. civ., art. 1226) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 28 settembre 1887; *Risi c. Asilo infantile di Urbisaglia*).

1561. In ordine al criterio direttivo della liquidazione dei danni ed interessi va applicato l'art. 1227, anzichè l'art. 1228 del Codice civile, quando nel contratto di vettura, per fatto volontario dell'altro contraente, venne a mancare al vetturale la continuazione del trasporto (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 15 gennaio 1883; *Bertone c. De Gennaro*; *La Legge*, 1883, I, 275; *Bett.*, 1883, 442).

1562. Stabilito nella colpa il fondamento della responsabilità non se ne pregiudica la misura da determinarsi in separato giudizio di liquidazione, nel quale si possono ventilare tutte le questioni relative (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 17 maggio 1879, *Ferrovie romane c. Fontanelli*; *La Legge*, 1879, I, 680).

1563. La misura del danno è riserbata alla savia estimazione dei magistrati (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 29 dicembre 1876; *Foro*, I, 1877, 447).

1564. La regola *aequum est neminem cum alterius jactura et injura locupletiolem fieri* esige il concorso di due condizioni: l'arricchimento col danno altrui e il *non jus* con cui l'arricchimento fu fatto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 22 giugno 1876; *La Legge*, 1876, 767).

1565. I danni-interessi dipendenti dall'essere stata impedita la riscossione del prezzo di vendita di un fondo, a causa di una iscrizione mal presa su di esso, consistono negli interessi legali sul detto prezzo (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 15 aprile 1876; *G. Proc. Nap.*, 1876, 334).

1566. Il compratore di seme-bachi che reclama un'emenda di danni contro il venditore, allegando la consegna di una qualità diversa da quella pattuita, se consti che la qualità consegnata non aveva difetti, non può vincere ove non dimostri che la qualità consegnata, relativamente alla qualità pattuita, era suscettiva di un prodotto minore, che l'allevamento fu, da parte sua, normalissimo ed inappuntabile, e ogni altra circostanza idonea a dimostrare che la lamentata deficienza di prodotto fu conseguenza immediata e diretta dall'inadempimento dell'obbligazione da parte del venditore (Sentenza del Tribunale di Bologna 1 giugno 1882; *Conti c. Chellini*; *R. Giur. Bol.*, 1882, 190).

1567. Malgrado che una compra-vendita di beni immobili sia nulla per mancanza di atto scritto, tuttavia la parte che con fatto doloso o colposo ha recato danni all'altra è tenuta a risarcirli.

Nella specie colui che aveva trattato l'acquisto di una casa mobiliata, essendosi poi rifiutato di eseguire il contratto, deve essere condannato al risarcimento dei danni sofferti dal proprietario, il quale era stato privato dell'uso della casa per la protratta detenzione delle chiavi dello stabile da parte dell'altro (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 10 gennaio 1884; *Nenzi c. Tonoli*; *Temi Ven.*, 1884, 187).

1568. L'indennità fissata dall'articolo 396 del Codice di commercio non si applica alla risoluzione del contratto che ha per oggetto una serie di viaggi.

Per cotale risoluzione l'indennità è regolata dalle norme ordinarie di diritto, nè il giudice può arbitrarla, ove manchi la giustificazione del danno (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 26 marzo 1877; *Solei Maullè c. Paolinelli*; *Eco Gen.*, 1877, 217).

1569. L'errore materiale avvenuto nella valutazione, anche convenzionale, del danno dev'essere riparato.

I danni derivanti dalle avarie si debbono in generale accertare col mezzo della perizia.

Non sarebbe quindi all'uopo ammissibile la prova testimoniale.

Tale prova debb'essere respinta quando più non esistendo la merce, oggetto dell'avaria, i suoi risultamenti debbono essere per intero affidati alla memoria ed al giudizio dei testi esaminandi (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 29 gennaio 1877; Lemme c. Kurstein; *Eco Gen.*, 1877, 142).

1570. Non occorre indagare se i giudici di merito abbiano bene o male definita la natura del contratto (se cioè sia pegno, deposito o mandato), quando l'attore domanda i danni per la insecuzione o il ritardo della convenzione, e questi danni sarebbero per legge dovuti, qualunque si fosse la natura più vera del contratto (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 5 aprile 1877; Lattis c. Banca Veneta; *Annali*, 1877, 191; *Temi Ven.*, 1877, 205; *G. Trib. Mil.*, 1877, 506).

1571. L'azione di danno per trasgressione di un contratto va regolata dalla legge vigente nel tempo in cui il contratto venne concluso.

A termine della legge austriaca vi sono due specie di risarcimento, secondo il danno provenga o no da dolo ad evidente negligenza: il primo viene detto *pieno soddisfacimento* e comprende, oltre il danno dato, anche il lucro cessante e la riparazione dell'offesa; l'altro è detto *indennizzazione* e si limita appunto al danno e alla restituzione della cosa.

Per le violazioni contrattuali la legge austriaca, parlando d'indennizzazione, avrebbe escluso il lucro cessante; che se pure voglia ritenere in quel titolo la parola indennizzazione sinonimo di risarcimento, dovrebbe cercarsi il genere di esso, cioè se siavi stata colpa.

Non havvi colpa, e non è obbligato a pagare interessi di mora quel contraente il quale si attenga ad una od altra interpretazione di una particolarità dubbiosa nei rapporti contrattuali, tanto più se la dubbiezza d'interpretazione fosse dimostrata da varietà di giudicati; sarebbe tuttavia in colpa e dovrebbe gli interessi dal giorno in cui una cosa giudicata stabilisse la interpretazione vera (Sentenza del Tribunale di Udine 11 ottobre 1879; *Impresa gaz di Udine c. Comune di Udine*; *M. Giud. Venezia*, 1879, 713).

1572. Appaltato il trasporto di ghiaccio in un certo numero di ghiacciaie giusta un dato ordine, ove taluno dei proprietari di esse rinunci al suo diritto, deve l'impresario procedere al riempimento delle successive ghiacciaie, e però diviene responsabile dei danni sofferti dai proprietari che lo abbiano inutilmente richiesto di condurre il ghiaccio nelle loro ghiacciaie, mentre egli passava a riempire ghiacciaie a quelle posteriori nell'ordine prestabilito (*La Legge*, 240, V, Cons. di Stato 20 febbraio 1865; Ciandano c. Mosotti e Bosso).

1573. Non si può dimandare rifacimento di danni per un evento pienamente conosciuto o preveduto dalle parti al momento del contratto e di cui si sono potute prevedere tutte le giuridiche conseguenze.

Tuttavia colui che ha contrattato col Governo e che per effetto di nuove leggi e di nuove disposizioni ministeriali, tuttochè ispirate dal pubblico interesse, viene a soffrire un danno, ha diritto di domandare il risarcimento.

Nei contratti bilaterali è lecito ad una delle parti rifiutarsi al richiesto adempimento delle proprie obbligazioni se l'altra non abbia adempito le sue (*La Legge*, 157, XIV, C. C. di Firenze, 13 aprile 1874; Faustina e Fortuna c. Finanze).

1574. Non si valuta due volte il prodotto di una concessione d'acqua, quando si liquida il duplice danno, che dalla mancanza di essa è derivato (*La Legge*, 1881, II, 758, C. C. di Roma 9 maggio 1881; Genecino c. Comune di Fossacesia).

1575. Le adesioni date da un vicino all'altro di compiere opere che sono in opposizione colle servitù legali o risultanti da atto scritto non danno diritto alla conservazione delle opere stesse, ma fondano il diritto all'indennità, ove da chi le diede vengano poscia disconosciute.

L'azione *in factum* è esperibile non solo quando il danno già sia avvenuto, ma anche quando sia semplicemente imminente (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 26 aprile 1880; Chiozza c. Chiozza; *Eco Gen.*, 1880, I, 248).

1576. L'impedimento causato da un condomino all'altro di scavare e servirsi della sua parte di combustibile esistente in un terreno legnifero acquistato in comune, non sottopone il contravventore al contratto a rifondere, come danno, i lucri perduti per l'inazione di un opificio speciale costruito dopo il contratto stesso, e non esistente, nè preveduto al tempo di quello (Sentenza della

Corte d'Appello di Firenze 4 luglio 1879; Masson c. Schmid; *Annali*, 1879, 328; *Gazz. Proc.*, XIV, 463).

CAPITOLO IV.

RESPONSABILITÀ PENALE.

SOMMARIO.

(V. anche i n. 363 e 364.)

1577. Capi-mastri di una zolfara: responsabilità loro e dell'esercente di essa; lampade di sicurezza; non uso; imprudenza punibile.
- 1578 e 1579. Direttore di tramvia: responsabilità personale delle contravvenzioni, per eccesso di velocità dei veicoli, commesse dai suoi dipendenti; quando non attivò, in tempo debito, l'orario stabilito; non responsabilità delle contravvenzioni, per non rallentamento della corsa in certi luoghi, commosse dai macchinisti e capi-convoglio.
1580. Disastri cagionati dai tramways: omissione dei prestabiliti segnali; responsabilità dei macchinisti e fuochisti.

1577. Qualunque sia la responsabilità, che spetta per legge e per contratto ai capi-mastri di una zolfara, non viene mai meno la responsabilità dell'esercente di essa.

Ancorchè non sia obbligatorio l'uso delle lampade di sicurezza in una zolfara l'inosservanza dell'uso di esse costituisce sempre un'imprudenza punibile (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 2 marzo 1884; Tortorici; *Circ. Giur.*, 1884, 56; *Annali*, 1884, 150).

1578. Il direttore del tramvia è personalmente responsabile in via penale della contravvenzione, per eccesso di velocità dei veicoli, commessa dai suoi dipendenti, quando egli non abbia attivato in tempo debito l'orario stabilito dalla competente autorità (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 31 maggio 1882; Ravizzo; *Giur. Pen. Tor.*, 1882, 279).

1579. Senza una legge speciale che deroghi al principio generale *flagitia suos tenent auctores*, i direttori di tramways non sono responsabili penalmente delle contravvenzioni commesse dai macchinisti e dai capi-convoglio, ai regolamenti che prescrivono di rallentare in certi luoghi il corso dei veicoli (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 21 dicembre 1881; Ravizzo; *Foro*, 1882, II, 96).

1580. Rispondono penalmente dei disastri cagionati dai tramways i macchinisti e fuochisti, che, omettendo di dare i prestabiliti segnali, non li abbiano prevenuti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 23 maggio 1883; Pogliotti c. Gaspardi; *Riv. Pen.*, XVIII, 288; *Giur. Pen. Tor.*, 1883, 274; *La Legge*, 1884, I, 30; *Ann. Amm. fin.*, 1884, 69).

CAPITOLO V.

INFORTUNI DEL LAVORO.

SOMMARIO.

1581. Responsabilità del padrone: cassa nazionale di assicurazione; azione del danneggiato; azione di garanzia.
 1582. Responsabilità del padrone: ripari alle macchine; negligenza.
 1583. Responsabilità del padrone: sinistro avvenuto fuori dei locali della fabbrica e non nell'esercizio di questa.

1581. L'assicurazione presso la Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro non libera la persona colpevole dell'infortunio dalla responsabilità verso il danneggiato, e quindi dall'obbligo di corrispondergli una congrua indennità, indipendentemente da quanto abbia questi conseguito in virtù dell'assicurazione.

Il padrone che siasi assicurato per la sua civile responsabilità ha azione di garanzia verso la Cassa di assicurazione anche se il danno sia derivato da sua colpa personale, non dal fatto dei suoi dipendenti (Legge 8 luglio 1883, art. 1, 15, 25, 34; Cod. civile, art. 1151, 1153) (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 11 giugno 1892; Ditta Cravero e C. c. Firpo e Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni del lavoro).

La Corte. ecc.

Attesochè l'azione intentata dal Firpo ha il suo giuridico fondamento sulle disposizioni degli art. 1151 e 1152 del Cod. civ.

Qualunque fatto dell'uomo, dice il primo di detti articoli, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno, ed usando la legge la parola *colpa* senza altra qualifica od aggiunta, vuolsi intendere che abbia avuto in vista una colpa qualunque, la colpa nella sua accettazione estesa, e così tanto la colpa positiva, *culpa in committendo*, quanto l'imprudenza o la negligenza, *culpa in omittendo*, ciò che è poi sancito esplicita-

mente nella successiva disposizione dell'art. 1152. Non solo si è tenuti per le conseguenze dannose che derivano da ciò che si è fatto, ma anche per quelle dipendenti da ciò che non si è fatto, e che si avrebbe potuto e dovuto fare onde impedire danno ad altri.

Attesochè la legge 8 luglio 1883, n. 1473, serie 3^a, che ha fondato una Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, non poteva portare e non ha portato modificazione alcuna a quelle disposizioni generali di diritto comune, basate sul principio che ciascuno è garante del suo fatto. Essa invece, la nuova legge, ha avuto di mira unicamente la protezione degli operai, i quali segnatamente in certe officine sono esposti a pericoli particolari, ad infortuni imputabili qualche volta e qualche volta non imputabili a colpa di alcuno. Ha voluto il legislatore assicurare in qualunque evento una qualche indennità, proporzionata al premio che si paga, al disgraziato che a causa del lavoro sia stato reso inabile, per lesioni riportate o malattia, permanentemente o temporaneamente, a guadagnarsi i mezzi per vivere, od un compenso alla famiglia quando abbia dovuto soccombere. Ma ha lasciato sussistere, come doveva, essendo una legge speciale, il diritto dell'operaio di rivolgersi a quella persona che per avventura nella sua disgrazia abbia avuto una colpa, e ripetere dalla stessa la congrua indennità, indipendentemente da ciò che ha ottenuto dalla Cassa in forza della polizza di assicurazione.

Attesochè tale è lo spirito a cui si informa la legge speciale, e non se ne può dubitare per poco che si vogliano avere presenti alcune disposizioni specialmente del regolamento e della tariffa per l'attuazione della legge invocata, approvati con R. D. 26 marzo 1884, n. 2153, serie 3^a, dai quali è resa manifesta la distinzione fra obbligo della Cassa assunto in forza dell'assicurazione dell'operaio, ed obbligo delle persone civilmente responsabili.

L'art. 1^o nel caso di assicurazione collettiva combinata e stipulata dal solo padrone o da questo coi suoi operai, stabilisce che la Cassa, in caso di infortunio, paga direttamente all'operaio l'indennità indicata nella polizza ed aggiunge eventualmente le differenza fra l'indennità servita dalla Cassa e la somma dovuta dal padrone per la sua responsabilità civile. Nell'art. 15 si legge che la tariffa dei premi per l'assicurazione collettiva combinata è determinata, tenuto conto del grado di rischio, in proporzione dell'indennità che il padrone intende assicurare agli operai e della somma assegnata a coprire la propria responsabilità civile per casi di infortunio. L'art. 16 prescrive che in nessun caso il padrone potrà ottenere che venga dalla Cassa nazionale pagata all'operaio colpito da infortunio una somma superiore ai nove decimi dell'indennità a cui egli fosse condannato in conseguenza della propria responsabilità civile, quando la classe in cui sono posti gli operai assicurati è una delle quattro di maggior rischio indicate coi numeri 11, 12, 13, 14. Decisive poi al riguardo sono le disposizioni degli art. 25 e 34. È scritto nel primo: « Quando il sinistro dovesse imputarsi ad una persona responsabile, nel caso della assicurazione individuale o della collettiva semplice, o quando nella collettiva combinata questa non fosse il padrone, e l'operaio, o chi per lui, avesse intentato azione per risarcimento di danni, la Cassa lascia a beneficio dell'avente diritto l'indennità, cui fosse tenuto il terzo, senza che ciò escluda per parte della Cassa medesima il pagamento dell'indennità dovuta. » Sanziona il 34: « In caso di azione intentata contro il padrone che ha assicurato la propria responsabilità civile, il medesimo deve tosto informarne la Cassa e comunicarle gli atti relativi. »

È chiaro dunque che l'indennità o premio di assicurazione della Cassa nazionale d'assicurazioni è indipendente affatto dal risarcimento di danni, che possa essere dovuto da altra persona quale conseguenza della sua colpa.

Attesochè, applicando alla fattispecie le massime suesposte, deriva che se il Firpo, colpito da infortunio sul lavoro, non ha reclamato nei quindici giorni contro l'indennità assegnatagli dalla Cassa ed anzi l'ha accettata nella somma di L. 375, nè ha reclamato il padrone, e quella somma fu anzi ricevuta a saldo dell'indennità all'operaio dovuto in forza della polizza di assicurazione, nulla più egli ha diritto di pretendere dalla detta Cassa, ma non ha rinunciato al diritto che possa competergli per ottenere congruo risarcimento di danni dal proprio padrone, che egli ritiene civilmente responsabile del fatto dal quale ebbe a risentir danno. (*Omissis.*)

Attesochè dove la sentenza non può venir confermata, ma deve essere riparata, è nella parte in cui ha assoluto dalla domanda di garanzia della ditta Cravero la Cassa nazionale di assicurazione, dovendosi invece riconoscere nella Cassa assistente tuttora una responsabilità dirimpetto al padrone per malleveria e garanzia di lui di quanto possa essere dichiarato tenuto a pagare e ciò ai termini degli articoli succitati del Regolamento approvato con la legge del 1883 ed altri trascritti nella polizza di assicurazione.

Nè è a dire col Tribunale che la responsabilità civile della Ditta, per cui la stessa è assicurata, sarebbe il caso contemplato dall'art. 1133 del Cod. civ., non già quello degli art. 1151 e 1152, i quali solo sarebbero applicabili alla fattispecie, non essendo supponibile che si sia inteso e voluto dai contraenti assicurare la Ditta dal danno a lei derivante dalla propria colpa ed imprudenza, ciò che sarebbe stato lo stesso che incoraggiarla ad essere non curante nel prevenire i danni che potevano derivare dall'esercizio della di lei industria. Contro questo ragionamento sta la legge, di sopra in parte riferita, dalla quale appare manifesto essersi previsto il caso di assicurazione della Ditta o del padrone dalla propria responsabilità civile, quella cioè in cui può incorrere, prevista dagli art. 1151 e 1152 del Cod. civ.; nè resta con ciò incoraggiato il padrone alla noncuranza nel prevenire i danni, non fosse altro perchè verificandosi il caso, il padrone non ha diritto a ripetere dalla Cassa l'intera somma a cui egli sia condannato, ma è stabilito un massimo nell'art. 4 delle *Condizioni particolari*, dove è detto che l'assicurazione comprende, in caso di responsabilità civile della Ditta assicurata, una garanzia sino al massimo di lire 6000 per ogni persona ferita, ma non oltre otto decimi della somma dovuta per tale titolo dalla Ditta stessa; da cui la conseguenza che la Cassa anzichè aver diritto all'assolutoria, ha obbligo di restare in causa per assistere allo svolgimento ed esito della causa principale agli effetti dei quali sopra. (*Omissis.*)

Per questi motivi, ecc.

1582. Non si può imporre ad un industriale di fornire le sue macchine di quei ripari contro gli infortuni del lavoro che non hanno una sicura efficacia per prevenire i sinistri, ma sono soltanto i meno disadatti per prevenirli.

Questo solo si può pretendere, che la sua fabbrica sia munita di quegli apparecchi che per uso costante sono riconosciuti valevoli a scongiurare i temibili infortuni.

Affinchè il ferimento involontario venga punito è necessario che la negligenza ascritta all'imputato si colleghi coll'infortunio come la causa e l'effetto (Cod. pen., art. 375) (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 30 aprile 1891; App. Lucksinger).

1583. La responsabilità speciale stabilita dalle leggi svizzere 25 giugno 1881 e 26 aprile 1887, a carico dei padroni di fabbriche esiste solo quando l'infortunio dell'operaio si sia prodotto nei locali della fabbrica e nell'esercizio di questa (Sentenza del Tribunale federale 12 luglio 1889; *Rep. Giur. Pat.*, IX, II, 18, 843).

CAPITOLO VI.

DANNEGGIAMENTO O REATO DI DANNO E GUASTO.

SOMMARIO.

1584. Dolo: scopo di pesca.

1585 e 1586. Pascolo abusivo: dolo; danno effettivo; azione penale.

1584. A costituire il reato di danneggiamento non è necessario il fine dell'odio o della vendetta, ma basta che il danno sia recato volontariamente.

Così risponde di quel delitto chi a scopo di pesca distrugge le paratoie ed un canale di legno destinato all'irrigazione.

Caso in cui fu deciso non costituir atto arbitrario per parte di una guardia l'impossessarsi dei calzoni lasciati da chi sorpreso nell'acqua a pescare in contravvenzione si rifiuta di dare le sue generalità (Cod. pen. del 1889, art. 424) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 12 maggio 1892; Ric. Turinelli ed altri).

1585. Le due ipotesi di delitto previste dall'art. 426 del Cod. pen. differiscono in ciò, che la prima richiede il danno effettivo, e la seconda la semplice introduzione di animali sul fondo altrui per farli pascolare.

In entrambe le ipotesi il fatto dev'essere volontario, senza però che nemmeno nella prima occorra l'animo di nuocere (Cod. pen. del 1889, art. 426) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 25 aprile 1892; Ric. Argentino ed altri).

OSSERVAZIONI.

Con questa sentenza, e con la precedente dal 4 aprile, la suprema Corte pare che voglia stabilire doversi la differenza tra le due ipotesi dell'art. 426 del Cod. pen., ricercare nell'essersi o no verificato il danno, sia qualunque lo scopo dell'agente, operi cioè con animo di lucro o con animo di nuocere; mentre con le precedenti sentenze 17 luglio 1890, 7 dicembre 1891, 24 febbraio e 25 marzo 1892, aveva stabilito doversi ricercare la differenza nello scopo dell'agente, e quando questo fosse il lucro e non il far danno al proprietario, doversi applicare la 2^a parte dell'art. 426 anche se il danno si fosse effettivamente verificato.

1586. Il divieto di esercitare l'azione penale per le sottrazioni fra parenti, stabilito dall'art. 635 del Cod. pen., non può estendersi al reato di danno dato (Cod. pen., del 1859, art. 672 e 635) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 23 maggio 1888; Ric. Devitto; *Giur. pen.*, 1888, 298; *Foro it.*, 1888, II, 360).

OSSERVAZIONI.

La sentenza richiama la conforme giurisprudenza delle supremi Corti, « fondata nel perentorio disposto della patria legge, la quale, se all'art. 635 del Cod. pen. sancì un difetto d'azione penale per le sottrazioni commesse fra persone aventi fra di loro il nesso di consanguineità o di affinità nell'articolo stesso indicato, lo ha fatto sotto la rubrica: *Disposizioni relative alle tre precedenti sezioni*, mentre l'art. 672 cade nella successiva sezione quarta che parla dell'incendio e di altri modi di distruzione, guasto o deterioramento ».

INDICE PROGRESSIVO DELLE MATERIE

DEL PRESENTE VOLUME.

Abbreviazioni principali	Pag.	v
Omissioni di citazioni	»	VII
Aggiunte alla <i>Legislazione</i> e alla <i>Bibliografia</i> del Titolo I	»	ivi
Aggiunte alla <i>Legislazione</i> del Titolo II	»	ivi
Aggiunte alla <i>Legislazione</i> del Titolo III	»	VIII
Prefazione	»	IX

TITOLO I. — *Appalti e cottimi.*

Legislazione	Pag.	1
Bibliografia	»	ivi
Cap. I. — Natura e formazione degli appalti e dei cottimi	»	3
Sez. I. — Avvisi d'asta, verbali d'incanto, fatali, aumenti e ribassi, aggiudicazioni, asta giudiziale	»	ivi
§ 1. — Avvisi d'asta	»	ivi
§ 2. — Verbali	»	5
§ 3. — Fatali	»	6
§ 4. — Aumenti e ribassi	»	7
§ 5. — Aggiudicazioni	»	9
§ 6. — Asta giudiziale	»	13
Sez. II. — Formalità degli incanti e degli appalti: visto e ingerenza del Prefetto; opere addizionali; dispensa dalla formalità dell'incanto; scrittura privata. Depositi, cauzioni e fidejussioni	»	14
§ 1. — Visto del Prefetto	»	ivi
§ 2. — Opere addizionali	»	17
§ 3. — Dispensa dalla formalità degli incanti	»	ivi
§ 4. — Scrittura privata	»	18
§ 5. — Depositi	»	19
§ 6. — Cauzioni	»	ivi
§ 7. — Fidejussione	»	21
Sez. III. — Nullità degli incanti e degli appalti	»	22
Sez. IV. — Reati relativi agli incanti	»	28
Sez. V. — Licitazione e trattativa privata. Lavori ad economia	»	31
§ 1. — Licitazione privata	»	ivi

	§ 2. — Trattativa privata	Pag. 33
	§ 3. — Lavori ad economia	» 41
Sez. VI. —	Incanti e appalti dello Stato	» 43
	§ 1. — Incanti	» ivi
	§ 2. — Appalti	» 45
Sez. VII. —	Incanti e appalti comunali e provinciali. Strade, pedaggi, ponti. Forniture e provviste diverse	» 53
	§ 1. — Incanti comunali	» ivi
	§ 2. — Appalti comunali.	» 55
	§ 3. — Appalti provinciali	» 57
	§ 4. — Strade	» 62
	§ 5. — Pedaggi.	» 67
	§ 6. — Provviste o forniture	» 68
Cap. II. —	Diritti ed obblighi dell'imprenditore nella esecuzione degli appalti e dei cottimi	» 69
Sez. I. —	Appalti <i>à forfait</i> o a cottimo; appalti a corpo; appalti a misura	» ivi
	§ 1. — Appalti <i>à forfait</i> o a cottimo	» ivi
	§ 2. — Appalti a corpo: appalti a misura	» 84
	§ 3. — Modificazioni, variazioni o aggiunte in generale ai lavori; lavori in più del contratto o maggiori opere occorse: aumenti di prezzo, ecc.	» 86
Sez. II. —	Esecuzione dei lavori. Esecuzioni di ufficio. Sospensione dei lavori	» 94
	§ 1. — Esecuzione dei lavori	» ivi
	§ 2. — Esecuzioni d'ufficio	» ivi
	§ 3. — Sospensione dei lavori.	» 95
Sez. III. —	Errori di fatto e di calcolo: errori materiali di prezzo, ecc.	» 97
	§ 1. — Errori di fatto e di calcolo	» ivi
	§ 2. — Errore materiale di prezzo	» 98
Sez. IV. —	Subappalto: compartecipazione di terzi all'appalto o società coll'appaltatore. Cessioni d'appalto	» 107
	§ 1. — Subappalto	» ivi
	§ 2. — Compartecipazione di terzi all'appalto e società coll'appaltatore	» 111
	§ 3. — Cessione di appalto.	» 112
Sez. V. —	Pagamenti, indennità, emolumenti, compensi o aumenti di tariffa, gratificazioni, mercedi, premi, perdite e danni. Interessi	» 117
	§ 1. — Pagamenti	» ivi
	§ 2. — Indennità o indennizzi.	» 121
	§ 3. — Emolumenti, compensi e aumenti di tariffa	» 128
	§ 4. — Gratificazioni, mercedi, premi, perdite e danni	» 136
	§ 5. — Interessi.	» 142
Sez. VI. —	Collaudo dei lavori. Consegna dei lavori	» 145
	§ 1. — Collaudo dei lavori.	» ivi
	§ 2. — Consegna dei lavori	» 150

Sez. VII. — Privilegi, pignoramenti, sequestri	Pag. 151
§ 1. — Privilegi	» ivi
§ 2. — Pignoramenti e sequestri	» 152
Sez. VIII. — Responsabilità in generale; responsabilità penale; responsabilità decennale	» 156
§ 1. — Responsabilità in generale	» ivi
§ 2. — Responsabilità penale	» 166
§ 3. — Responsabilità decennale	» 170
Cap. III. — Azioni relative agli appalti e ai cottimi; azioni di nullità e di rescissione dei contratti d'appalto	» 211
Sez. I. — Appalto quale atto civile e quale atto commerciale. Se la locazione d'opera si cambia in vendita per la somministrazione anche della materia o in man- dato o società	» ivi
§ 1. — Appalto quale atto civile	» ivi
§ 2. — Appalto quale atto commerciale	» 219
§ 3. — Locazione d'opera: se si trasforma in vendita per la somministrazione anche della materia, o in man- dato o società	» 223
Sez. II. — Contratti d'appalto: stipulazione, esecutorietà, ap- provazione; risoluzione o rescissione, nullità	» 229
§ 1. — Stipulazione	» ivi
§ 2. — Esecutorietà: approvazione	» 233
§ 3. — Risoluzione o rescissione	» 237
§ 4. — Nullità	» 255
Sez. III. — Prescrizione	» 257
Cap. IV. — Tasse di bollo e di registro relative agli incanti e ai contratti d'appalto	» 258
§ 1. — Tassa di bollo	» ivi
a) Incanti	» ivi
b) Appalti	» ivi
§ 2. — Tassa di registro	» 266
a) Incanti	» ivi
b) Appalti	» ivi
c) Cessioni di appalti	» 267
Appendice. — Massime diverse	» 290

TITOLO II. — *Perizie e arbitramenti*;
stato dei luoghi o testimoniali di stato e accesso giudiziale.

Legislazione	Pag. 304
Bibliografia	» ivi
Cap. I. — Perizie in materia civile e penale	» 308
§ 1. — Ammissibilità e validità delle perizie; vizi di nullità in generale; inattendibilità e impugnazione delle perizie	» ivi
a) Ammissibilità e validità	» ivi
b) Vizi di nullità in generale; inattendibilità e impu- gnazione	» 315

§ 2. — Facoltà ed obblighi del magistrato	Pag. 319
§ 3. — Nomina, ricusazione ed astensione dei periti; surrogazione	» 325
a) Nomina	» ivi
b) Ricusazione ed astensione dei periti	» 330
c) Surrogazione	» 333
§ 4. — Giuramento ed operazioni dei periti. Impossibilità di eseguire una perizia	» 334
a) Giuramento	» ivi
b) Operazioni dei periti	» 337
c) Impossibilità di eseguire una perizia	» 342
§ 5. — Relazioni dei periti e schiarimenti su di esse, deposito o presentazione in cancelleria, lettura e sottoscrizione delle perizie; proroga	» 343
a) Relazioni dei periti e schiarimenti su di esse	» ivi
b) Deposito o presentazione in cancelleria, lettura e sottoscrizione delle perizie	» 348
c) Proroga	» 351
§ 6. — Revisione di perizia e nuove perizie	» 353
§ 7. — Stime periziali	» 360
§ 8. — Onorarii e indennità; rimborso delle spese (periti giudiziali o semplici locatori d'opera)	» 361
Appendice. — Massime diverse	» 367
Cap. II. — Arbitri e arbitramenti	» 373
Sez. I. — Compromesso, patto compromissorio, clausola compromissoria; generalità, formalità, condizioni essenziali per la loro validità, nullità	» ivi
§ 1. — Generalità e formalità	» ivi
§ 2. — Condizioni essenziali per la validità del compromesso; nullità	» 377
Validità	» ivi
Nullità	» 378
Sez. II. — Quali cose si possono compromettere in arbitri e quali no; competenza arbitrale e rinunzia a questa; cessazione del compromesso	» 387
§ 1. — Quali cose si possono compromettere in arbitri e quali no	» ivi
§ 2. — Competenza arbitrale e rinunzia a questa	» ivi
Competenza arbitrale	» ivi
Rinunzia alla competenza arbitrale	» 388
§ 3. — Cessazione del compromesso	» 393
Sez. III. — Nomina, accettazione, sostituzione o surrogazione degli arbitri: desistenza dopo l'accettazione; ricusazione; onorarii e competenze	» 394
§ 1. — Nomina, accettazione e surrogazione degli arbitri	» ivi
Nomina	» ivi
Accettazione	» ivi
Surrogazione	» ivi

§ 2. — Desistenza degli arbitri dopo l'accettazione; ricsu- zazione; onorarii e competenze	Pag. 402
Desistenza	» ivi
Ricusazione	» ivi
Onorarii	» 403
Sez. IV. — Formalità istruttorie e formalità della sentenza di compromesso o del lodo; termine per la pronunzia del lodo; proroga. Deposito, decreto di esecuto- rietà ed esecuzione del lodo. Azioni di nullità del lodo	» 406
§ 1. — Formalità istruttorie e formalità della sentenza di compromesso o del lodo; termine per la pronun- zia del lodo; proroga	» ivi
Formalità istruttorie	» ivi
Formalità del lodo	» ivi
Termine per la pronunzia del lodo	» 408
Proroga	» ivi
§ 2. — Deposito, decreto di esecutorietà ed esecuzione del lodo	» 421
Deposito	» ivi
Decreto di esecutorietà	» ivi
Esecuzione	» ivi
§ 3. — Azioni di nullità del lodo	» 431
Sez. V. — Appello dalle sentenze degli arbitri, rinvocazione e ricorso in Cassazione	» 438
§ 1. — Appello dalle sentenze degli arbitri	» ivi
§ 2. — Rinvocazione della sentenza degli arbitri	» 440
§ 3. — Ricorso in Cassazione dalle sentenze degli arbitri	» 441
Sez. VI. — Arbitri conciliatori: nomina e ricsuazione	» 442
Sez. VII. — Arbitri autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori	» 446
Appendice. — Massime diverse	» 448
Cap. III. — Stato dei luoghi o testimoniali di stato e accesso giu- diziale	» 455
Sez. I. — Stato dei luoghi o testimoniali di stato	» ivi
Sez. II. — Accesso giudiziale	» ivi

TITOLO III. — *Ingegneria sanitaria e cose affini.*

Legislazione	Pag. 459
Bibliografia	» 462
Cap. I. — Provvedimenti dei Sindaci in materia di edilizia, sanità e sicurezza: regolamenti igienici e regolamenti per l'uso delle acque pubbliche	» 465
§ 1. — Provvedimenti dei Sindaci e loro conseguenze: spese e indennizzi	» ivi
a) Provvedimenti dei Sindaci	» ivi

	b) Spese e indennizzi	Pag. 465
§ 2. —	Regolamenti d'igiene e regolamenti per l'uso delle acque pubbliche	» 475
	a) Regolamenti d'igiene	» ivi
	b) Regolamento per l'uso delle acque pubbliche	» ivi
Cap. II. —	Acque e terreni insalubri	» 478
§ 1. —	Bonifiche e prosciugamenti	» ivi
	a) Lavori di bonifica	» ivi
	b) Tassa di bonifica	» ivi
§ 2. —	Risaie	» 486
§ 3. —	Cimiteri	» 490
	a) Obbligo nei Comuni della costruzione e manuten- zione dei cimiteri: spesa	» ivi
	b) Polizia dei cimiteri	» 491
Cap. III. —	Boschi e beni incolti comunali	» 499
§ 1. —	Boschi e foreste	» ivi
	a) Generalità e massime diverse	» ivi
	b) Esame dei principali articoli della legge e del rego- lamento forestale	» 511
§ 2. —	Beni incolti comunali	» 529
Cap. IV. —	Stabilimenti e depositi insalubri, pericolosi od incomodi	» 532
Cap. V. —	Risanamento dei Comuni del Regno	» 540

TITOLO IV. — *Costruzioni fatte sui terreni altrui o cogli altrui materiali e riparazioni (V. anche Locazione delle cose).*

Legislazione	Pag. 551	
Bibliografia	» ivi	
Cap. I. —	Costruzioni fatte sui terreni altrui o cogli altrui ma- teriali	» 553
§ 1. —	Interpretazione degli art. 446-452 del Codice civile	» ivi
§ 2. —	Massime diverse	» 573
Cap. II. —	Riparazioni	» 575
§ 1. —	Riparazioni in fatto di servitù	» ivi
§ 2. —	Riparazioni locative	» 582
§ 3. —	Riparazioni alle quali il proprietario e l'usufruttuario sono tenuti rispettivamente	» 590
§ 4. —	Massime diverse	» ivi

TITOLO V. — *Locazione di cose e opere e responsabilità civile e penale.*

Legislazione	Pag. 592	
Bibliografia	» 593	
Cap. I. —	Locazione di cose e opere	» 595
Sez. I. —	Locazione di cose	» 595
§ 1. —	Generalità	» ivi
§ 2. —	Diritti ed obblighi del conduttore e del locatore	» 600

	a) Locatore	Pag. 600
	b) Conduttore	» 608
Sez. II.	— Locazione di opere	» 632
§ 1.	— Generalità	» ivi
§ 2.	— Consegna delle opere	» 636
§ 3.	— Risoluzione del contratto	» 638
§ 4.	— Danni-interessi	» 644
§ 5.	— Onorarii, mercedi, compensi, gratificazioni o remunerazioni.	» 645
Cap. II.	— Responsabilità civile (colpa aquiliana o extra-contrattuale): danni derivanti da delitto o quasi-delitto	» 650
Sez. I.	— Generalità	» ivi
Sez. II.	— Esame degli articoli del Codice civile che riguardano la materia	» 661
§ 1.	— Esame dell'art. 1151	» ivi
§ 2.	— Esame dell'art. 1152	» 668
§ 3.	— Esame dell'art. 1153	» 669
§ 4.	— Esame dell'art. 1154	» 679
§ 5.	— Esame dell'art. 1155	» ivi
§ 6.	— Esame dell'art. 1156	» 681
Sez. III.	— Valutazione o misura del risarcimento del danno derivante da delitto o quasi-delitto	» 682
Sez. IV.	— Responsabilità civile dello Stato e delle amministrazioni pubbliche o aventi un pubblico esercizio.	» 685
§ 1.	— Stato	» ivi
§ 2.	— Provincie e Comuni	» 689
	a) Provincie	» ivi
	b) Comuni	» ivi
§ 3.	— Amministrazioni di ferrovie e tramvie	» 695
	a) Amministrazioni di ferrovie	» ivi
	b) Amministrazioni di tramvie	» 696
Sez. V.	— Danno e guasto dato ai fondi	» 706
Cap. III.	— Responsabilità civile (<i>colpa contrattuale</i>): danni per inadempimento di contratto e liquidazione in genere di danni civili	» 710
Cap. IV.	— Responsabilità penale.	» 731
Cap. V.	— Infortuni del lavoro	» 732
Cap. VI.	— Danneggiamento o reato di danno e guasto	» 735





